



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione e ricerche



La sentenza della Corte costituzionale
n 32/2014 sul Testo Unico stupefacenti

n. 105

11 marzo 2014

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione e ricerche

La sentenza della Corte costituzionale
n 32/2014 sul Testo Unico stupefacenti

n. 105

11 marzo 2014

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Giustizia

☎ 066760-9559/ 066760-9148 – ✉ st_giustizia@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: gi0189.doc

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

▪ Introduzione	4
Sintesi della sentenza della Corte costituzionale	5
La normativa di risulta	7
▪ Il testo vigente dell'articolo 73 del TU stupefacenti	7
▪ Quadro evolutivo - dal 1993 ad oggi - del contenuto dell'art. 73 del TU stupefacenti	11
▪ La disciplina vigente sulle tabelle	21
▪ Quadro evolutivo – dal 1990 ad oggi – del contenuto degli artt. 13 e 14 del TU stupefacenti	23
▪ Le altre disposizioni del TU stupefacenti modificate dall'intervento della Corte costituzionale	33
Le problematiche aperte	67
▪ Il trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le “droghe pesanti” (art. 73, comma 1, TU)	67
▪ La normativa penale e processuale da applicare ai reati concernenti le “droghe leggere” (art. 73, comma 4)	68
▪ La c.d. lieve entità (art. 73, comma 5, TU)	69
▪ Il lavoro di pubblica utilità (art. 73, comma 5-ter)	70
▪ Gli illeciti amministrativi (art. 75)	71
▪ Le tabelle di classificazione delle sostanze stupefacenti	72
▪ Alcuni ulteriori profili problematici legati alla sentenza della Corte	73

DOCUMENTAZIONE

Corte costituzionale	
▪ Sentenza n. 32 del 2014	79
Corte di Cassazione	
▪ Ufficio del Ruolo e del Massimario (Settore Penale), Relazione n. 20/2014 del 5 marzo 2014, “Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti”	99
▪ Quarta sezione penale, Sentenza n. 10514 del 28 febbraio 2014 - depositata il 5 marzo 2014	133

Schede di lettura

Introduzione

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di due articoli, introdotti in sede di conversione del decreto-legge sulle Olimpiadi di Torino e diretti a modificare il testo unico stupefacenti (legge n. 49 del 2006, c.d. Fini Giovanardi).

Gli articoli modificavano in svariate parti il testo unico e, in particolare, assoggettavano a un unico trattamento sanzionatorio i reati relativi alle droghe leggere e quelli relativi alle droghe pesanti.

A seguito della sentenza della Corte - basata sulla violazione dell'art. 77 della Costituzione, per difetto di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni originarie del decreto-legge e quelle impugnate, introdotte nella legge di conversione - rivivono le precedenti disposizioni del testo unico.

Si pongono dunque alcune questioni: applicative, circa le disposizioni di riferimento sui procedimenti in corso o conclusi; normative, circa la coerenza del quadro normativo di risulta.

Il presente *dossier* ricostruisce il quadro normativo a seguito della sentenza e individua le principali questioni conseguenti.

Sono pertanto sintetizzati: il contenuto della sentenza, la normativa risultante dall'intervento della Corte, le principali questioni aperte. Sono allegati al *dossier*: la sentenza; le prime riflessioni sulle possibili ricadute, a cura dell'Ufficio del ruolo e del massimario della Corte di Cassazione; la prima sentenza della Cassazione che affronta il tema.

SINTESI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte costituzionale, con la **sentenza n. 32 del 2014**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter, del **decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272** (c.d. *decreto Olimpiadi di Torino*), come convertito dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 (c.d. **Fini-Giovanardi**), per violazione dell'**art. 77 della Costituzione**, per difetto di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni originarie del decreto-legge e quelle impuginate, introdotte nella legge di conversione.

Tali disposizioni modificavano l'art. 73 del testo unico (TU) sugli stupefacenti (art. 4-bis) e numerose altre disposizioni dello stesso TU (art. 4-vicies ter). In particolare:

► l'**articolo 4-bis**, modificando l'art. 73 del d.P.R. 309/1990, aveva unificato il trattamento sanzionatorio previsto per le violazioni concernenti tutte le sostanze stupefacenti, trattamento che in precedenza era differenziato a seconda che i reati avessero per oggetto le sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle II e IV (cosiddette "droghe leggere") ovvero quelle incluse nelle tabelle I e III (cosiddette "droghe pesanti"). Per effetto di tali modifiche le sanzioni per i reati concernenti le cosiddette "droghe leggere" e, in particolare, i derivati dalla *cannabis*, precedentemente stabilite nell'intervallo edittale della pena della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 5.164 a 77.468 euro, sono state elevate, prevedendosi la pena della reclusione da 6 a 20 anni e della multa da 26.000 a 260.000 euro;

► l'**articolo 4-vicies ter** ha parallelamente modificato il precedente sistema tabellare stabilito dagli articoli 13 e 14 del TU, includendo nella nuova tabella I gli stupefacenti che prima erano distinti in differenti gruppi. Peraltro, l'art. 4-vicies ter viene dichiarato costituzionalmente illegittimo nella sua interezza, e non limitatamente alle sue disposizioni sulle tabelle (commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6), sulle tabelle), come originariamente richiesto dalla Corte di cassazione, che ha rimesso la questione alla Consulta.

Sul punto la Corte costituzionale afferma che «trattandosi di un vizio di natura procedurale, che peraltro [...] si evidenzia solo ad un'analisi dei contenuti normativi aggiunti in sede di conversione, la declaratoria di illegittimità costituzionale colpisce per intero le due disposizioni impugnate e soltanto esse, restando impregiudicata la valutazione di questa Corte in relazione ad eventuali ulteriori impugnative aventi ad oggetto altre disposizioni della medesima legge».

Il contenuto dell'art. 4-vicies ter è infatti molto più ampio, visto che prevede la **modifica** di ben **31 articoli del TU** (artt. 2, 13, 14, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 54, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 71, 79, 82, 114, 115, 120, 122 e 127). Tutte le modifiche a queste disposizioni del testo unico sono state dichiarate costituzionalmente illegittime.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter comporta – per espressa affermazione della Consulta – la **reviviscenza delle disposizioni del testo unico stupefacenti, in vigore prima dell'entrata in vigore della legge di 49/2006** (c.d. legge Iervolino-Vassalli).

La Corte afferma che «In considerazione del particolare vizio procedurale accertato in questa sede, per carenza dei presupposti ex art. 77, secondo comma, Cost., deve ritenersi che, a seguito della caducazione delle disposizioni impugnate, tornino a ricevere applicazione l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e le relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni impugnate».

L'efficacia delle disposizioni previgenti determina un **abbassamento delle pene** per le violazioni relative alle c.d. **droghe leggere** (punite con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa, anziché con la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa) e un parallelo **aumento delle pene** previste per le violazioni relative alla c.d. **droghe pesanti** (punite con la pena della reclusione da otto a venti anni, anziché con quella da sei a venti anni).

Sul punto, la Corte costituzionale ha affermato che «quanto agli effetti sui singoli imputati, è compito del **giudice comune**, quale interprete delle leggi, impedire che la dichiarazione di illegittimità costituzionale vada a detrimento della loro posizione giuridica, tenendo conto dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 cod. pen., che implica l'**applicazione della norma penale più favorevole al reo**».

La Corte costituzionale si rende anche conto che la reviviscenza delle disposizioni anteriori alla legge 49/2006 può comportare l'**inapplicabilità di norme successive** a quelle impugnate. Le norme successive, infatti, rinviando a disposizioni caducate, verrebbero private del loro oggetto. Anche in questo caso, la Consulta rimette la questione alla valutazione del giudice comune.

LA NORMATIVA DI RISULTA

Il testo vigente dell'articolo 73 del TU stupefacenti

A seguito della sentenza n. 32 del 2014 la **rubrica** dell'articolo 73 torna all'originaria formulazione (*“Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”*) e viene meno l'aggiunta, tra le condotte rilevanti, della “detenzione” di stupefacenti.

Con il ripristino della formulazione anteriore al 2006, il **comma 1** punisce con la **reclusione da 8 a 20 anni e con la multa da 25.822 a 258.228 euro** chiunque, senza autorizzazione, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta o importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle **tabelle I e III** dell'articolo 14 (c.d. droghe pesanti).

La sentenza della Corte ha eliminato la disposizione che prevedeva la reclusione da 6 a 20 anni e la multa da 26.000 a 260.000 euro per chiunque, senza la prescritta autorizzazione, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14.

Il **comma 1-bis**, introdotto dalla Fini-Giovanardi, è **soppresso**.

Si tratta della disposizione in base alla quale le pene previste dal comma 1 si applicano anche a chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con DM Salute ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, **appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;**

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene erano diminuite da un terzo alla metà.

Quindi, a seguito della sentenza della Corte **viene meno la limitazione della punibilità** alle condotte concernenti quantitativi di sostanze superiori alla dose media giornaliera o che appaiano comunque destinati ad uso non esclusivamente personale.

I **commi 2 e 3** dell'art. 73 riguardano le ipotesi in cui la condotta di cui al comma 1 è posta in essere come **abuso dell'autorizzazione conseguita**, vale a dire quando non vi sia il rispetto di quelle limitazioni (e prescrizioni) cui le autorizzazioni fanno riferimento.

In particolare, il **comma 2** è riportato alla formulazione originaria, anteriore alla Fini-Giovanardi, e dunque ora prevede la **reclusione da 8 a 22 anni e la multa da 25.822 a 309.874 euro** per chiunque, pur munito di autorizzazione (ai sensi dell'art. 17),

illecitamente mette in commercio o cede le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle **tabelle I e III** dell'articolo 14¹.

Il **comma 3**, non modificato dalla legge 49/2006, dispone che le pene previste dal comma 2 (reclusione da 8 a 22 anni e la multa da 25.822 a 309.874 euro) si applicano anche quando sia realizzata una coltivazione, una produzione o fabbricazione di sostanze diverse da quelle per le quali l'autorizzazione è stata concessa.

Il **comma 4**, nello spirito della sentenza della Corte, torna alla formulazione anteriore alla Fini-Giovanardi, ovvero prevede la **reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 5.164 a 77.468 euro** per chiunque realizzi le condotte previste al primo comma in relazione a c.d. **droghe leggere**, ovvero alle sostanze stupefacenti o psicotrope inserite nelle **tabelle II e IV**.

Peraltro, a questo "salto" all'indietro consegue la **vanificazione della** modifica apportata al comma 4, dopo la Fini-Giovanardi, dall'art. 10 della **legge 38/2010** sull'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Questo pare infatti essere uno dei casi nei quali, come afferma la sentenza della Corte costituzionale «rientra nei compiti del giudice comune individuare quali norme, successive a quelle impugnate, non siano più applicabili perché divenute prive del loro oggetto (in quanto rinviano a disposizioni caducate)».

Il **comma 5**, nonostante fosse oggetto di modifica da parte della legge Fini-Giovanardi, non torna alla formulazione originaria, bensì conserva la formulazione introdotta dal **decreto-legge 146 del 2013**, che prevede una fattispecie penale autonoma (e non più un'attenuante) quando i fatti previsti dall'art. 73 – per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze – siano di **lieve entità**. La pena è la **reclusione da uno a cinque anni e la multa da 3.000 a 26.000 euro**.

Sul punto la Corte costituzionale afferma che «nessuna incidenza sulle questioni sollevate possono esplicitare le modifiche apportate all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 dall'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 10 [...] gli effetti del presente giudizio di legittimità costituzionale non riguardano in alcun modo la modifica disposta con il decreto-legge n. 146 del 2013, sopra citato, in quanto stabilita con disposizione successiva a quella qui censurata e indipendente da quest'ultima».

¹ Il comma 2-bis, introdotto dalla legge Fini-Giovanardi, che applicava le stesse pene previste dal comma 2 anche all'illecita commercializzazione dei precursori di droghe, era già stato soppresso dal decreto legislativo 50/2011 (Attuazione dei Regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell'articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96).

Circa la permanenza del comma 5, come sostituito dal decreto-legge 146, si è pronunciata in termini positivi anche la Corte di Cassazione (IV sez. pen., sent. 397/2014, *v. infra*).

Il **comma 5-bis**, sul **lavoro di pubblica utilità** al quale condannare il tossicodipendente che commetta un fatto di lieve entità in base al comma 5, introdotto dalla Fini-Giovanardi, è **soppresso** a seguito dell'incostituzionalità dell'art. 4-bis del DL 272/2005.

La disposizione prevedeva, nell'ipotesi di cui al comma 5 e limitatamente ai reati di cui all'art. 73 commessi da persona tossicodipendente o da assunto di sostanze stupefacenti o psicotrope, che il giudice - con la sentenza di condanna o con il patteggiamento - su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non potesse concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, potesse applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 274/2000, sulla competenza penale del giudice di pace. La disposizione disciplinava le modalità di svolgimento del lavoro, la sua durata e i suoi effetti. Il lavoro di pubblica utilità poteva sostituire la pena per non più di due volte.

Il **comma 5-ter**, introdotto dal recente **decreto-legge 78/2013**, è oggi di **dubbia applicabilità** in quanto la disposizione - che **estende** la disciplina del **lavoro di pubblica utilità** prevista dal comma 5-bis anche quando sia commesso dal tossicodipendente un reato diverso da quelli di cui al comma 5 - è formulata in modo tale («la disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di...») da non potere prescindere dalla vigenza del comma 5-bis, ora caducato dalla sentenza della Corte.

I commi 6 e 7 dell'art. 73 non sono mai stati modificati e dunque non scontano gli effetti della sentenza della Corte. In particolare, il **comma 6** dispone che se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, **la pena è aumentata** mentre il **comma 7** stabilisce che **le pene** previste dai commi da 1 a 6 **sono diminuite** dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Quadro evolutivo - dal 1993 ad oggi - del contenuto dell'art. 73 del TU stupefacenti

La tabella che segue mette a confronto le modifiche succedutesi nel tempo all'art. 73 del TU.

Testo in vigore prima della c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la legge 38/2010 ² e il d.lgs 50/2011 ³	Testo in vigore dopo la conversione del DL 78/2013 ⁴	Testo in vigore dopo il DL 146/2013 ⁵	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
Articolo 73					
<i>Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</i>	<i>Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope</i>	Identica	Identica	Identica	<i>Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</i>
1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta,	1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta,

² L. 15 marzo 2010, n. 38, *Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.*

³ D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50, *Attuazione dei Regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell'articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96.*

⁴ D.L. 1 luglio 2013, n. 78, *Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena*, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 94.

⁵ D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, *Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 febbraio 2014, n. 10.

Testo in vigore prima della c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la legge 38/2010 ² e il d.lgs 50/2011 ³	Testo in vigore dopo la conversione del DL 78/2013 ⁴	Testo in vigore dopo il DL 146/2013 ⁵	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
<p>importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75 e76, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.</p>	<p>transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.</p>				<p>importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75 e76, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.</p>
	<p>1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:</p> <p>a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro</p>	1-bis. <i>Identico.</i>	1-bis. <i>Identico.</i>	1-bis. <i>Identico.</i>	Soppresso

Testo in vigore prima della c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la legge 38/2010 ² e il d.lgs 50/2011 ³	Testo in vigore dopo la conversione del DL 78/2013 ⁴	Testo in vigore dopo il DL 146/2013 ⁵	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
	<p>della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;</p> <p>b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.</p>				
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17,	2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17,	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>	2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17,

Testo in vigore prima della c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la legge 38/2010 ² e il d.lgs 50/2011 ³	Testo in vigore dopo la conversione del DL 78/2013 ⁴	Testo in vigore dopo il DL 146/2013 ⁵	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da euro 25.822 a euro 309.874.	illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.				illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da euro 25.822 a euro 309.874.
	2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.	Soppresso			
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>	3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope

Testo in vigore prima della c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la legge 38/2010 ² e il d.lgs 50/2011 ³	Testo in vigore dopo la conversione del DL 78/2013 ⁴	Testo in vigore dopo il DL 146/2013 ⁵	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.					diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 a euro 77.468.	4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.	4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 a euro 77.468.
5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 2.582 a euro 25.822 se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle	5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>	5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa	5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa

Testo in vigore prima della c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la legge 38/2010 ² e il d.lgs 50/2011 ³	Testo in vigore dopo la conversione del DL 78/2013 ⁴	Testo in vigore dopo il DL 146/2013 ⁵	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.				da euro 3.000 a euro 26.000.	da euro 3.000 a euro 26.000.
	5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e	5-bis. <i>Identico.</i>	5-bis. <i>Identico.</i>	5-bis. <i>Identico.</i>	Soppresso

Testo in vigore prima della c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la legge 38/2010 ² e il d.lgs 50/2011 ³	Testo in vigore dopo la conversione del DL 78/2013 ⁴	Testo in vigore dopo il DL 146/2013 ⁵	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
	<p>pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga</p>				

Testo in vigore prima della c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la legge 38/2010 ² e il d.lgs 50/2011 ³	Testo in vigore dopo la conversione del DL 78/2013 ⁴	Testo in vigore dopo il DL 146/2013 ⁵	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
	<p>a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.</p>				
			<p>5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola</p>	<p>5-ter. <i>Identico.</i></p>	<p>5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola</p>

Testo in vigore prima della c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la legge 38/2010 ² e il d.lgs 50/2011 ³	Testo in vigore dopo la conversione del DL 78/2013 ⁴	Testo in vigore dopo il DL 146/2013 ⁵	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
			volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.		volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>	6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>	7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità

Testo in vigore prima della c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la legge 38/2010² e il d.lgs 50/2011³	Testo in vigore dopo la conversione del DL 78/2013⁴	Testo in vigore dopo il DL 146/2013⁵	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.					giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

La disciplina vigente sulle tabelle

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4-*vicies ter* comporta – tra l'altro, ma non solo (v. *infra*) - modifiche alle tabelle di classificazione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

In particolare, per quanto riguarda l'**articolo 13**, relativo alla classificazione in base a tabelle delle sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza e al controllo del Ministero della salute, la legge Fini-Giovanardi prevedeva un'articolazione su **2 tabelle**, direttamente **allegate al TU** stupefacenti, consentendo al Ministro della salute, con proprio decreto, di aggiornare l'elencazione delle sostanze. La disposizione riconosceva infine uno specifico ruolo al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio.

La caducazione della riforma comporta in primo luogo la **caducazione delle tabelle sinora allegate al testo unico con la riviviscenza della disciplina anteriore** e dunque:

- le **tabelle** sono **6**;
- le tabelle **non** sono **allegate al TU**, ma sono quelle approvate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità. Dovrebbe intendersi che il riferimento debba essere quello alle ultime tabelle, ovverosia a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 272/2005.

Per quanto riguarda l'**articolo 14**, che detta i criteri per la formazione delle tabelle, la disposizione della **legge Fini-Giovanardi** richiedeva che le due tabelle, poi allegate al TU, dovessero essere così articolate:

- La I tabella doveva comprendere le sostanze a più forte potere tossicomaniaco ed oggetto di abuso, nella quale doveva essere inserita anche la *cannabis indica*;
- la II tabella doveva, articolata in cinque sezioni, individuare le sostanze che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia in quanto farmaci.

La riviviscenza della normativa anteriore alla conversione del decreto-legge n. 272/2005 comporta che le **sei tabelle** dovranno essere **così articolate**:

- la **I** dovrà comprendere le sostanze considerate più pericolose (dall'oppio alla cocaina alle anfetamine), dalle quali è esclusa la cannabis indica;
- la **II** è relativa proprio alla cannabis indica;

- la **III** riguarda sostanzialmente i barbiturici che possano provocare notevole dipendenza;
- la **IV** attiene alle sostanze che pur di corrente impiego terapeutico, possono creare dipendenza ma in misura minore rispetto alle sostanze delle tabelle I e III;
- la **V** tabella attiene a preparazioni che contengono sostanza già ricomprese nelle tabelle precedenti ma che per qualità e quantità della composizione non presentano rischi di abuso;
- la **VI** dovrà contenere gli ansiolitici e gli antidepressivi.

Si evidenzia che la caducazione della Fini-Giovanardi per quanto riguarda l'art. 14 e le tabelle allegate al TU dovrebbe comportare il venir meno anche della disposizione – introdotta dalla legge n. 38 del 2010, sulle cure palliative – che inseriva nella sezione D della tabella n. 2 i medicinali utilizzati in terapia del dolore. Peraltro tali medicinali sono elencati in un apposito allegato al TU, che non viene meno con la sentenza della Corte.

Quadro evolutivo – dal 1990 ad oggi – del contenuto degli artt. 13 e 14 del TU stupefacenti

Testo in vigore prima della c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
Articolo 13 <i>Tabelle delle sostanze soggette a controllo</i>		
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della sanità sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità.	1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in due tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2).	1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della sanità sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità.
2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.	2. <i>Identico.</i>	2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.
3. Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal comma 1.	Soppresso.	3. Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal comma 1.
4. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.	4. <i>Identico.</i>	4. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.
5. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, con le stesse modalità adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone, in accordo con le	5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le	5. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, con le stesse modalità adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone, in accordo con le

Testo in vigore prima della c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.	politiche antidroga, ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinati.	convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.

Testo in vigore prima della c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la legge 38/2010⁶	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
Articolo 14 <i>Criteria per la formazione delle tabelle</i>			
1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:	1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 è effettuata in base ai seguenti criteri:	1. <i>Identico.</i>	1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:
a) nella tabella I devono essere indicati:	a) nella tabella I sono indicati:		a) nella tabella I devono essere indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le	1) <i>identico</i> ;		1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le

⁶ L. 15 marzo 2010, n. 38, Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Testo in vigore prima della c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la legge 38/2010 ⁶	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;			sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;	2) <i>identico</i> ;		2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;	3) <i>identico</i> ;		3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;	4) <i>identico</i> ;		4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati	5) <i>identico</i> ;		5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati

Testo in vigore prima della c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la legge 38/2010 ⁶	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
fenilettilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;			fenilettilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;	6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacotossicologico;		6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;
7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;	7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;		7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;
8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera;	soppresso		8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera;
b) nella tabella II devono essere indicate: 1) la "cannabis indica", i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per	soppressa		b) nella tabella II devono essere indicate: 1) la "cannabis indica", i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per

Testo in vigore prima della c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la legge 38/2010 ⁶	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
<p>struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nel numero 6) della tabella I;</p> <p>2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);</p>			<p>struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nel numero 6) della tabella I;</p> <p>2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);</p>
<p>c) nella tabella III devono essere indicate:</p> <p>1) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, sempreché tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;</p> <p>2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1);</p>	<p>b) nella sezione A della tabella II sono indicati:</p> <p>1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;</p> <p>2) i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico;</p> <p>3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;</p> <p>4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;</p>		<p>c) nella tabella III devono essere indicate:</p> <p>1) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, sempreché tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;</p> <p>2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1);</p>
<p>d) nella tabella IV devono essere indicate:</p> <p>1) le sostanze di</p>	<p>c) nella sezione B della tabella II sono indicati:</p> <p>1) i medicinali</p>		<p>d) nella tabella IV devono essere indicate:</p> <p>1) le sostanze di</p>

Testo in vigore prima della c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la legge 38/2010 ⁶	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
<p>corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;</p> <p>2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);</p>	<p>che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;</p> <p>2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione;</p> <p>3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;</p> <p>d) nella sezione C della tabella II sono indicati:</p> <p>1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;</p>		<p>corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;</p> <p>2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);</p>
<p>e) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni</p>	<p>e) nella sezione D della tabella II sono indicati:</p> <p>1) le</p>		<p>e) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni</p>

Testo in vigore prima della c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la legge 38/2010 ⁶	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
<p>contenenti le sostanze elencate nelle tabelle di cui alle lettere a), b), c) e d) quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;</p>	<p>composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;</p> <p>2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;</p> <p>3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso</p>		<p>contenenti le sostanze elencate nelle tabelle di cui alle lettere a), b), c) e d) quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;</p>

Testo in vigore prima della c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la legge 38/2010 ⁶	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
	<p>come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con ed estemporanei procedimenti estrattivi;</p>		
		<p>3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale;</p>	
<p>f) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.</p>	<p>f) nella sezione E della tabella II sono indicati:</p> <p>1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare</p>		<p>f) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.</p>

Testo in vigore prima della c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la legge 38/2010 ⁶	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
	farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D.		
2. Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.	2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.		2. Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. E' tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle	3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarla.		3. Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. E' tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle

Testo in vigore prima della c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo in vigore dopo la legge 38/2010⁶	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
denominazioni della sostanza o del prodotto purché sia idonea ad identificarlo.			denominazioni della sostanza o del prodotto purché sia idonea ad identificarlo.
	4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.		

Le altre disposizioni del TU stupefacenti modificate dall'intervento della Corte costituzionale

Nonostante che la Corte di cassazione, nel sollevare davanti alla Consulta la questione di legittimità costituzionale, avesse appuntato le proprie censure relative alla conversione del decreto-legge 272/2005 solo sull'art. 4-bis e sui commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6) dell'art. 4-vicies ter, la Corte Costituzionale ha dichiarato **illegittimi per intero** tanto l'art. 4-bis (sull'art. 73 TU) quanto l'art. 4-vicies ter (che novella ben 31 disposizioni del TU). La decisione della Corte non è dunque circoscritta alle sole modifiche al TU stupefacenti relative alla distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti.

Di seguito si riportano dunque **le altre disposizioni del TU stupefacenti**, nel testo vigente dopo la Fini-Giovanardi e nel testo attuale, a seguito della sentenza n. 32/2014, e dunque con la reviviscenza della normativa anteriore alla riforma del 2006.

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
Testo unico Stupefacenti (D.P.P. 309/1990)	
Articolo 2 <i>Attribuzioni del Ministro della sanità</i>	
1. Il Ministro della sanità, nell'ambito delle proprie competenze:	1. <i>Identico:</i>
a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool;	a) <i>identica;</i>
b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine cura	b) <i>identica;</i>

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;	
c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;	c) <i>identica</i> ;
d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 70;	d) <i>identica</i> ;
e) stabilisce con proprio decreto:	e) <i>identica</i> ;
1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 70;	1) <i>identico</i> ;
2) il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga;	2) le tabelle di cui all'articolo 13, sentito l'Istituto superiore di sanità, curandone il tempestivo aggiornamento;
3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;	3) <i>identico</i> ;
f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori;	f) <i>identica</i> ;
g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici,	g) <i>identica</i> ;

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;	
h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti.	h) <i>identica</i> ;
Titolo III Disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope Capo I - Della coltivazione e produzione Articolo 26 <i>Coltivazioni e produzioni vietate</i>	
1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all'articolo 14.	1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (<i>papaver somniferum</i>) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I, II e III, di cui all'articolo 14, debbono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato.
2. Il Ministro della sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.	2. <i>Identico.</i>
Capo II - Della fabbricazione Articolo 31 <i>Quote di fabbricazione</i>	
1. Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B di cui all'articolo 14, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla	1. Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
fabbricazione.	
2. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al comma 1 possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.	2. <i>Identico.</i>
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.	3. <i>Identico.</i>
4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.	4. <i>Identico.</i>
5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 10.329.	5. <i>Identico.</i>
Articolo 34 <i>Controllo sui cicli di lavorazione</i>	
1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più militari della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.	1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.
2. La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero della sanità, previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.	2. <i>Identico.</i>
3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanità.	3. <i>Identico.</i>
4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo	4. <i>Identico.</i>

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la lavorazione si svolge durante la notte.	
<p>Articolo 35 <i>Controllo sulle materie prime</i></p>	
1. Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B di cui all'articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.	1. Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.
2. Il Ministro della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.	2. <i>Identico.</i>
3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanità.	3. <i>Identico.</i>
<p>Capo III - Dell'impiego Art. 36 <i>Autorizzazione all'impiego</i></p>	
1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, purché regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili.	1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, purché regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili.
2. Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.	2. <i>Identico.</i>
3. Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego delle	3. Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego delle

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita dei prodotti ottenuti.	sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita delle preparazioni ottenute.
4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.	4. <i>Identico.</i>
Titolo IV Disposizioni relative alla distribuzione Capo I - Della vendita, dell'acquisto e della somministrazione Art. 38 <i>Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope</i>	
1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezioni A, B e C, di cui all' articolo 14 è fatta alle persone autorizzate ai sensi del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario "buoni acquisto" conforme al modello predisposto dal Ministero della salute. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il bollettario "buoni acquisto" anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica ⁷ .	1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico e a titolari e/o direttori di farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario "buoni acquisto" conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanità. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazioni comprese nella tabella V di cui all'articolo 14 acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.
1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario "buoni acquisto" adatto alle richieste cumulative.	Soppresso
2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario "buoni acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 103 a euro 2.065.	2. <i>Identico.</i>
3. I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o	3. <i>Identico.</i>

⁷ Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. c), L. 15 marzo 2010, n. 38.

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità.	
4. E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14.	4. <i>Identico.</i>
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 103 a euro 516.	5. <i>Identico.</i>
6. L'invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.	6. <i>Identico.</i>
7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493.	7. <i>Identico.</i>
Art. 40 <i>Confezioni per la vendita</i>	
1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il medicinale stesso.	1. Il Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, al momento dell'autorizzazione, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono essere messe in commercio.
2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione.	2. <i>Identico.</i>
Articolo 41 <i>Modalità di consegna</i>	
1. La consegna di sostanze sottoposte	1. <i>Identico.</i>

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:	
a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità, qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;	a) <i>identica</i> ;
b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento della identità di quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;	b) <i>identica</i> ;
c) a mezzo pacco postale assicurato;	c) <i>identica</i> ;
d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all'articolo 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.	d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II previste dall'articolo 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.
1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di medicinali di cui all'allegato III-bis, accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei ⁸ .	1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.
2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in triplice copia,	2. <i>Identico</i> .

⁸ Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. d), L. 15 marzo 2010, n. 38.

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
<p>deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle copie è trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la seconda è da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.</p>	
<p>3. Chiunque consegna o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da euro 516 (lire un milione) a euro 10.329 (lire venti milioni).</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 516 (lire un milione).</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>Art. 42</p>	
<p><i>Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi</i></p>	<p><i>Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di medici chirurghi.</i></p>
<p>1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione</p>	<p>1. I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 14, nella quantità occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti. La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente;</p>

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio scarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento.	le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio scarico e trasmette l'altra alla competente autorità sanitaria.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei predetti medicinali in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500.	2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto delle predette preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 516.
3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, nel quale devono specificare l'impiego dei medicinali stessi.	3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse.
4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale.	4. <i>Identico.</i>
Art. 43 <i>Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari</i>	
<p>1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.</p> <p>2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali la ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.</p> <p>3. Nella ricetta devono essere indicati:</p> <p>a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato;</p> <p>b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;</p> <p>c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del</p>	<p>1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma 2, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e l'indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.</p> <p>2. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma 1 debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero della sanità e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.</p> <p>2-bis. Le ricette per le prescrizioni dei</p>

<p align="center">Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi</p>	<p align="center">Testo vigente dopo la sentenza 32/2014</p>
<p>medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;</p> <p>d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;</p> <p>e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata.</p> <p>4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta è comunque conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.</p> <p>4-bis. Per la prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, può, con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis.⁹</p> <p>5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcoolodipendenza, è effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi</p>	<p>farmaci di cui all'allegato III-bis sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i farmaci forniti dal Servizio sanitario nazionale, su modello predisposto dal Ministero della sanità, completato con il timbro personale del medico.</p> <p>3. Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.</p> <p>3-bis. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.</p> <p>4. Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis. L'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis è modificato con decreto del Ministro della sanità emanato, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria, sentiti l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità, per l'inserimento di nuovi farmaci contenenti le sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, aventi una comprovata azione narcotico-analgesica.</p>

⁹ Comma inserito dall'art. 10, comma 1, lett. e), L. 15 marzo 2010, n. 38.

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
<p>dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma è tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.</p> <p>6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell'allegato III-bis per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non è di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrata, per lo stesso periodo del registro.</p> <p>7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.¹⁰</p> <p>8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o</p>	<p>5. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui all'allegato III-bis attraverso autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente articolo, e ad approvvigionarsi, mediante autoricettazione, a detenere nonché a trasportare la quantità necessaria di sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 per uso professionale urgente. Copia dell'autoricettazione è conservata per due anni a cura del medico, che tiene un registro delle prestazioni effettuate, per uso professionale urgente, con i farmaci di cui all'allegato III-bis.</p> <p>5-bis. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.</p> <p>5-ter. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o</p>

¹⁰ Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. f), L. 15 marzo 2010, n. 38.

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
<p>dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.¹¹</p> <p>9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui all'articolo 14 è effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista.</p> <p>10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di cui all'articolo 14 è effettuata con ricetta medica.</p>	<p>dal farmacista, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.</p> <p>6. Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario nazionale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per l'unità sanitaria locale".</p>
Articolo 45	
<i>Dispensazione dei medicinali</i>	<i>Obblighi del farmacista</i>
<p>1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 è effettuata dal farmacista che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente¹².</p>	<p>1. La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.</p>
<p>2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis dell'articolo 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta.¹³</p>	<p>2. Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43 e nella quantità e nella forma prescritta.</p>
<p>3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del scarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60.</p>	<p>3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del scarico ai sensi dell'articolo 62.</p>

¹¹ Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. f), L. 15 marzo 2010, n. 38.

¹² Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. g), L. 15 marzo 2010, n. 38.

¹³ Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. h), L. 15 marzo 2010, n. 38.

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
<p>3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore.¹⁴</p> <p>4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 60, comma 1.</p> <p>5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.</p> <p>6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.</p> <p>6-bis. All'atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella II, successivamente alla data del 15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata</p>	<p>Soppresso</p> <p>Soppresso</p> <p>Soppresso</p> <p>Soppresso</p> <p>Soppresso</p>

¹⁴ Comma inserito dall'art. 10, comma 1, lett. i), L. 15 marzo 2010, n. 38.

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
<p>dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.¹⁵</p> <p>7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.</p>	<p>Soppresso</p>
<p>8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può essere più spedita.</p>	<p>4. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio la prescrizione medica non può essere più spedita.</p>
<p>9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.</p>	<p>5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 103 a euro 516.</p>
<p>10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di tracciabilità di medicinali, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.</p>	<p>6. Il Ministro della sanità è delegato a stabilire, con proprio decreto, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e i singoli reparti.</p>
<p>10-bis. Su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono più confezioni, il farmacista, previa specifica annotazione sulla ricetta, può spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero può consegnare, in modo frazionato, le confezioni, purché entro il termine di validità della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato.¹⁶</p>	<p>Soppresso</p>

¹⁵ Comma inserito dall'art. 10, comma 1, lett. l), L. 15 marzo 2010, n. 38.

¹⁶ Comma inserito dall'art. 10, comma 1, lett. m), L. 15 marzo 2010, n. 38.

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
Capo II - Disciplina per i casi di approvvigionamento obbligatorio Articolo 46 <i>Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili</i>	
1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.	1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio scarico e trasmette l'altra al medico di porto annotandovi la dicitura: "spedita il giorno...".	2. <i>Identica.</i>
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 516.	3. <i>Identico.</i>
4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.	4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta la nave.	5. <i>Identico.</i>
6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.	6. <i>Identico.</i>
Art. 47 <i>Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro</i>	
1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni	1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III,

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
A, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.	IV e V previste dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio scarico e trasmette l'altra alla competente unità sanitaria locale apponendovi la dicitura: "spedita il giorno...".	2. <i>Identico.</i>
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 516.	3. <i>Identico.</i>
4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.	4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.	5. <i>Identico.</i>
Art. 54 <i>Prelevamento dei campioni</i>	
1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B, di cui all'articolo 14 la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate.	1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14 la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate.
2. Se l'importazione concerne le	2. Se l'importazione concerne le

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'articolo 14 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nel presente articolo.	sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nel presente articolo.
3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanità all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1.	3. <i>Identico.</i>
4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.	4. <i>Identico.</i>
5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantità e qualità della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidità della sostanza.	5. <i>Identico.</i>
6. All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della Guardia di finanza.	6. <i>Identico.</i>
7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.	7. <i>Identico.</i>
8. Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanità, altra copia è allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia è consegnata all'importatore.	8. <i>Identico.</i>
9. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.	9. <i>Identico.</i>

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
TITOLO VI Della documentazione e custodia Art. 60 <i>Registro di entrata e uscita</i>	
<p>1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, è iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito. Il registro è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione.¹⁷</p>	<p>1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14 deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi dell'autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.</p>
<p>2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonché delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, secondo le modalità indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione.¹⁸</p>	<p>2. Il registro deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.</p>
<p>3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle</p>	<p>2-bis. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle</p>

¹⁷ Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. n), n. 1, L. 15 marzo 2010, n. 38.

¹⁸ Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. n), n. 2, L. 15 marzo 2010, n. 38.

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.	aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14.
4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute e possono essere composti da un numero di pagine adeguato alla quantità di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati. ¹⁹	Soppresso
5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14.	Soppresso
6. Il registro di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.	2-ter. Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello di cui al comma 2 ed è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro di carico e scarico è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.
7. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.	2-quater. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14.
8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.	2-quinquies. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di carico e scarico di reparto e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.
Art. 61 <i>Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope</i>	
1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei	1. Nel registro di entrata e uscita degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III,

¹⁹ Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. n), n. 3, L. 15 marzo 2010, n. 38.

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, è annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.	IV e V di cui all'articolo 14, deve essere annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.
2. Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne è oggetto, fu registrata in entrata.	2. <i>Identico.</i>
3. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione.	3. <i>Identico.</i>
4. Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinate.	4. <i>Identico.</i>
<p>Art. 62</p> <p><i>Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie</i></p>	
1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo. ²⁰	1. Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui alle tabelle I, II, III, IV e V ed il registro delle farmacie per quanto concerne le sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 14, debbono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.

²⁰ Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. o), L. 15 marzo 2010, n. 38.

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
Art. 63 <i>Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope</i>	
<p>1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione. Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione.²¹</p>	<p>1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14 devono tenere anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della sanità all'uopo delegato, nel quale devono essere iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.</p>
<p>[2. I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope; per i commercianti grossisti e per i farmacisti.]²²</p>	<i>Identico.</i>
<p>3. Il registro di lavorazione deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.</p>	<i>3. Identico.</i>
Art. 65 <i>Obbligo di trasmissione di dati</i>	
<p>1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:</p>	<p>1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono trasmettere al Ministero della sanità, al Servizio centrale antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:</p>

²¹ Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. p), n. 1, L. 15 marzo 2010, n. 38.

²² Comma abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. p), n. 2, L. 15 marzo 2010, n. 38.

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;	a) <i>identica</i> ;
b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;	b) la quantità e qualità delle materie utilizzate per la produzione di specialità medicinali e prodotti galenici preparati nel corso dell'anno;
c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell'anno;	c) la quantità e la qualità dei prodotti e specialità medicinali venduti nel corso dell'anno;
d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.	d) <i>identica</i> .
<p>Art. 66</p> <p><i>Trasmissione di notizie e dati trimestrali</i></p>	
<p>1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresì, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonché dei medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, nonché per le foglie e pasta di coca è indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.</p>	<p>1. Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca, deve essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.</p>
<p>2. Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.</p>	<p>2. <i>Identico</i>.</p>
<p>3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e dall'art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a</p>	<p>3. <i>Identico</i>.</p>

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
euro 1.032.	
	<p style="text-align: center;">Art. 69</p> <p style="text-align: center;"><i>Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni</i></p>
<p><i>Il decreto-legge n. 272 del 2005, come convertito dalla legge n. 49 del 2006 ha abrogato l'art. 69 del TU</i></p>	<p>1. Gli enti e le imprese che producono, fabbricano o commerciano all'ingrosso sostanze indicate nella tabella VI di cui all'articolo 14 debbono comunicare ogni anno al Ministero della sanità i dati relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio, nonché alla destinazione specifica delle sostanze.</p> <p>2. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51 a euro 516.</p> <p>3. I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero della sanità gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle sostanze innanzi menzionate ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza. Uguale obbligo spetta ai sanitari, anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura. Nelle segnalazioni al Ministero della sanità deve essere omessa la menzione del nome della persona curata.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 71</p> <p style="text-align: center;"><i>Prescrizioni relative alla vendita</i></p>
<p><i>Il decreto-legge n. 272 del 2005, come convertito dalla legge n. 49 del 2006 ha abrogato l'art. 71 del TU</i></p>	<p>1. Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.</p> <p>2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.</p> <p>3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 è punito con l'ammenda da euro 25 a euro 258.</p> <p>4. I prontuari farmaceutici del Servizio sanitario nazionale debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le</p>

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
	sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 14.
<p>Art. 79</p> <p><i>Agevolazioni dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope</i></p>	
<p>1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14.</p>	<p>1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 2.582 a euro 10.329 se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 14.</p>
<p>2. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con le stesse pene previste nel comma 1.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria precedente.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanità, quando l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
Art. 82 <i>Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore</i>	
1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.032 a euro 5.164.	1. <i>Identico.</i>
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari.	2. <i>Identico.</i>
3. La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.	3. <i>Identico.</i>
4. Se il fatto riguarda i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista dall'art. 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà.	4. Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà.
Art. 114 <i>Compiti di assistenza degli enti locali</i>	
1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'art. 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti: a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati;	1. <i>Identico.</i>

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
<p>b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;</p> <p>c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.</p>	
<p>2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti aziende unità sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116.</p>	<p>2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti unità sanitarie locali.</p>
<p>Art. 115 <i>Enti ausiliari</i></p>	
<p>1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'art. 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.</p>	<p>1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'art. 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti ausiliari di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.</p>
<p>2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>Titolo XI Interventi preventivi, curativi e riabilitativi Art. 120 <i>Terapia volontaria e anonimo</i></p>	
<p>1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura</p>	<p>1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad</p>

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.	accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.	2. <i>Identico.</i>
3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle aziende unità sanitarie locali, e con le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.	3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle unità sanitarie locali, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.
4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116.	4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze.
5. Abrogato.	5. <i>Identico.</i>
6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità nè altri dati che valgano alla loro identificazione.	6. <i>Identico.</i>
7. Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, salvo l'obbligo di segnalare all'autorità competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle	7. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.	
8. Ogni regione o provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.	8. <i>Identico.</i>
9. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.	9. <i>Identico.</i>
Art. 122 <i>Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo</i>	
1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente.	1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'art. 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'art. 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito del programma, in casi di riconosciute necessità ed urgenza, il servizio per le tossicodipendenze può disporre l'effettuazione di terapie di disintossicazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente.
2. Il programma viene formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.	2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.	3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.
4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si dichiara di essere in condizioni di accoglierlo.	4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative iscritte in albo regionale o provinciale, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'art. 116, comma 5, secondo periodo, che dichiara di essere in condizioni di accoglierlo.
5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'art. 121 ovvero del provvedimento di cui all'art. 75, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.	5. <i>Identico.</i>
Titolo XII Disposizioni finali Capo I - Finanziamento di progetti, concessione di contributi e agevolazioni Art. 127 <i>Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga</i>	
1. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.	1. <i>Identico.</i>
2. La quota del Fondo nazionale di	2. <i>Identico.</i>

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
<p>intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.</p>	
<p>3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Il 25 per cento delle disponibilità del</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
<p>Fondo nazionale di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:</p> <p>a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;</p> <p>b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;</p> <p>c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;</p> <p>d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;</p> <p>e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;</p> <p>f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;</p> <p>g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.</p>	
<p>6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>
<p>7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità:</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
<p>a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purché finalizzati al recupero psicofisico della persona;</p> <p>b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;</p> <p>c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;</p> <p>d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;</p> <p>e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;</p> <p>f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;</p> <p>g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;</p> <p>h) educazione alla salute.</p>	
<p>8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nella tabella I di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili, purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l'esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.</p>	<p>8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti e ai servizi interamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali e purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalità clinicoterapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.</p>
<p>9. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7,</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>

Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi	Testo vigente dopo la sentenza 32/2014
lettera a).	
<p>10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.</p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>
<p>11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attività di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Ministro per la solidarietà sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitario-infettivologico, farmacotossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione è preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in euro 103.291,98 (lire 200 milioni) annui.</p>	<p>11. <i>Identico.</i></p>
<p>12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto.</p>	

LE PROBLEMATICHE APERTE

La sentenza della Corte costituzionale pone all'interprete due ordini di problemi a diritto vigente:

- chiarire quale sia la normativa di risulta vigente, soprattutto laddove, dopo la legge Fini-Giovanardi, altri provvedimenti legislativi abbiano novellato le stesse disposizioni del Testo Unico stupefacenti;
- stabilire quale sia la disciplina applicabile al caso concreto in relazione a delitti commessi prima della sentenza della Corte, rispetto ai quali si sia o meno già formato un giudicato. Viene a tal fine in rilievo il principio di derivazione costituzionale sulla legge penale più favorevole. Una riflessione sistematica è svolta nella Relazione dell'Ufficio del Ruolo e del Massimario della Corte di cassazione, di seguito allegata.

Il trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le “droghe pesanti” (art. 73, comma 1, TU)

Se in relazione alle c.d. droghe leggere l'intervento della Corte costituzionale comporta una riduzione delle pene applicabili, può dirsi l'esatto contrario per quanto riguarda le droghe pesanti. Le condotte previste dall'art. 73 del TU, se commesse in relazione a sostanze inserite nelle tabelle I e III sono infatti punite oggi con la **reclusione da 8 a 20 anni** e la multa da 25.822 a 258.228 euro. Durante la vigenza della Fini-Giovanardi, per le stesse condotte era prevista la **reclusione da 6 a 20 anni** e la multa da 26.000 a 260.000 euro. La pena detentiva era dunque fissata nel minimo a 6 anni; ora sono 8.

Sul punto, la Corte costituzionale esclude che dalla dichiarazione di illegittimità possano derivare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato, e afferma che è compito del **giudice comune**, quale interprete delle leggi, tenendo conto dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 cod. pen., applicare **la norma penale più favorevole al reo**.

L'applicazione dell'art. 25, comma 2, della Costituzione (*“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”*) nonché dell'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (*“non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato consumato”*) portano quindi il giudice ad **applicare il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge Fini-Giovanardi, nonostante la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4-bis del D.L. 272/2005.**

La normativa penale e processuale da applicare ai reati concernenti le “droghe leggere” (art. 73, comma 4)

La reviviscenza del coma 4 dell’art. 73 nella versione c.d. Iervolino Vassalli determina un considerevole abbassamento della pena quando i fatti di cui al comma 1 siano commessi in relazione a sostanze stupefacenti o psicotrope inserite nelle tabelle II e IV (c.d. droghe leggere).

In relazione **a reati commessi nella vigenza della precedente disciplina, più severa**, il giudice comune è chiamato a sciogliere alcuni nodi applicativi, ben evidenziati nella loro problematicità dalla Relazione dell’**Ufficio del Ruolo e del Massimario della Corte di Cassazione**.

La relazione 20/2014 (v. documentazione allegata) evidenzia i seguenti profili:

- Effetti della sentenza sulle **condanne definitive**. La relazione richiama i due opposti orientamenti registrati nel tempo:
 - a) il giudice dell’esecuzione può rideterminare la pena, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità, con riguardo alla parte di pena in base interessata da tale dichiarazione (sono richiamati i casi recenti di illegittimità costituzionale di disposizioni penali di carattere “puramente” sanzionatorio);
 - b) la pena inflitta con condanna irrevocabile resta insensibile alla modificazione introdotta anche se più favorevole al reo.

- L’individuazione della norma incriminatrice applicabile nei **processi in corso**. La relazione sostiene che:
 - a) per le condotte poste in essere fino al 27.2.2006 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 49/2006), l’individuazione della legge più favorevole va effettuata avendo presente i trattamenti sanzionatori previsti dal d.P.R. 309/90 e il decreto legge n. 146/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 10/2014;
 - b) per le condotte poste in essere dal 28.2.2006, fino al giorno successivo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014 sulla Gazzetta Ufficiale, l’individuazione della legge più favorevole va effettuata avendo presente i trattamenti sanzionatori previsti dal DPR 309/90, la legge di conversione n. 49/2006 e il decreto legge n. 146/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 10/2014.Tali considerazioni valgono anche per la normativa applicabile alle condotte illecite oggi disciplinate dall’art. 73 TU. La normativa va applicata nella sua integralità, non essendo possibile combinare frammenti normativi (dalla legge incostituzionale e da quella vigente) e costruire così una terza legge di carattere intertemporale.

- Effetti della sentenza sui termini di **prescrizione** e di **custodia cautelare**. La relazione sostiene che:
 - sulla prescrizione
 - a) le ridotte sanzioni per le droghe leggere determinano termini ridotti in base alla normativa vigente;
 - b) per i fatti di lieve entità (art. 73, comma 5, TU), ora divenuti autonoma fattispecie di reato a seguito del decreto-legge 146/2013, occorre valutare caso per caso quale sia il regime più favorevole applicabile, con riferimento alle droghe leggere e a quelle pesanti, tenendo presente – anche rispetto alla precedente disciplina dell’art. 73, comma 5, TU -

che la diminuzione di pena per le attenuanti ad effetto speciale non rileva ai fini del computo della prescrizione.

- sulla custodia cautelare, per le condotte poste in essere nella vigenza della legge 46/2006

a) debbono essere applicati i termini cautelari di maggior favore per effetto della reviviscenza del precedente testo dell'art. 73 TU;

b) per i fatti di lieve entità, per le droghe pesanti è di maggior favore la disciplina ex decreto-legge 146/2013 (pena massima di 5 anni); per le droghe leggere è più favorevole la disciplina dell'originario TU (pena massima di 4 anni).

Sono richiamati i due opposti orientamenti della cassazione, rispettivamente favorevoli e contrari alla possibilità di applicare i più ridotti termini cautelari a seguito della diversa quantificazione della pena dovuta a modifiche normative (carattere sostanziale ovvero processuale delle misure cautelari).

La c.d. lieve entità (art. 73, comma 5, TU)

Come plasticamente illustrato dal quadro evolutivo dell'art. 73 del TU (v. *sopra*), il comma 5 della disposizione, tradizionalmente dedicato alla diminuzione di pena per i c.d. fatti di lieve entità, ha subito oltre alla modifica della legge Fini-Giovanardi anche la più recente modifica da parte del **DL 146/2013** che, si ricorda, ha trasformato la circostanza attenuante in un'autonoma fattispecie di reato, punita con la **reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 3.000 a 26.000 euro**.

La stessa **Corte costituzionale** sul punto afferma che «gli effetti del presente giudizio di legittimità costituzionale non riguardano in alcun modo la modifica disposta con il decreto legge n. 146 del 2013, sopra citato, in quanto stabilita con disposizione successiva a quella qui censurata e indipendente da quest'ultima».

Se dunque è vigente la nuova fattispecie relativa a fatti di lieve entità, il legislatore è chiamato comunque a **valutare se l'entità della pena prevista per tali fatti sia tuttora ragionevole e congrua**, tenendo conto che è venuta meno l'unificazione sanzionatoria tra droghe leggere e droghe pesanti.

Nella vigenza della **Fini-Giovanardi**, infatti, la differenza nel trattamento sanzionatorio della lieve entità era significativa:

	Pena base	Pena per lieve entità
Droghe leggere e droghe pesanti	Reclusione da 6 a 20 anni e multa da 26.000 a 260.000 euro	Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 3.000 a 26.000 euro

Oggi, con la ripristinata distinzione tra droghe leggere e pesanti, i fatti concernenti sostanze riconducibili alle tabelle II e IV (droghe leggere) non hanno un significativo sconto di pena in relazione alla lieve entità della violazione:

	Pena base	Pena per lieve entità
Droghe pesanti	Reclusione da 8 a 20 anni e multa da 25.822 a 258.228 euro	Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 3.000 a 26.000 euro
Droghe leggere	Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 5.164 a 77.468 euro	

Tali valutazioni sono state svolte anche dalla recente **sentenza n. 10514** del 28 febbraio 2014 - depositata il 5 marzo **2014 della Corte di Cassazione** (*che si allega alla Documentazione*), con la quale la Quarta sezione penale della Suprema Corte conferma l'autonomia del quinto comma rispetto alla dichiarazione di incostituzionalità, così argomentando:

«Occorre domandarsi se l'uniformazione del trattamento sanzionatorio relativo a ogni ipotesi di reato concernente sostanze stupefacenti (indipendentemente dalla relativa classificazione quali droghe c.d. leggere o pesanti), là dove le stesse siano riconducibili al paradigma della tenuità ("lieve entità") del fatto (uniformazione verosimilmente legata a motivi di coerenza rispetto al disegno generale della disciplina in vigore al tempo di emanazione della novella del dicembre del 2013), conservi una propria giustificazione anche in relazione a un quadro di riferimento generale (quale quello rinvenibile nella disciplina di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, tornata in vigore a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014) incline a distinguere con decisione il grado di offensività connesso alla commissione di reati concernenti il traffico di droghe c.d. leggere, rispetto a quello riguardante le droghe c.d. pesanti.

Infatti, mentre la disciplina delle c.d. ipotesi-base dei reati concernenti sostanze stupefacenti prevista dall'art. 73 ad oggi (tornata) in vigore, distingue, sul piano del trattamento sanzionatorio, i casi riguardanti il traffico delle droghe c.d. "pesanti" (per cui è prevista la pena da 8 a 20 anni di reclusione, oltre la multa) da quelli riferiti alle droghe c.d. "leggere" (punte con la reclusione da 2 a 6 anni, oltre la multa), nel caso in cui tali fatti – "per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze" – siano di lieve entità, la sanzione prevista (indipendentemente dalla natura, "pesante" o "leggera", della sostanza stupefacente) è quella della reclusione da 1 a 5 anni, oltre la multa.

Sul punto, ritiene il Collegio che **le discipline così risultanti**, in termini obiettivi, in forza dei testi "tornati" o "rimasti" in vigore, **ancora si prestino a un giudizio di persistente vicendevole compatibilità, non apparendo, il quadro complessivo offerto alla lettura dell'interprete (di là dalla sempre possibile soggettiva opinabilità delle singole valutazioni), minato da un'irragionevolezza di tale irriducibilità da prospettare un presumibile conflitto, della norma introdotta dal citato art. 2, con il parametro costituzionale di cui all'art. 3 della Costituzione».**

Il lavoro di pubblica utilità (art. 73, comma 5-ter)

La dichiarazione di **incostituzionalità** dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 272 del 2005 comporta la caducazione del **comma 5-bis** dell'art. 73, che prevedeva

– sempre per i **fatti di lieve entità** di cui al comma 5 – che se il **reato** era **commesso da persona tossicodipendente** il giudice potesse - con la sentenza di condanna o con il patteggiamento - su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, applicare al posto delle pene detentive e pecuniarie, la pena del **lavoro di pubblica utilità** (come prevista per i reati di competenza del giudice di pace). La disposizione disciplinava le modalità di svolgimento del lavoro, la sua durata e i suoi effetti stabilendo che il lavoro di pubblica utilità potesse sostituire la pena per non più di due volte.

Sulla disposizione incostituzionale poggia testualmente il **comma 5-ter** (“La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche...”), introdotto nell’art. 73 del TU dal recente decreto-legge n. 78 del 2013: si tratta della disposizione che **estende** la disciplina del comma 5-bis anche ai reati diversi da quelli relativi alla lieve entità, purché commessi dal tossicodipendente e nell’ambito della condanna a una pena detentiva non superiore a un anno.

Tale previsione, pur formalmente vigente perché non oggetto della pronuncia della Corte, presenta oggi **seri problemi applicativi** essendo venuta meno la previsione sulla quale poggiava.

La Relazione dell’**Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione** sul punto afferma che «Effetto indiretto della pronuncia di incostituzionalità del comma 5-bis è la **sostanziale inoperatività del successivo comma 5-ter**, come introdotto dal d.l. 1 luglio 2013, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 94, **atteso che è venuta meno la norma presupposta**».

In relazione a coloro che hanno commesso il fatto prima della pubblicazione della sentenza della Corte, e che legittimamente aspiravano tanto all’una quanto all’altra misura di lavoro di pubblica utilità, pare che l’interprete - per evitare effetti ***in malam partem***, trattandosi di “norme penali di favore” (applicazione di sanzione sostitutiva in luogo di pena detentiva) – debba consentire l’applicazione della disciplina più favorevole, ancorché dichiarata incostituzionale (comma 5-bis), o ancorché al momento svuotata del proprio oggetto (comma 5-ter). Anche in questo caso dovranno quindi applicarsi le considerazioni già svolte per il trattamento sanzionatorio delle droghe pesanti in relazione al *favor rei*.

Anche l’Ufficio del Massimario della Cassazione riconosce che «**il comma 5-ter può continuare ad essere applicato per le condotte poste in essere tra la data di entrata in vigore dello stesso e quella di pubblicazione della sentenza n. 32/2014**».

Gli illeciti amministrativi (art. 75)

La disposizione sugli illeciti amministrativi (art. 75, comma 1) continua a richiamare il comma 1-bis dell’art. 73 – ora caducato a seguito della sentenza – oltre ad alcune sezioni della tabella II, che ora hanno perso di significato.

Infatti, con la legge Fini Giovanardi era stato introdotto il comma 1-*bis* dell'art. 73 del testo unico, che puniva una serie di condotte relative a quantitativi di sostanze *a)* superiori a una dose individuata mediante decreti del Ministro della Salute, ovvero *b)* che per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale. Sempre la legge Fini Giovanardi aveva soppresso all'art. 75 del testo unico l'esplicita menzione della finalità di **uso personale** delle sostanze e stabilito semplicemente l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste "fuori dalle ipotesi di cui all'art. 73, comma 1-*bis*".

Con la sentenza della Corte è venuto meno il comma 1-*bis* dell'art. 73 - introdotto dall'art. 4-*bis* della "Fini-Giovanardi" - e dunque è **venuta meno la limitazione della punibilità** alle condotte concernenti quantitativi di sostanze superiori alla dose media giornaliera o che appaiano comunque destinati ad uso non esclusivamente personale. Tuttavia è rimasto immutato - in quanto non interessato dalla sentenza - il testo dell'art. 75, così come modificato dall'art. 4-*ter* della "Fini-Giovanardi"; l'art. 75 continua pertanto a stabilire il proprio ambito di applicazione con la clausola "fuori dalle ipotesi di cui all'art. 73, comma 1-*bis*" (vale a dire: fuori dalle ipotesi di una disposizione non più esistente).

Occorre pertanto valutare se, in ragione del mancato coordinamento tra le disposizioni vigenti, l'insieme delle sanzioni amministrative previste nei confronti del consumatore dall'art. 75 (e poi dal successivo art. 75-*bis*) risulti privo dei presupposti applicativi.

Occorre inoltre considerare se, con il venir meno dell'art. 73, comma 1-*bis*, le sanzioni penali interessino anche le condotte finalizzate all'uso personale delle sostanze.

Le tabelle di classificazione delle sostanze stupefacenti

Con la sentenza n. 32 del 2014 le tabelle di classificazione degli stupefacenti tornano ad essere 6, e non più 2; come detto (v. *sopra*), non sono più tabelle allegate al Testo Unico, bensì tabelle esterne, predisposte dal Ministero della Salute con le modalità descritte dall'art. 13. La reviviscenza della normativa anteriore alla Fini-Giovanardi comporta in questo caso la vigenza delle tabelle efficaci il giorno prima dell'entrata in vigore della legge n. 49/2006, di conversione del decreto-legge 272/2005.

Questa reviviscenza pone oggi due ordini di problemi:

- **persistono nel TU disposizioni che assumono come riferimento le due tabelle della Fini-Giovanardi**, disposizioni che non sono toccate dalla sentenza della Corte costituzionale. Si pensi, ad esempio, all'**art. 75 del TU**, sugli **illeciti amministrativi**, che al comma 1 così dispone: «*Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque*

detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell' articolo 14, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, salvo quanto previsto dalla lettera a), a una o più delle seguenti sanzioni amministrative [...]».

- il “recupero” delle tabelle del 2006 comporta che **tutte le sostanze introdotte nelle tabelle allegate al TU negli ultimi 8 anni sono prive di classificazione** e dunque il loro utilizzo potrebbe essere “tornato” lecito.

Si ricorda che la tabella n. 1 allegata al TU e inserita dall'art. 4-vicies ter, comma 32, del D.L. 272/2005, come convertito dalla c.d. Fini-Giovanardi è stata successivamente modificata dal D.M. 18 aprile 2007, dal D.M. 18 luglio 2007, dal D.M. 25 settembre 2007, dal D.M. 19 febbraio 2008, dal D.M. 11 giugno 2010, dal D.M. 16 giugno 2010, dal D.M. 11 maggio 2011, dal D.M. 2 agosto 2011, dal D.M. 29 dicembre 2011, dal D.M. 11 giugno 2012, dal D.M. 24 ottobre 2012, dal D.M. 10 dicembre 2012, dal D.M. 25 giugno 2013.

Alcuni ulteriori profili problematici legati alla sentenza della Corte

L'applicabilità delle disposizioni della legge 38 del 2010 sulle cure palliative e la terapia del dolore

La dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 272/2005, con conseguente caducazione di numerose disposizioni del TU stupefacenti (si pensi soprattutto a quelle oggetto dell'art. 4-vicies ter), in parte vanifica un intervento legislativo successivo alla Fini-Giovanardi, relativo all'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore: legge 15 marzo 2010, n. 38.

In particolare, l'articolo 10 della legge, dedicato alla semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore, novella varie disposizioni del TU stupefacenti.

Laddove tali novelle riguardavano disposizioni già modificate dalla Fini-Giovanardi, spetterà all'interprete chiarire caso per caso se la reviviscenza delle disposizioni anteriori alla riforma comporti l'**inapplicabilità di norme successive** a quelle impugnate. Infatti, le norme successive, rinviando a disposizioni caducate, vengono private del loro oggetto.

Solo per fare un esempio, l'art. 43 del TU è interamente sostituito dalla Fini-Giovanardi e successivamente puntualmente modificato dalla legge 38/2010, che tra l'altro vi inserisce un nuovo comma; la reviviscenza dell'art. 43 della lervolino-Vassalli determina il venir meno dell'oggetto dell'intervento del 2010, sostanzialmente facendo venir meno la previsione che consente di utilizzare il

semplice ricettario del servizio sanitario nazionale, in luogo del più complesso ricettario previsto per le sostanze stupefacenti, quando si debbano prescrivere farmaci particolare a pazienti affetti da dolore severo.

La caducazione della disciplina sulle modalità di prescrizione e vendita delle sostanze stupefacenti o psicotrope

La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4-vicies ter ha comportato la reviviscenza di ben 31 disposizioni del TU stupefacenti in vigore prima della conversione del decreto-legge 272/2005 (v. sopra apposta tabella).

Tra queste, alcune disposizioni riguardavano in particolare il titolo IV del TU, riguardante la distribuzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, descrivendo il ruolo tanto dei venditori (con particolare riferimento ai farmacisti) quanto degli acquirenti e dei somministratori (articoli da 38 a 45 del TU), mentre altre disposizioni oggetto della sentenza riguardano la documentazione che tali soggetti devono curare e conservare (art. 60 e ss).

Il "salto all'indietro" della normativa sta ponendo immediati problemi pratici ad alcune categorie professionali.

Si ricorda, a titolo di esempio, che la Federazione degli Ordini dei Farmacisti (Fofi) e Federfarma hanno il 3 marzo scorso chiesto al Ministro della salute chiarimenti in relazione alla normativa applicabile.

In particolare, le associazioni di categoria hanno rilevato che alla luce della sentenza della Corte costituzionale «appare ora più che arduo comprendere se e quali norme debbano essere considerate vigenti ovvero modificate o, addirittura, soppresse». Un problema non di poco conto per i farmacisti, considerato che gli articoli bocciati dalla Consulta contenevano anche norme che disciplinano il servizio di assistenza farmaceutica, con particolare riguardo alla classificazione dei medicinali stupefacenti e alle loro modalità di prescrizione, dispensazione e registrazione. Trattasi, peraltro – sottolinea Federfarma –, di disposizioni successivamente anche modificate in occasione della emanazione della normativa sulla terapia del dolore, di cui alla legge n. 38/2010, e integrate, per di più, da decreti ministeriali attuativi, aspetto che rende ancora più difficile per i farmacisti capire quali siano le norme oggi da seguire".

Documentazione

Corte costituzionale

Sentenza n. 32 del 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Gaetano	SILVESTRI	Presidente
-	Luigi	MAZZELLA	Giudice
-	Sabino	CASSESE	"
-	Giuseppe	TESAURO	"
-	Paolo Maria	NAPOLITANO	"
-	Giuseppe	FRIGO	"
-	Alessandro	CRISCUOLO	"
-	Paolo	GROSSI	"
-	Giorgio	LATTANZI	"
-	Aldo	CAROSI	"
-	Marta	CARTABIA	"
-	Sergio	MATTARELLA	"
-	Mario Rosario	MORELLI	"
-	Giancarlo	CORAGGIO	"
-	Giuliano	AMATO	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, promosso dalla Corte di cassazione, sezione terza penale, con ordinanza dell'11 giugno 2013, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2013.

Visti l'atto di costituzione di M.V., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Michela Porcile e Giovanni Maria Flick per M.V. e l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza depositata in data 11 giugno 2013 (r.o. n. 227 del 2013), la Corte di cassazione, terza sezione penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione.

Più precisamente, la rimettente ha dubitato della legittimità costituzionale del citato art. 4-bis «nella parte in cui ha modificato l'art. 73 del testo unico sulle sostanze stupefacenti di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e segnatamente nella parte in cui, sostituendo i commi 1 e 4 dell'art. 73, parifica ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dal previgente art. 14 a quelle di cui alle tabelle I e III, e conseguentemente eleva le sanzioni per le prime della pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 ad euro 77.468 a quella della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 ad euro 260.000». Parimenti, la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-vicies ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6) «nella parte in cui sostituisce gli artt. 13 e 14 del d.P.R. 309 del 1990, unificando le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti, ed in particolare includendo la cannabis e i suoi prodotti nella prima di tali tabelle».

1.1.– La Corte di cassazione ha premesso di essere investita del ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento, che aveva dichiarato V.M. colpevole del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), in relazione alla ricezione e al trasporto di kg 3,860 di sostanza stupefacente di tipo hashish, condannando l'imputato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di quattro anni di reclusione ed euro ventiseimila di multa. Ritenuti infondati i motivi di ricorso concernenti la prova della colpevolezza e la concessione dell'attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte riteneva rilevante il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dalla difesa in relazione ai citati artt. 4-bis e 4-vicies ter, avuto riguardo al motivo di ricorso con il quale è stata chiesta la riduzione

della pena in modo da ottenere il beneficio della relativa sospensione condizionale. A tale proposito, il giudice di legittimità ha rimarcato che, dovendosi ritenere plausibile la fissazione della pena in misura prossima al minimo edittale, l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale avrebbe effettivamente consentito di ridurre la pena nei limiti previsti per la concessione dell'invocata sospensione condizionale. Infatti, secondo la rimettente, la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni che hanno sostituito, in tutto o in parte, e (a suo avviso) conseguentemente abrogato le corrispondenti disposizioni e norme del d.P.R. n. 309 del 1990, determinerebbe la reviviscenza del più favorevole trattamento sanzionatorio previgente, che stabiliva la pena edittale della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 a euro 77.468 per i fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, anziché quella attuale della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro ventiseimila a euro duecentosessantamila. In particolare, la Corte di cassazione si è richiamata alla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 314 del 2009 e n. 108 del 1986), secondo cui l'accertamento della invalidità di una norma abrogatrice e la sua dichiarazione di illegittimità da parte della Corte costituzionale, specialmente se per vizi di forma o procedurali, comporta la caducazione dell'effetto abrogativo e il conseguente ripristino della norma abrogata.

Ha precisato, inoltre, il Collegio rimettente che il deteriore trattamento sanzionatorio quale stabilito dal citato art. 4-bis, sospettato di illegittimità costituzionale, trova il suo presupposto nell'unificazione delle tabelle che identificano le sostanze stupefacenti, con inclusione della cannabis nella prima di esse, insieme alle cosiddette "droghe pesanti": ciò determinerebbe, pertanto, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale anche dell'art. 4-vicies ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6), del citato d.l. n. 272 del 2005, che tale unificazione ha operato sostituendo il previgente testo degli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 309 del 1990.

1.2.– La Corte di cassazione ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei predetti artt. 4-bis e 4-vicies ter in relazione all'art. 77, secondo comma, Cost., in quanto mancherebbe il requisito della omogeneità tra le norme originarie del decreto-legge e quelle introdotte nella legge di conversione. In proposito, i rimettenti hanno rammentato la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 22 del 2012), secondo cui sussiste nel nostro ordinamento detto principio costituzionale di necessaria omogeneità, in quanto l'art. 77, secondo comma, Cost. istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario, anche sotto il profilo della particolare rapidità e accelerazione dei tempi. La sussistenza del predetto principio risulterebbe poi confermata dal regolamento del Senato della Repubblica e dai messaggi e dalle lettere del Presidente della Repubblica, da questi inviate alle Camere. Quando venga spezzato il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione, non sussisterebbe una illegittimità delle disposizioni introdotte nella legge di conversione per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza delle norme eterogenee, ma una illegittimità per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di

convertire un decreto-legge (sentenza n. 355 del 2010). Sarebbe, quindi, preclusa la possibilità di inserire, nella legge di conversione, emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario, in quanto si tratta di una legge «funzionalizzata e specializzata» che non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine eterogenei: in tale ultimo caso il limite all'introduzione di ulteriori disposizioni in sede di conversione è rappresentato dal rispetto della ratio del decreto-legge (ordinanza n. 34 del 2013).

L'applicazione di tali principi al caso di specie deve, secondo i rimettenti, portare a ritenere insussistente il requisito dell'omogeneità dei censurati artt. 4-bis e 4-vicies ter rispetto alle norme originarie contenute nel decreto-legge. Le finalità di quest'ultimo, infatti, sarebbero state quelle di: rafforzare le forze di polizia e la funzionalità del Ministero dell'interno per prevenire e combattere la criminalità organizzata e il terrorismo nazionale e internazionale; garantire il finanziamento per le olimpiadi invernali; favorire il recupero dei tossicodipendenti detenuti; assicurare il diritto di voto degli italiani residenti all'estero. Pur nella pluralità degli scopi si sarebbe potuta ravvisare una sostanziale omogeneità finalistica del decreto-legge, ravvisabile nella comunanza di ratio delle disposizioni, quella di garantire l'effettivo e sicuro svolgimento delle olimpiadi invernali.

In ogni caso, le norme originarie riguardavano non la disciplina delle sostanze stupefacenti, ma lo specifico e circoscritto tema dell'esecuzione delle pene detentive nei confronti dei tossicodipendenti recidivi con un programma terapeutico in corso. Nei confronti di questi ultimi, infatti, l'allora recentissima legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), cosiddetta "legge ex Cirielli", con il suo art. 8 aveva aggiunto l'art. 94-bis al d.P.R. n. 309 del 1990 – riducendo da quattro a tre anni la pena massima che, per i recidivi, consentiva l'affidamento in prova per l'attuazione di un programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza – e con l'art. 9 aveva aggiunto la lettera c) al comma 9 dell'art. 656 del codice di procedura penale, escludendo la sospensione della esecuzione della pena per i recidivi, compresi i tossicodipendenti con in corso un programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza o alcooldipendenza. Il Governo, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire l'efficacia dei citati programmi di recupero anche in caso di recidivi, con l'art. 4 del d.l. n. 272 del 2005 aveva perciò abrogato il predetto art. 94-bis e aveva modificato l'art. 656, comma 9, lettera c), cod. proc. pen., ripristinando la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dei tossicodipendenti con un programma terapeutico in atto, anche se recidivi.

La rimettente ha quindi rimarcato la profonda distonia di contenuto, finalità e ratio del decreto-legge rispetto alle nuove norme introdotte in sede di conversione, ciò non solo in riferimento alla ratio complessiva dell'intervento governativo – che era quella di garantire sotto l'aspetto finanziario e di polizia l'effettivo e sicuro svolgimento delle olimpiadi invernali, ma anche rispetto alle specifiche previsioni normative contenute nell'art. 4 citato. Questa, infatti, è l'unica disposizione che presenta un labile riferimento al tema degli stupefacenti, ma riguarda esclusivamente l'esecuzione della pena dei

recidivi già condannati, come può desumersi dal titolo della disposizione e dal preambolo del provvedimento d'urgenza, in cui si dichiara espressamente che la ratio e la finalità dell'intervento sono quelle di «garantire l'efficacia dei programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze anche in caso di recidiva». Con la legge di conversione, invece, all'art. 4 sono stati fatti seguire ben ventitre articoli aggiuntivi, composti da numerosissimi commi con relativi allegati, che non hanno apportato modifiche funzionalmente interrelate con le previsioni originarie, ma hanno piuttosto completamente ridisegnato l'apparato repressivo in materia di stupefacenti, sostituendo l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e incidendo in modo pervasivo sul sistema classificatorio delle sostanze psicotrope, così da pervenire alla equiparazione tra cosiddette "droghe leggere" e "droghe pesanti".

Secondo la Corte di cassazione non potrebbe, quindi, ravvisarsi alcuna omogeneità materiale o teleologica tra la disposizione abrogatrice di cui all'art. 4 del decreto d'urgenza e la riforma organica del testo unico sugli stupefacenti realizzata con la legge di conversione. Né, ad avviso del giudice di legittimità, la mera circostanza che l'art. 4, comma 1, del decreto d'urgenza richiami il d.P.R. n. 309 del 1990, per sopprimere la disposizione di cui all'art. 94-bis, potrebbe legittimare l'intera riscrittura del testo unico sugli stupefacenti, posto che, altrimenti, si sarebbe potuto riscrivere, con apposito "maxi-emendamento" d'aula, (saltando, quindi, l'esame in sede referente), tutta la disciplina dell'esecuzione penale, posto che veniva richiamato anche l'art. 656 cod. proc. pen. In tal modo, ad avviso dei rimettenti, si finirebbe per consentire ad ogni Governo, e alla sua maggioranza, di approfittare di qualsiasi effimera emergenza per riformare interi settori dell'ordinamento, strumentalizzando la speciale procedura privilegiata prevista per la legge di conversione, che costituisce, invece, una fonte funzionale e specializzata.

Ad avviso del Collegio rimettente, pertanto, il legislatore, con l'introduzione delle nuove norme e, in particolare, di quelle, poste dagli artt. 4-bis e 4-vicies ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6), avrebbe travalicato i limiti della potestà emendativa del Parlamento, quali tracciati dalle citate sentenze della Corte costituzionale.

A riprova della disomogeneità delle norme impugnate, la Corte di cassazione ha citato il parere espresso dal Comitato per la legislazione della Camera nella seduta del 1° febbraio 2006, come pure le opinioni manifestate da diversi parlamentari della minoranza in sede di dibattito sulla legge di conversione, sia al Senato sia alla Camera. Del resto, hanno rimarcato i giudici rimettenti, la disomogeneità delle nuove norme deve ritenersi ammessa ed enunciata dalla stessa legge di conversione, che ha dovuto modificare il titolo del decreto-legge per rendere conto del nuovo contenuto ivi introdotto: sono state aggiunte, infatti, le parole «e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309».

La Corte rimettente ha poi evidenziato che, pur essendo prospettata una violazione procedurale ai sensi dell'art. 77, secondo comma, Cost., ciò nondimeno una eventuale pronuncia di accoglimento potrebbe incidere non sulle disposizioni, ma sulle singole norme introdotte dalla legge di conversione che, da un lato, sono totalmente estranee

all'oggetto e alla ratio del decreto-legge e, dall'altro, assumono rilevanza nel giudizio a quo. Si tratterebbe, segnatamente, delle norme che – sostituendo i commi 1 e 4 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e unificando le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti – parificano ai fini sanzionatori le sostanze di cui alle tabelle II e IV (tra le quali l'hashish), previste dal previgente art. 14 dello stesso d.P.R., a quelle di cui alle precedenti tabelle I e III e, conseguentemente, elevano le sanzioni per le prime.

1.3.– In via subordinata, la Corte di cassazione ha poi sollevato questione di legittimità costituzionale dei medesimi artt. 4-bis e 4-vicies ter negli stessi limiti di cui sopra, per difetto del requisito della necessità ed urgenza ai sensi dell'art. 77, secondo comma, Cost.

Secondo la rimettente, qualora la Corte costituzionale dovesse disattendere le conclusioni in punto di disomogeneità delle norme impugnate, rispetto al contenuto e alla ratio del decreto-legge, e si dovessero ritenere le medesime non del tutto eterogenee rispetto al decreto-legge, dovrebbe allora sindacarsi la sussistenza, per le nuove norme introdotte, dei citati requisiti di necessità ed urgenza, ritenuti in tal caso necessari dalla sentenza n. 355 del 2010 di questa Corte. Del resto, il Collegio rimettente evidenzia come altra giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007) abbia osservato che la legge di conversione non sana i vizi del decreto d'urgenza, in sede di sua conversione, di tal che non possano introdursi disposizioni che non abbiano collegamento con le ragioni di necessità ed urgenza legittimanti l'intervento governativo.

1.4.– Il Collegio rimettente ha ritenuto, viceversa, assorbita la terza eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa, per contrasto delle medesime norme di cui sopra con l'art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla decisione quadro n. 2004/757/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 25 ottobre 2004 (Decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti) – che esigerebbe una disciplina differenziata in ragione della diversa pericolosità delle tipologie di sostanze stupefacenti e psicotrope – e con il principio di proporzionalità delle pene di cui all'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2.– Con atto depositato in data 19 novembre 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto nel giudizio, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili o infondate.

2.1.– In primo luogo, l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilità delle questioni, in quanto la rimettente avrebbe omesso di considerare la possibilità di adeguare il trattamento sanzionatorio alla fattispecie concreta mediante l'applicazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.

2.2.– Nel merito la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri ha ritenuto palesemente infondate le questioni sollevate, in quanto l'originario decreto-legge avrebbe già contenuto disposizioni in materia di tossicodipendenza, di tal che le norme introdotte in sede di conversione si sarebbero dovute considerare in linea con la ratio e con la finalità dell'intervento governativo, rispondendo anche ad una esigenza di straordinaria urgenza e necessità nel disciplinare una materia di fondamentale importanza ai fini della tutela della salute individuale e collettiva, nonché ai fini della salvaguardia della sicurezza pubblica, attraverso il rigoroso e fermo contrasto al traffico e allo spaccio degli stupefacenti e del recupero dei tossicodipendenti, anche in caso di recidiva.

3.– Con memoria depositata in data 18 novembre 2013, V.M., imputato nel procedimento penale pendente in Cassazione, si è costituito in giudizio, insistendo perché vengano accolte le sollevate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 2006, ulteriormente illustrando i motivi già esposti dalla Corte di cassazione, in relazione alla violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., sia per difetto di omogeneità materiale e teleologica rispetto a contenuto, finalità e ratio dell'originario testo del decreto-legge, sia, in via subordinata, per difetto dei requisiti di necessità e urgenza. In ultimo, la parte ha rimarcato che l'impugnato art. 4-bis si pone inoltre in duplice contrasto con il diritto dell'Unione europea, in quanto violerebbe sia l'art. 4 della citata decisione quadro n. 2004/757/GAI sia l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.– In data 10 febbraio 2014, la difesa dell'imputato ha depositato note di discussione, con le quali ha rimarcato che l'Avvocatura generale dello Stato, nel ritenere sussistente un nesso tra l'art. 4 originariamente contenuto nel decreto governativo e le disposizioni oggi impugnate, avrebbe confuso l'oggetto di diritto sostanziale (la disciplina che individua e punisce le violazioni alla disciplina sugli stupefacenti) con il soggetto (cioè il condannato tossicodipendente): l'art. 4, infatti, avrebbe riguardato quest'ultimo, vale a dire il soggetto, mentre le norme introdotte dalla legge di conversione avrebbero inciso sul primo, id est l'oggetto. Nel ribadire e richiamare le argomentazioni già esposte in punto di fondatezza della questione di legittimità costituzionale, la difesa ha altresì evidenziato che l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, si è basata sull'erroneo presupposto che la Corte di cassazione potesse applicare nella specie la disposizione di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990: il giudice di legittimità, invece, ha espressamente ritenuto infondati i motivi di ricorso relativi al riconoscimento del fatto di lieve entità, contestualmente considerando congrua, specifica e adeguata la motivazione della sentenza impugnata che lo escludeva.

Considerato in diritto

1.– La Corte di cassazione, terza sezione penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione.

Ad avviso del Collegio rimettente, le disposizioni impugnate, introdotte dalla legge di conversione, mancherebbero del requisito di omogeneità con quelle originarie del decreto-legge. Detto requisito, infatti, è richiesto dall'art. 77, secondo comma, Cost. che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 22 del 2012), istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario. La legge di conversione, pertanto, rappresenta una legge «funzionalizzata e specializzata» che non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine eterogenei (ordinanza n. 34 del 2013), ma ammette soltanto disposizioni che siano coerenti con quelle originarie o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico.

Nella specie, ha osservato il Collegio rimettente, le disposizioni originariamente contenute nel decreto-legge riguardavano la sicurezza e i finanziamenti per le Olimpiadi invernali (che di lì a poco si sarebbero svolte a Torino), la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno e il recupero di tossicodipendenti recidivi. Invece, le disposizioni impugnate, introdotte con la sola legge di conversione, non avrebbero nessuna correlazione con le prime, in quanto volte ad attuare una radicale e complessiva riforma del testo unico sugli stupefacenti e del trattamento sanzionatorio dei reati ivi contenuti.

In particolare, ha osservato la Corte di cassazione, il citato artt. 4-bis – modificando l'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) – ha previsto una medesima cornice edittale per le violazioni concernenti tutte le sostanze stupefacenti, unificando il trattamento sanzionatorio che, in precedenza, era differenziato a seconda che i reati avessero per oggetto le sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle II e IV (cosiddette “droghe leggere”) ovvero quelle incluse nelle tabelle I e III (cosiddette “droghe pesanti”): la legge di conversione, infatti, con l'art. 4-vicies ter ha parallelamente modificato il precedente sistema tabellare stabilito dagli artt. 13 e 14 dello stesso d.P.R. n. 309 del 1990, includendo nella nuova tabella I gli stupefacenti che prima erano distinti in differenti gruppi.

Per effetto di tali modifiche le sanzioni per i reati concernenti le cosiddette “droghe leggere” e, in particolare, i derivati dalla cannabis, precedentemente stabilite

nell'intervallo edittale della pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 ad euro 77.468, sono state elevate, prevedendosi la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 ad euro 260.000.

Considerata la profonda distonia di contenuto, finalità e ratio del decreto-legge rispetto alle citate nuove norme introdotte in sede di conversione, i rimettenti reputano che sia stato violato l'art. 77, secondo comma, Cost. sotto il profilo del difetto del requisito di omogeneità ovvero del nesso di interrelazione funzionale richiesto dalla citata disposizione costituzionale.

In via subordinata, tuttavia, la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei medesimi artt. 4-bis e 4-vicies ter, per difetto del requisito della necessità ed urgenza, richiesto dal medesimo art. 77, secondo comma, Cost. Secondo i rimettenti, infatti, qualora la Corte costituzionale dovesse disattendere le conclusioni in punto di disomogeneità delle norme impugnate, rispetto al contenuto e alla ratio del decreto-legge, e dovesse ritenere le medesime non del tutto eterogenee rispetto a questo, allora, poiché la legge di conversione non sana i vizi del decreto (sentenze n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007), non potrebbe considerarsi legittima l'introduzione, in sede di conversione, di disposizioni che non abbiano collegamento con le ragioni di necessità ed urgenza legittimanti l'intervento governativo, ragioni evidentemente insussistenti nella specie.

2.– In via preliminare, in ordine alle deduzioni della parte privata, deve osservarsi che – ferma l'ammissibilità del suo intervento, in quanto persona imputata nel procedimento a quo e, quindi, parte del giudizio (ex plurimis, sentenze n. 304 del 2011, n. 138 del 2010 e n. 263 del 2009) – esse introducono profili di illegittimità costituzionale non prospettati nell'ordinanza di rimessione, in vista di un ampliamento del thema decidendum. Nella memoria di costituzione, infatti, viene dedotta anche una duplice violazione della normativa dell'Unione europea, in relazione sia alla decisione quadro n. 2004/757/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 25 ottobre 2004 (Decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti), sia all'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Va rilevato, invero, che si tratta di un percorso argomentativo e di una eccezione difensiva già ritenuti manifestamente infondati dalla Corte di cassazione e che la disamina di tale profilo non può ritenersi ammissibile nel presente giudizio incidentale, in quanto la parte privata costituita non può estendere i limiti della questione, quali precisati nell'ordinanza di rimessione dal giudice a quo (ex plurimis, sentenze n. 56 del 2009, n. 86 del 2008, n. 174 del 2003). Ciò a prescindere dalla carente indicazione delle disposizioni costituzionali rispetto alle quali la normativa dell'Unione europea assumerebbe rilevanza nel presente giudizio.

3.– In punto di ammissibilità delle questioni sollevate dalla Corte di cassazione, deve osservarsi che l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito il difetto di rilevanza delle medesime, in quanto il giudice a quo avrebbe ommesso di sperimentare la possibilità di adeguare il trattamento sanzionatorio alle differenti tipologie di

stupefacenti, attraverso l'applicazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, che prevede pene più miti per i fatti di lieve entità.

L'eccezione non è fondata, in quanto la Corte di cassazione ha espressamente precisato, nel corpo stesso della sua ordinanza, che la Corte d'appello di Trento ha fornito congrua, specifica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali non è riconoscibile nella specie il fatto di lieve entità, ai sensi del citato art. 73, comma 5.

È appena il caso di aggiungere che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta evidente che nessuna incidenza sulle questioni sollevate possono esplicitare le modifiche apportate all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 dall'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.10. Trattandosi di *ius superveniens* che riguarda disposizioni non applicabili nel giudizio a quo, non si ravvisa la necessità di una restituzione degli atti al giudice rimettente, dal momento che le modifiche, intervenute medio tempore, concernono una disposizione di cui è già stata esclusa l'applicazione nella specie, e sono tali da non influire sullo specifico vizio procedurale lamentato dal giudice rimettente in ordine alla formazione della legge di conversione n. 49 del 2006, con riguardo a disposizioni differenti. Inoltre, gli effetti del presente giudizio di legittimità costituzionale non riguardano in alcun modo la modifica disposta con il decreto-legge n. 146 del 2013, sopra citato, in quanto stabilita con disposizione successiva a quella qui censurata e indipendente da quest'ultima.

4.– Nel merito, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, come convertito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 2006, è fondata in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto-legge e quelle impuginate, introdotte nella legge di conversione.

4.1.– In proposito va richiamata la giurisprudenza di questa Corte, con particolare riguardo alla sentenza n. 22 del 2012 e alla successiva ordinanza n. 34 del 2013, nella quale si è chiarito che la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge. Ciò in ossequio, prima ancora che a regole di buona tecnica normativa, allo stesso art. 77, secondo comma, Cost., il quale presuppone «un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario» (sentenza n. 22 del 2012).

La legge di conversione – per l'approvazione della quale le Camere, anche se sciolte, si riuniscono entro cinque giorni dalla presentazione del relativo disegno di legge (art. 77, secondo comma, Cost.) – segue un iter parlamentare semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi, che si giustificano alla luce della sua natura di legge funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento

avente forza di legge, emanato provvisoriamente dal Governo e valido per un lasso temporale breve e circoscritto.

Dalla sua connotazione di legge a competenza tipica derivano i limiti alla emendabilità del decreto-legge. La legge di conversione non può, quindi, aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, come del resto prescrivono anche i regolamenti parlamentari (art. 96-bis del Regolamento della Camera dei Deputati e art. 97 del Regolamento del Senato della Repubblica, come interpretato dalla Giunta per il regolamento con il parere dell'8 novembre 1984). Diversamente, l'iter semplificato potrebbe essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. Pertanto, l'inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, o alle finalità di quest'ultimo, determina un vizio della legge di conversione in parte qua.

È bene sottolineare che la richiesta coerenza tra il decreto-legge e la legge di conversione non esclude, in linea generale, che le Camere possano apportare emendamenti al testo del decreto-legge, per modificare la normativa in esso contenuta, in base alle valutazioni emerse nel dibattito parlamentare; essa vale soltanto a scongiurare l'uso improprio di tale potere, che si verifica ogniqualvolta sotto la veste formale di un emendamento si introduca un disegno di legge che tenda a immettere nell'ordinamento una disciplina estranea, interrompendo il legame essenziale tra decreto-legge e legge di conversione, presupposto dalla sequenza delineata dall'art. 77, secondo comma, Cost.

Ciò vale anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo, come quello di specie. In relazione a questa tipologia di atti – che di per sé non sono esenti da problemi rispetto al requisito dell'omogeneità (sentenza n. 22 del 2012) – ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso.

Nell'ipotesi in cui la legge di conversione spezzi la suddetta connessione, si determina un vizio di procedura, mentre resta ovviamente salva la possibilità che la materia regolata dagli emendamenti estranei al decreto-legge formi oggetto di un separato disegno di legge, da discutersi secondo le ordinarie modalità previste dall'art. 72 Cost.

L'eterogeneità delle disposizioni aggiunte in sede di conversione determina, dunque, un vizio procedurale delle stesse, che come ogni altro vizio della legge spetta solo a questa Corte accertare. Si tratta di un vizio procedurale peculiare, che per sua stessa natura può essere evidenziato solamente attraverso un esame del contenuto sostanziale delle singole disposizioni aggiunte in sede parlamentare, posto a raffronto con l'originario decreto-legge. All'esito di tale esame, le eventuali disposizioni intruse risulteranno affette da vizio di formazione, per violazione dell'art. 77 Cost., mentre saranno fatte salve tutte le componenti dell'atto che si pongano in linea di continuità sostanziale, per materia o per finalità, con l'originario decreto-legge.

4.2.– Nel caso di specie, dunque, la Corte è chiamata a verificare se il contenuto delle disposizioni impugnate, introdotte in fase di conversione, sia funzionalmente

correlato al decreto-legge n. 272 del 2005, al fine di giudicare il corretto uso del potere di conversione ex art. 77, secondo comma, Cost. da parte delle Camere.

A tal fine va osservato che le norme originarie contenute nel decreto-legge riguardano l'assunzione di personale della Polizia di Stato (art. 1), misure per assicurare la funzionalità all'Amministrazione civile dell'interno (art. 2), finanziamenti per le olimpiadi invernali (art. 3), il recupero dei tossicodipendenti detenuti (art. 4) e il diritto di voto degli italiani residenti all'estero (art. 5).

Come può facilmente rilevarsi, e come del resto ha osservato l'Avvocatura dello Stato, l'unica previsione alla quale, in ipotesi, potrebbero riferirsi le disposizioni impugnate introdotte dalla legge di conversione, è l'art. 4, la cui connotazione finalistica era ed è quella di impedire l'interruzione del programma di recupero di determinate categorie di tossicodipendenti recidivi.

Nei confronti di questi ultimi era, infatti, intervenuta l'allora recentissima legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), cosiddetta "legge ex Cirielli", che con il suo art. 8 aveva aggiunto l'art. 94-bis al d.P.R. n. 309 del 1990, riducendo così da quattro a tre anni la pena massima che, per i recidivi, consentiva l'affidamento in prova per l'attuazione di un programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza; inoltre, l'art. 9 della medesima legge aveva aggiunto la lettera c) al comma 9 dell'art. 656 del codice di procedura penale, escludendo la sospensione della esecuzione della pena per i recidivi, anche se tossicodipendenti inseriti in un programma terapeutico di recupero.

Il Governo, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire l'efficacia dei citati programmi di recupero anche in caso di recidivi, con l'art. 4 del d.l. n. 272 del 2005 aveva perciò abrogato il predetto art. 94-bis e aveva modificato l'art. 656, comma 9, lettera c), cod. proc. pen., ripristinando la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dei tossicodipendenti con un programma terapeutico in atto alle condizioni precedentemente previste.

L'art. 4 contiene, pertanto, norme di natura processuale, attinenti alle modalità di esecuzione della pena, il cui fine è quello di impedire l'interruzione dei programmi di recupero dalla tossicodipendenza. Esse riguardano, cioè, la persona del tossicodipendente e perseguono una finalità specifica e ben determinata: il suo recupero dall'uso di droghe, qualunque reato egli abbia commesso, sia esso in materia di stupefacenti o non.

Non così le impugnate disposizioni di cui agli artt. 4-bis e 4-vicies ter, introdotte dalla legge di conversione, le quali invece riguardano gli stupefacenti e non la persona del tossicodipendente. Inoltre, esse sono norme a connotazione sostanziale, e non processuale, perché dettano la disciplina dei reati in materia di stupefacenti.

Si tratta, dunque, di fattispecie diverse per materia e per finalità, che denotano la evidente estraneità delle disposizioni censurate, aggiunte in sede di conversione, rispetto ai contenuti e alle finalità del decreto-legge in cui sono state inserite.

4.3.– Tra gli elementi sintomatici che confermano tale conclusione, si può richiamare la circostanza che lo stesso Parlamento ha dovuto modificare, in sede di conversione, il titolo originario del decreto-legge, ampliandolo con l'aggiunta delle parole «e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309», per includervi la materia disciplinata dalle disposizioni introdotte solo con la legge di conversione. Ciò è indice del fatto che lo stesso legislatore ha ritenuto che le innovazioni introdotte con la legge di conversione non potevano essere ricomprese nelle materie già disciplinate dal decreto-legge medesimo e risultanti dal titolo originario di quest'ultimo.

D'altra parte, non meno significativo è il parere espresso dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati (nella seduta del 1° febbraio 2006) sul disegno di legge C. 6297 di conversione in legge del decreto-legge n. 272 del 2005. In tale parere si rileva che il disegno di legge «reca un contenuto i cui elementi di eterogeneità – peraltro già originariamente presenti nella originaria formulazione di 5 articoli [...] – sono stati notevolmente accentuati a seguito dell'inserimento, durante il procedimento di conversione presso il Senato, di una vasta mole di ulteriori disposizioni (recate in 25 nuovi articoli) riguardanti principalmente, ma non esclusivamente, misure di contrasto alla diffusione degli stupefacenti, mutate da un disegno di legge da tempo all'esame del Senato (S. 2953)».

4.4.– Del resto, la disomogeneità delle disposizioni impugnate rispetto al decreto-legge da convertire assume caratteri di assoluta evidenza, anche alla luce della portata della riforma recata dagli impugnati artt. 4-bis e 4-vicies ter e della delicatezza e complessità della materia incisa dagli stessi.

Infatti, benché contenute in due soli articoli, le modifiche introdotte nell'ordinamento apportano una innovazione sistematica alla disciplina dei reati in materia di stupefacenti, sia sotto il profilo delle incriminazioni sia sotto quello sanzionatorio, il fulcro della quale è costituito dalla parificazione dei delitti riguardanti le droghe cosiddette "pesanti" e di quelli aventi ad oggetto le droghe cosiddette "leggere", fattispecie differenziate invece dalla precedente disciplina.

Una tale penetrante e incisiva riforma, coinvolgente delicate scelte di natura politica, giuridica e scientifica, avrebbe richiesto un adeguato dibattito parlamentare, possibile ove si fossero seguite le ordinarie procedure di formazione della legge, ex art. 72 Cost.

Si aggiunga che un intervento normativo di simile rilievo – che, non a caso, faceva parte di un autonomo disegno di legge S. 2953 giacente da tre anni in Senato in attesa dell'approvazione – ha finito, invece, per essere frettolosamente inserito in un "maxi-emendamento" del Governo, interamente sostitutivo del testo del disegno di legge di conversione, presentato direttamente nell'Assemblea del Senato e su cui il Governo medesimo ha posto la questione di fiducia (nella seduta del 25 gennaio 2006), così precludendo una discussione specifica e una congrua deliberazione sui singoli aspetti della disciplina in tal modo introdotta.

Inoltre, per effetto del "voto bloccato" che la questione di fiducia determina ai sensi delle vigenti procedure parlamentari, è stato anche impedito ogni possibile intervento

sul testo presentato dal Governo, dal momento che all'oggetto della questione di fiducia, non possono essere riferiti emendamenti, sub-emendamenti o articoli aggiuntivi e che su tale oggetto è altresì vietata la votazione per parti separate.

Né la seconda e definitiva lettura presso l'altro ramo del Parlamento ha consentito successivamente di rimediare a questa mancanza, visto che anche in quel caso il Governo ha posto, nella seduta del 6 febbraio 2006, la questione di fiducia sul testo approvato dal Senato, obbligando così l'Assemblea della Camera a votarlo "in blocco".

Va inoltre osservato che la presentazione in aula da parte del Governo di un maxi-emendamento al disegno di legge di conversione non ha consentito alle Commissioni di svolgere in Senato l'esame referente richiesto dal primo comma dell'art. 72 Cost.

Per di più, l'imminente fine della legislatura (intervenuta con il d.P.R. 11 febbraio 2006, n. 32, recante «Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati») e l'assoluta urgenza di convertire alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge originario, tra cui quelle riguardanti la sicurezza e il finanziamento delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, impedivano di fatto allo stesso Presidente della Repubblica di fare uso della facoltà di rinvio delle leggi ex art. 74 Cost., non disponendo, tra l'altro, di un potere di rinvio parziale.

In questo senso sono, infatti, i rilievi contenuti nei ripetuti interventi da parte del Presidente della Repubblica – lettera inviata il 27 dicembre 2013 ai Presidenti del Senato e della Camera, sulle modalità di svolgimento dell'iter parlamentare di conversione in legge del decreto-legge c.d. "salva Roma" (decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126); lettera inviata il 23 febbraio 2012 ai Presidenti del Senato e della Camera; lettera inviata il 22 febbraio 2011 ai Presidenti del Senato e della Camera; messaggio inviato alle Camere il 29 marzo 2002) – e, recentemente, anche da parte del Presidente del Senato (comunicato del Presidente del Senato inviato il 28 dicembre 2013), interventi tutti volti a segnalare l'abuso dell'istituto del decreto-legge e, in particolare, l'uso improprio dello strumento della legge di conversione, in violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost.

Ben si comprende, pertanto, proprio alla luce di quanto accaduto nel caso di specie, come il rispetto del requisito dell'omogeneità e della interrelazione funzionale tra disposizioni del decreto-legge e quelle della legge di conversione ex art. 77, secondo comma, Cost. sia di fondamentale importanza per mantenere entro la cornice costituzionale i rapporti istituzionali tra Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica nello svolgimento della funzione legislativa.

4.5.– Conclusivamente sul punto, deve osservarsi che, nel caso sottoposto all'esame della Corte, risultano contestualmente presenti plurimi indici che rendono manifesta l'assenza di ogni nesso di interrelazione funzionale tra le disposizioni impugnate e le originarie disposizioni del decreto-legge.

In difetto del necessario legame logico-giuridico, richiesto dall'art. 77, secondo comma, Cost., i censurati artt. 4-bis e 4-vicies ter devono ritenersi adottati in carenza dei presupposti per il legittimo esercizio del potere legislativo di conversione e perciò costituzionalmente illegittimi.

Trattandosi di un vizio di natura procedurale, che peraltro – come si è detto – si evidenzia solo ad un’analisi dei contenuti normativi aggiunti in sede di conversione, la declaratoria di illegittimità costituzionale colpisce per intero le due disposizioni impugnate e soltanto esse, restando impregiudicata la valutazione di questa Corte in relazione ad eventuali ulteriori impugnative aventi ad oggetto altre disposizioni della medesima legge.

5.– In considerazione del particolare vizio procedurale accertato in questa sede, per carenza dei presupposti ex art. 77, secondo comma, Cost., deve ritenersi che, a seguito della caducazione delle disposizioni impugnate, tornino a ricevere applicazione l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e le relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni impugnate.

Il potere di conversione non può, infatti, considerarsi una mera manifestazione dell’ordinaria potestà legislativa delle Camere, in quanto la legge di conversione ha natura «funzionalizzata e specializzata» (sentenza n. 22 del 2012 e ordinanza n. 34 del 2013). Essa presuppone un decreto da convertire, al cui contenuto precettivo deve attenersi, e per questo non è votata articolo per articolo, ma in genere è composta da un articolo unico, sul quale ha luogo la votazione – salva la eventuale proposizione di emendamenti, nei limiti sopra ricordati – nell’ambito di un procedimento ad hoc (art. 96-bis del Regolamento della Camera; art. 78 del Regolamento del Senato), che deve necessariamente concludersi entro sessanta giorni, pena la decadenza ex tunc del provvedimento governativo. Nella misura in cui le Camere non rispettano la funzione tipica della legge di conversione, facendo uso della speciale procedura per essa prevista al fine di perseguire scopi ulteriori rispetto alla conversione del provvedimento del Governo, esse agiscono in una situazione di carenza di potere.

In tali casi, in base alla giurisprudenza di questa Corte, l’atto affetto da vizio radicale nella sua formazione è inidoneo ad innovare l’ordinamento e, quindi, anche ad abrogare la precedente normativa (sentenze n. 123 del 2011 e n. 361 del 2010). Sotto questo profilo, la situazione risulta assimilabile a quella della caducazione di norme legislative emanate in difetto di delega, per le quali questa Corte ha già riconosciuto, come conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale, l’applicazione della normativa precedente (sentenze n. 5 del 2014 e n. 162 del 2012), in conseguenza dell’inidoneità dell’atto, per il radicale vizio procedurale che lo inficia, a produrre effetti abrogativi anche per modifica o sostituzione.

Deve, dunque, ritenersi che la disciplina dei reati sugli stupefacenti contenuta nel d.P.R. n. 309 del 1990, nella versione precedente alla novella del 2006, torni ad applicarsi, non essendosi validamente verificato l’effetto abrogativo.

È appena il caso di aggiungere che la materia del traffico illecito degli stupefacenti è oggetto di obblighi di penalizzazione, in virtù di normative dell’Unione europea. Più precisamente la decisione quadro n. 2004/757/GAI del 2004 fissa norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, richiedendo che in tutti gli Stati membri siano punite alcune condotte intenzionali, allorché non autorizzate, fatto salvo il consumo personale, quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali. Pertanto, se non si determinasse la

ripresa dell'applicazione delle norme sanzionatorie contenute nel d.P.R. n. 309 del 1990, resterebbero non punite alcune tipologie di condotte per le quali sussiste un obbligo sovranazionale di penalizzazione. Il che determinerebbe una violazione del diritto dell'Unione europea, che l'Italia è tenuta a rispettare in virtù degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.

6.– Stabilito, quindi, che una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate riprende applicazione l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate, resta da osservare che, mentre esso prevede un trattamento sanzionatorio più mite, rispetto a quello caducato, per gli illeciti concernenti le cosiddette "droghe leggere" (puniti con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa, anziché con la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa), viceversa stabilisce sanzioni più severe per i reati concernenti le cosiddette "droghe pesanti" (puniti con la pena della reclusione da otto a venti anni, anziché con quella da sei a venti anni).

È bene ribadire che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sin dalla sentenza n. 148 del 1983, si è ritenuto che gli eventuali effetti in malam partem di una decisione della Corte non precludono l'esame nel merito della normativa impugnata, fermo restando il divieto per la Corte (in virtù della riserva di legge vigente in materia penale, di cui all'art. 25 Cost.) di «configurare nuove norme penali» (sentenza n. 394 del 2006), siano esse incriminatrici o sanzionatorie, eventualità questa che non rileva nel presente giudizio, dal momento che la decisione della Corte non fa altro che rimuovere gli ostacoli all'applicazione di una disciplina stabilita dal legislatore.

Quanto agli effetti sui singoli imputati, è compito del giudice comune, quale interprete delle leggi, impedire che la dichiarazione di illegittimità costituzionale vada a detrimento della loro posizione giuridica, tenendo conto dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 cod. pen., che implica l'applicazione della norma penale più favorevole al reo.

Analogamente, rientra nei compiti del giudice comune individuare quali norme, successive a quelle impugnate, non siano più applicabili perché divenute prive del loro oggetto (in quanto rinviano a disposizioni caducate) e quali, invece, devono continuare ad avere applicazione in quanto non presuppongono la vigenza degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, oggetto della presente decisione.

7.– La decisione di cui sopra assorbe l'ulteriore questione sollevata in via subordinata dalla Corte di cassazione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione

dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Corte di Cassazione



CORTE DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO
Settore penale

Rel. 20/2014

Roma, 5 marzo 2014

Orientamento di giurisprudenza

Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti.

(a cura di: *Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich*)

Sommario: 1. Premessa. - 2. I ricorsi pendenti in Cassazione. - 2.1. Ricorsi ammissibili. - 2.2. Ricorsi inammissibili e prescrizione: a) prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata e prima dell'atto di impugnazione; b) prescrizione maturata nel giudizio di appello. - 2.3. Ricorsi avverso le sentenze di patteggiamento. - 3. Gli effetti della sentenza costituzionale sui ricorsi pendenti presso la settima sezione. - 4. Cenni sui riflessi della sentenza costituzionale sulle condanne definitive. - 4.1. Altre ipotesi di illegittimità costituzionale di norme penali di carattere "sanzionatorio". - 5. L'individuazione della norma incriminatrice applicabile nei processi in corso. - 5.1. Brevi cenni in ordine alla retroattività della *lex mitior* nella giurisprudenza costituzionale. - 5.2. La disciplina dei fatti di lieve entità. - 5.3. La disciplina delle condotte illecite di cui all'art. 73, commi 1 e 4 del d.P.R. 309/90. - 6. Effetti della sentenza costituzionale sui tempi di prescrizione e sul regime dei termini di custodia cautelare applicabile con riferimento ai procedimenti per i quali penda ancora giudizio. - 6.1. Effetti sulla prescrizione. - 6.2. Effetti sui termini di custodia cautelare. - 7. La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 *vicies ter* legge n. 46/2006. - 7.1. Effetti in tema di tabelle di classificazione delle sostanze stupefacenti. - 7.2. Effetti in tema di lavoro sostitutivo.

1. Premessa.

Con la sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato "*l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli*

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49".

Nel corpo della motivazione la Corte precisa che *“una volta dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate riprende applicazione l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate”*.

La “disapplicazione” nei processi delle norme dichiarate incostituzionali, attenendo a situazioni anteriori alla decisione della Corte, permette di postulare una sorta di retroattività degli effetti della pronuncia d’incostituzionalità. In questo caso, si tratta di una invalidità originaria delle norme oggetto della declaratoria di incostituzionalità: norme che la pronuncia della Corte costituzionale ha fatto venir meno *ex tunc* – con efficacia retroattiva – come se le norme annullate non fossero mai venute alla luce; ripristinando oltretutto in tale ambito la previgente disciplina, con la relativa distinzione giuridica e di pena tra droghe pesanti e leggere.

Tale effetto, a norma degli artt. 136 Cost. e 30, comma terzo, l. 11 marzo 1953, n. 87 si produce *“dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”*, nella specie avvenuta il 5 marzo 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 11, 1ª Serie Speciale).

È possibile, sin da ora, rilevare che l’intervento demolitorio della Corte ha reintrodotto un regime sanzionatorio maggiormente gravoso per le cosiddette “droghe pesanti” - *la disposizione dichiarata incostituzionale prevede la pena detentiva da sei a vent’anni, oltre la pena pecuniaria da 26.000 a 260.000; la previsione sanzionatoria, reintrodotta per effetto della sentenza della Corte costituzionale, stabilisce la pena della reclusione da otto a vent’anni, oltre la multa da 25.822 a 258.228 euro, per le sostanze stupefacenti di cui alle tabelle I e III dell’art. 14 - e, invece, più favorevole per le cosiddette “droghe leggere” – *la previsione sanzionatoria, reintrodotta per effetto della sentenza della Corte costituzionale, stabilisce per le sostanze stupefacenti di cui alle tabelle II e IV dell’art. 14 la pena della reclusione da due a sei anni, oltre la multa da 5.146 a 77.468 euro - il che impone l’attenta verifica della disciplina applicabile ai processi in corso.**

2. I ricorsi pendenti in Cassazione.

Per effetto del fenomeno della c.d. reviviscenza la norma abrogata ha riacquisito vigore ed efficacia a seguito dell’annullamento della norma abrogatrice per illegittimità costituzionale. Mentre le norme annullate a seguito della pronuncia di incostituzionalità non possono più essere applicate, neppure nei rapporti sorti anteriormente alla pronuncia e tuttora pendenti, in virtù del divieto per i giudici di applicare leggi dichiarate incostituzionali rispetto a situazioni sostanziali preesistenti, fatto salvo quanto si dirà ai par. 5 e 6 in tema di *favor rei* e successione di leggi nel tempo.

E ciò vale anche nel caso in cui il processo sia pendente in cassazione: tuttavia gli effetti sono diversi a seconda che il ricorso sia o meno ammissibile.

2.1. Ricorsi ammissibili.

Per i ricorsi in cassazione ammissibili sono due le questioni che si pongono in via preliminare: la prima investe l'applicabilità della sentenza di incostituzionalità intervenuta in epoca successiva rispetto alla presentazione del ricorso; la seconda riguarda la possibilità di rideterminare la pena in sede di legittimità a seguito dell'annullamento in *parte qua*.

A) in ordine alla prima questione si rinvengono due soli precedenti, vale a dire Sez. VI, 19 luglio 2012, n. 37102, Checcucci, Rv. 253471; Sez. III, 8 marzo 1999, n.3091, Cangelosi, Rv. 213574.

In entrambe le pronunce si è affermato che la nuova disciplina risultante dall'intervento della Corte costituzionale si applica anche ai giudizi in corso davanti alla Corte di cassazione, senza che sia necessario che gli originari motivi di ricorso siano integrati da motivi nuovi aggiunti, non potendo il giudice di legittimità non tenere conto della inapplicabilità della normativa dichiarata illegittima, ed essendo, invece, sufficiente che i motivi originari abbiano investito il giudice di legittimità del controllo della motivazione.

B) Per quanto concerne la questione inerente i possibili ambiti di intervento decisionale della Corte in tema di rideterminazione della pena, si segnala che - a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 341, comma 1, cod. pen., nella parte in cui prevedeva come minimo edittale la pena della reclusione pari a mesi sei – il giudice di legittimità ha ritenuto possibile sostituire la pena inflitta con la sentenza impugnata solo nei casi in cui la stessa fosse pari al minimo edittale (così da potersi rideterminare la pena, ai sensi dell'art. 23 cod. pen., in giorni quindici di reclusione). Ciò perché in tali casi la sentenza denunciata si era attestata al minimo della previsione edittale, con specifico giudizio di valore sul punto. Di contro, nella diversa ipotesi in cui tale giudizio di valore non era riscontrabile, la Corte ha ritenuto la necessità di annullare con rinvio per la rideterminazione della pena da parte del giudice di merito (Sez. VI, 25 gennaio 1995, n. 3587, Grasso, Rv 200709; Sez. VI, 25 gennaio 1995, n. 3577, Neglia, Rv 200707; Sez. VI, 11 aprile 1995, n. 6190, Bonina, Rv 201895).

La Corte si è già, peraltro, in passato occupata del regime sanzionatorio da applicarsi ai reati in tema di stupefacenti per effetto delle modifiche introdotte con il d.l. 272/2005, convertito con modifiche, nella l. 49/2006 (che ha abbassato da otto a sei anni il minimo edittale del nuovo art. 73 d.P.R. 309/1990), operando una distinzione a seconda che la pena inflitta con la sentenza impugnata fosse pari ovvero superiore al minimo edittale.

Nel primo caso la giurisprudenza ha affermato che è obbligatoria la rideterminazione della pena da parte del giudice d'appello ove il giudice di primo grado abbia inflitto una pena pari al minimo edittale come prevista dalla normativa meno favorevole; in mancanza di tale rideterminazione, la sentenza d'appello va annullata con rinvio (*ex multis*, Sez. IV, 9 aprile 2009, n. 23922, Shordja, Rv 244218; Sez. V, 29 ottobre 2010, n. 4790, Attanasio e altri, Rv 249782; Sez. VI, 18 febbraio 2008, n. 21439, Mori, Rv 240061).

Diversificata è invece la soluzione per l'ipotesi in cui la pena inflitta dal giudice di primo grado fosse superiore ai minimi edittali.

Secondo parte della giurisprudenza di legittimità, in tali casi il nuovo regime, intervenuto dopo la sentenza di condanna di primo grado, non obbliga il giudice a rimodulare in senso favorevole al reo la misura della sanzione inflitta (Sez. VI, 9 aprile 2010, n. 32673, Tirone Chiaramonte, Rv 247998; Sez. II, 5.3.2010, n. 12344, Careri, Rv 246857; Sez. II, 11 febbraio 2010, n. 18159, Ceccarelli, Rv 247460; Sez. VI, 29 settembre 2009, n. 40105, Lucarelli, Rv. 244707; Sez. IV, 24 febbraio 2009, n. 28839, Gatti, Rv 244430; Sez. IV, 25.11.2009, n. 48334, Tondi e altro, Rv. 245739; Sez. IV, 23 settembre 2008, n. 39256, Infantino ed altri, Rv 241985; Sez. II, 26 settembre 2006, n. 40382, Arici, Rv 235470).

Secondo altra giurisprudenza, il giudice di merito è invece tenuto alla rideterminazione della pena, in quanto se questa viene inflitta discostandosi dal minimo edittale l'entità di tale minimo costituisce comunque un parametro necessario e determinante per quantificare lo scostamento. In altri termini, la sopravvenienza della disciplina con un trattamento sanzionatorio più favorevole, caratterizzato appunto da un abbassamento del minimo edittale, rilevante sia come pena minima irrogabile sia come parametro per la determinazione di pena che da esso si discosti, impone la piena rivalutazione di merito della pena applicata in precedenza. Ne consegue che nel caso in cui tale rivalutazione non sia stata effettuata, la sentenza va annullata con rinvio (Sez. VI, 24 febbraio 2009, n. 12707, Mazzullo, Rv 243685; Sez. VI, 2 aprile 2008, n. 16176, Mecaj, Rv 239557; Sez. IV, 17.10.2006, n. 1024, Durante, Rv 236061).

Deve infine segnalarsi un ulteriore orientamento che ammette, in determinati casi, che la rideterminazione possa essere fatta direttamente in sede di legittimità (cfr., Sez. VI, 12 marzo 2009, Masti, Rv 242932, successivamente condivisa da Sez. IV 27 ottobre 2010, n. 41569, Negro, Rv 248458, entrambe conformi a Sez. IV, 6 marzo 2006, n. 15589, P.G. in proc. Cantani, Rv 233972 e a Sez. V, 27 marzo 1991, n. 5247, Nicoletta, Rv 187140). In queste decisioni si è affermato che, quando sopravviene una legge che determina in concreto e all'immediata evidenza per il caso oggetto del giudizio, un trattamento sanzionatorio più favorevole, "*ogniqualevolta dalle sentenze dei due gradi di merito risultino espresse valutazioni di fatto, suscettibili di inequivoca riapplicazione*",

alla determinazione della pena può provvedere direttamente la Corte di cassazione, annullando senza rinvio il punto della quantificazione della pena ed indicando la nuova sanzione (così, Sez. VI, 12 marzo 2009, Masti, Rv 242932). Si è pure considerato che, poiché l'apprezzamento dell'adeguatezza sanzionatoria trova nei limiti edittali (in particolare nel limite minimo edittale) solo un parametro che influenza ma non determina necessariamente il giudizio di disvalore del caso concreto oggetto del singolo giudizio, anche qualora la pena base sia già determinata nel minimo edittale è necessario che dalla concretizzazione del complessivo calcolo della sanzione, o comunque dalla specifica motivazione sul punto, emerga un'univoca valutazione di oggettiva minima gravità, senza che possa affermarsi alcun automatismo tra il precedente ed il nuovo minimo edittale. In altri termini, così come a fronte di una pena detentiva di otto anni di reclusione applicata prima della legge n. 49 del 2006, un nuovo giudizio del tutto legittimamente potrebbe condurre alla conferma di quella quantificazione in quanto ritenuta adeguata al caso e solo occasionalmente corrispondente al precedente minimo edittale (Sez. VI, sent. n. 17176 del 2 - 17.4.2008 in proc. Mecaj), per converso a fronte di una pena base superiore agli otto anni di reclusione ben potrebbe il nuovo giudizio condurre ad una pena superiore al minimo di sei anni ma inferiore a quella irrogata proprio ed esclusivamente in ragione del mutato quadro normativo. In definitiva, la nuova disciplina comporta la possibilità di un trattamento sanzionatorio più favorevole che, in quanto tale e per le caratteristiche che la contraddistinguono (abbassamento del minimo edittale, rilevante sia come pena minima irrogabile sia come parametro per la determinazione di pena che da esso si discosti), consente tendenzialmente la piena rivalutazione di merito della pena applicata in precedenza.

In breve => relativamente ai due quesiti indicati in apertura di paragrafo, si possono trarre le seguenti conclusioni:

a) **la nuova disciplina risultante dall'intervento della Corte costituzionale si applica anche ai giudizi in corso davanti alla Corte di cassazione, senza che sia necessario la specifica deduzione di motivi nuovi;**

b) **la Corte di cassazione, ove rilevasse l'"illegalità" delle pene inflitte in ragione della pronuncia della Corte costituzionale, potrebbe annullare con rinvio ovvero, in base a quanto previsto dall'art. 620 cod. proc. pen., procedere direttamente alla rideterminazione della pena, nel limite in cui dalle sentenze dei due gradi di merito risultino espresse valutazioni di fatto, suscettibili di inequivoca riapplicazione.**

2.2. Ricorsi inammissibili e prescrizione.

Il problema più delicato riguarda l'esito dei ricorsi pendenti in Cassazione che andrebbero dichiarati inammissibili per intervenuta formazione del giudicato sostanziale e che, tuttavia, si

riferiscono a reati per i quali, in ragione della pronuncia di incostituzionalità in esame, è maturato il termine di prescrizione, calcolato sulla base non più del trattamento sanzionatorio previsto dalla legge vigente all'epoca di commissione del fatto bensì dalla normativa ripristinata per effetto della pronuncia del giudice delle leggi, nei limiti in cui la stessa si riveli più favorevole (si rinvia ai par. 5 e 6 in ordine alla individuazione della disciplina più favorevole).

La soluzione di tale questione è strettamente collegata al riconoscimento della permeabilità del giudicato penale rispetto alla dichiarazione di incostituzionalità della norma penale sostanziale, diversa dalla norma incriminatrice.

A) Prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata e prima dell'atto di impugnazione.

In base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, il ricorso per Cassazione proposto esclusivamente per far valere la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata e prima della proposizione dell'atto di impugnazione, se privo di qualsiasi doglianza relativa alla sentenza medesima, viola il criterio enunciato nell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. ed esula dai motivi in relazione ai quali può essere proposto il ricorso, a norma dell'art. 606 cod. proc. pen.: di conseguenza è inammissibile (Sez. un., 27 giugno 2001, n. 33542, Cavalera, Rv 219531). Affermazione questa ricavabile da una precedente decisione che ha comunque subordinato l'applicabilità della causa estintiva, in attuazione del precetto di cui all'art. 609 commi 1 e 2, cod. proc. pen., alla mancata formazione del giudicato sui singoli capi della sentenza e, dunque, all'ammissibilità dell'atto di impugnazione (Sez. un., 19 gennaio 2000, n.1, Tuzzolino, Rv 216239).

Le considerazioni che precedono hanno condotto le Sezioni unite alla conclusione che l'intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido, perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591, comma, 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione; art. 606, comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla di ufficio.

L'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice dell'impugnazione viene a tradursi in una vera e propria *absolutio ab instantia*, derivante da precise sequenze procedurali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale.

Insomma, secondo la Corte di cassazione l'avvenuta formazione del giudicato sostanziale

impedisce sia di far valere, sia di rilevare d'ufficio **la prescrizione verificatasi in epoca antecedente ovvero successiva alla pronuncia della sentenza di appello**¹.

Si evidenzia come la Sez. un., 22 marzo 2005, n. 23428, Bracale, Rv 231164, dopo aver sostenuto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice, ha precisato che “l'unica ipotesi di cognizione da parte del giudice dell'impugnazione inammissibile rimane quella relativa all'accertamento dell'abolitio criminis o della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice formante oggetto dell'imputazione e desumibile dall'eccezionale possibilità di incidere in executivis sul provvedimento contrassegnato dalla formazione del giudicato formale”.

Proprio in relazione a quest'ultima affermazione, potrebbe rivelarsi utile chiarire il significato e la portata del riferimento operato alla *“dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice formante oggetto dell'imputazione”*, al fine di verificare se vi siano o meno spazi operativi allorquando – come nel caso in esame – la pronuncia di incostituzionalità attenga solo alla cornice sanzionatoria e non alla condotta incriminata.

Pertanto, ove nella nozione riportata dovesse ricomprendersi anche la sola disposizione sanzionatoria, alla Corte di cassazione spetterebbe verificare se, per effetto della reviviscenza del precedente trattamento punitivo, si sia o meno verificata la prescrizione in epoca concomitante o successiva alla sentenza di appello, non prevalendo sulla causa estintiva del reato la pronuncia di inammissibilità.

A questo proposito deve richiamarsi Sez. VI 16 maggio 2013, n. 21982, Ingordini, Rv 255674, nella quale la Corte, pur rilevando incidentalmente l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, ha tuttavia annullato la sentenza impugnata per una sopravvenuta causa di nullità della decisione che rileva anche in punto di trattamento sanzionatorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 4, e 129 cod. pen. – essendo stata nelle more giudicato incostituzionale il divieto di prevalenza dell'attenuante speciale del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) sulla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. In questa decisione si sostiene che il comma 4 dell'art. 30 impedisce di dare esecuzione alla condanna pronunciata “in applicazione della norma dichiarata incostituzionale” e che per norma penale sostanziale deve intendersi la disposizione che correla la previsione di una sanzione ad uno specifico comportamento

¹ Sul punto deve rilevarsi un contrasto in ordine alla possibilità che sia dichiarata la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata nel caso in cui la manifesta infondatezza del ricorso risulti esclusa con riferimento ad altro reato: in senso favorevole, Sez. II, 5 luglio 2013, n. 31034, Santacroce, Rv 256557; in senso contrario Sez. VI, 20.10.2011, n. 6924, Fantauzza e altri, Rv 256556.

e che stabilisce una differenza di pena in conseguenza di una determinata condotta. Può, quindi, parlarsi di una norma penale sostanziale tutte le volte in cui è stabilita una sanzione penale per un aspetto dell'agire umano, essendo indifferente, da tale punto di vista, che la norma disciplini un autonomo titolo di reato o una circostanza aggravante.

B) Prescrizione maturata nel giudizio di appello.

Una giurisprudenza più recente si distacca parzialmente dai principi affermati in Sez. un. Bracale, nell'ipotesi in cui la prescrizione sia già maturata in grado di appello.

Invero, questo orientamento ritiene ammissibile il ricorso per cassazione proposto all'esclusivo fine di dedurre la prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d'appello (Sez. IV, 15 gennaio 2009, n. 6835, Casadei, Rv 243649; Sez. II, 7 luglio 2009, n. 38704, Ioime, Rv 244809; Sez. V, 11 luglio 2011, n. 47024, Varone, Rv 251209; Sez. VI, 21 marzo 2012, n. 11739, Mazzaro Rv 252319), anche se non dedotta con il ricorso e nonostante l'inammissibilità del ricorso (Sez. V, 17 settembre 2012, n. 42950, Xhini, Rv 254633), ma solo se, a tal fine, non occorra alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all'individuazione di un *dies a quo* diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado (Sez. II, 16 maggio 2013, n. 34891, Vecchia, Rv 256096).

Accanto a tale giurisprudenza, permane l'opposta soluzione ermeneutica, in tutto conformativa a Sez. un. Bracale, in base alla quale: l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, quand'anche maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata nel giudizio di merito (Sez. I, 4 giugno 2008, n. 24688, Rayyan, Rv 240594; Sez. III 8 ottobre 2009, n. 42839, Imperato Franca, Rv 244999).

L'illustrata nuova prospettiva giurisprudenziale in tema di ammissibilità del ricorso diretto a far rilevare la prescrizione verificatasi entro la conclusione del giudizio d'appello appare di particolare rilievo, atteso che la reviviscenza del trattamento sanzionatorio previsto dall'originario testo del d.P.R. per le sostanze stupefacenti di cui alle tabelle II e IV dell'art. 14 medesimo d.P.R. comporta l'applicazione di termini di prescrizione ben più favorevoli rispetto a quelli che sarebbero stati applicati in virtù delle pene previste dalle norme dichiarate incostituzionali, con le conseguenze che ne derivano in tema di applicazione della legge penale più favorevole. Sul punto deve, peraltro, evidenziarsi che all'attualità il regime dei termini di prescrizione risulta differente rispetto a quello vigente all'epoca dell'introduzione del trattamento sanzionatorio dichiarato incostituzionale, di talché gli effetti che si produrranno in ragione dell'applicazione delle sanzioni originariamente previste in tema di "droghe leggere" al fine del calcolo della prescrizione saranno del tutto inediti.

In breve => rispetto al rilievo della prescrizione nel ricorso inammissibile, possono prospettarsi tre possibili soluzioni:

a) **il giudicato sostanziale impedisce la dichiarazione della prescrizione maturatasi per effetto della reviviscenza del trattamento sanzionatorio modificato dalla normativa dichiarata incostituzionale;**

b) **l'interpretazione estensiva del riferimento operato da Sez. Un. Bracale alla "dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice formante oggetto dell'imputazione", quale ipotesi di cognizione riconosciuta al giudice di legittimità a fronte di un'impugnazione inammissibile, potrebbe condurre a ritenere possibile la dichiarazione di prescrizione ove la stessa costituisca l'effetto di una pronuncia di incostituzionalità;**

c) **è possibile dichiarare la prescrizione del reato purchè sia maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata e non sia stata rilevata dal giudice d'appello, anche se non dedotta con il ricorso.**

2.3. I ricorsi in cassazione avverso le sentenze di patteggiamento. - La sentenza della Corte costituzionale pone problemi di interferenza anche nei riguardi dei ricorsi pendenti in sede di legittimità avverso le sentenze di "patteggiamento".

Deve, infatti, rilevarsi che la disciplina sanzionatoria più favorevole conseguente alla reviviscenza della normativa in vigore antecedentemente a quella oggi dichiarata incostituzionale per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014 potrebbe comportare anche macroscopiche difformità, in relazione al differente trattamento penale delle "droghe leggere" previsto nelle due discipline, tra la pena sulla quale in concreto si è formato l'accordo tra le parti, poi recepito in sentenza, e la pena che avrebbe potuto essere concordata per effetto del recupero della formulazione dell'art. 73 del DPR in materia di sostanze stupefacenti. Sul punto valga rappresentare che la pena massima per le "droghe leggere" oggi in vigore per effetto della pronuncia di incostituzionalità corrisponde alla pena minima prevista dalle disposizioni caducate dal giudice delle leggi.

La dedotta difformità, peraltro, assume rilevanza unicamente con riferimento alle cosiddette "droghe leggere" in ragione del fatto che, per quanto riguarda, invece, le cosiddette "droghe pesanti", la normativa dichiarata incostituzionale sviluppa la diversità nel senso di un trattamento sanzionatorio riferito al minimo edittale più favorevole rispetto a quello oggi ripristinato con l'intervento demolitorio del giudice delle leggi. Sicché, per il principio del *favor rei*, non potrebbe farsi questione di applicabilità – nel patteggiamento – di una norma che impone un trattamento sanzionatorio peggiorativo rispetto a quello applicato e in vigore al momento della sentenza che ha recepito l'accordo intervenuto tra le parti.

Dunque, le sentenze di patteggiamento che - in materia di “droghe leggere” - abbiano ratificato l'accordo tra le parti intervenuto sotto il vigore della disciplina oggi abrogata per effetto della declaratoria di incostituzionalità, e per le quali non si sia ancora formato giudicato penale sul punto della quantificazione della pena perché pendente il ricorso per cassazione, potrebbero essere oggetto di intervento in sede di legittimità, a fini di adeguamento alle disposizioni normative più favorevoli che hanno trovato nuova vita giuridica.

Sul punto deve rammentarsi l'orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo il quale, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice, l'impugnazione della sentenza è consentita solo qualora la pena concordata si configuri come illegale² (cfr. Sez. VI, 30 ottobre 2013, n.44909, Elmezleni, Rv. 257152; Sez. VI, 14 maggio 2013, n.42837, P.G. in proc. Zaccaria, Rv.257146; Sez. VI, 19 febbraio 2004, P.M. in proc. Obiapuna, Rv. 228047), a volte rimarcandosi che il carattere di illegalità va verificato in relazione al risultato finale del calcolo della pena, che deve risultare non conforme alla legge.

Per verificare l'ambito di concreta incidenza della sentenza della Corte costituzionale in esame sui ricorsi pendenti in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, sembrerebbe doversi porre la questione se possa rientrare nel concetto di “pena illegale” la quantificazione raggiunta sulla base di una piattaforma sanzionatoria non più attuale perché dichiarata incostituzionale a seguito di intervento abrogativo del giudice delle leggi. E ciò a maggior ragione perché il risultato finale dell'accordo potrebbe risultare spesso macroscopicamente differente, *in peius*, rispetto a quello che si raggiungerebbe applicando i limiti edittali nuovamente in vigore dopo l'intervento demolitorio e riferiti alla pena per le cosiddette “droghe leggere”.

Il tema si configura inedito nei suoi termini specifici³; tuttavia può essere utile segnalare la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di *ius superveniens* per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000. Infatti, in questa materia la Corte di cassazione ha affermato che, sulla base della disciplina transitoria ivi prevista, andavano applicate le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 d.lgs. 274 cit., in quanto più favorevoli ai sensi dell'art. 2 comma 3 cod. pen. Nell'affermare tale principio, ha pure chiarito che la pena applicata dal giudice prima dell'entrata in vigore di tale decreto legislativo

² Non rientra nell'ipotesi di illegalità della pena l'applicazione, in assenza di un presupposto di fatto di natura soggettiva, della pena patteggiata del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 7 comma quinto bis D.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. VI, 28 marzo 2007, n.37949, P.G. in proc. Lo Duca, Rv. 238087), comma che deve ritenersi essere stato oggetto di dichiarazione di incostituzionalità.

³ Si segnala Sez. VI, 17 novembre 2010, n. 4836, Nasri, Rv 248533, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento impugnata, con la quale la pena era stata concordata anche tenendo conto della contestata aggravante di cui all'art. 69, comma 1, n. 11 bis, cod. pen., dichiarata incostituzionale in epoca successiva alla pattuizione della pena. In motivazione è evidenziato che l'annullamento è rilevato d'ufficio per una sopravvenuta causa di nullità, che investe la qualificazione aggravata della condotta criminosa e la definizione del trattamento sanzionatorio applicato.

doveva considerarsi illegale , in quanto non più prevista dalla normativa disciplinante il reato per il quale si procede (cfr. Sez. IV, 10 ottobre 2002, n. 1007/2003, Firpo, Rv. 223490; Sez. II, 19 dicembre 2005, n.759/2006, Ballini Katy, Rv. 232862, Sez. IV, 1 aprile 2004, n.36725, Battisti, Rv. 229679; specificamente sulla disciplina sanzionatoria applicabile in quanto più favorevole al reo cfr.: Sez. IV, 22 ottobre 2002, n.1017/2003, Gismondi, Rv. 223491; Sez. IV, 19 novembre 2002, n. 4799/2003, Clementi, Rv. 223492; Sez. IV, 26 novembre 2002, n.7292/2003, Alite, Rv. 223493, Sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 4852/2003, Cangiano, Rv. 223495; Sez. IV, 11 dicembre 2002, n.5933/2003, P.m. in proc. Baisi, Rv. 223496; Sez. IV, 16 gennaio 2003, n.7343, Giovara, Rv. 223497, Sez. IV, 12 novembre 2002, n.3982/2003, Mancini, Rv. 223501).

Si segnala un unico arresto contrario alla tesi sopradetta, Sez. VI, 27 novembre 2002, n. 7764/2003, Pedron, Rv. 223954, che non ritiene applicabili, in una fattispecie identica rispetto a quella già esaminata nell'orientamento maggioritario, sul rilievo che le nuove sanzioni si applicano ai procedimenti relativi ai reati commessi a far data dal 2 gennaio 2002.

Alla luce del riportato orientamento della Corte di cassazione, potrebbe ritenersi sussumibile nella categoria della “pena illegale” la sanzione applicata su richiesta delle parti sulla base di una piattaforma di calcolo basata su parametri normativi di riferimento dei limiti minimi e massimi non più vigente, perché “superata” dalla declaratoria di incostituzionalità e dalla conseguente reviviscenza del regime sanzionatorio precedente più favorevole.

Ove si accedesse a tale conclusione, si porrebbe il problema delle tipologie di pronuncia che la Corte di cassazione, investita del ricorso sul punto, possa adottare.

Il giudice di legittimità ha già affermato che l'illegalità della pena comporta l'esclusione della validità dell'accordo siglato fra le parti del processo e ratificato dal giudice. Da ciò consegue che l'annullamento deve avvenire senza rinvio per consentire alle parti del processo di rinegoziare l'accordo su altre basi ovvero di proseguire con il rito ordinario, in maniera da rispettare la volontà negoziale delle parti (in tal senso Sez. III, 22 settembre 2011, n. 1883, P.G. in proc. La Sala, Rv 251796; Sez. I, 7 aprile 2010, n. 16766, P.G. in proc. Ndiaye, Rv. 246930; Sez. III, 14 giugno 2007, n. 34302, P.G. in proc. Cotougnò, Rv 237124; Sez. V, 22 settembre 2006 n. 1411, P.G. in proc. Braidich e altro, Rv. 236033; Sez. III, 12 giugno 2001, n. 30581, Santullo, Rv 220046; Sez. III. 16 febbraio 1999, n. 641, P.M. in proc. Zanon, Rv 213274; Sez. I, 14 marzo 1995, n. 1571, P.M. in proc. Panariello, Rv 201163).

L'annullamento senza rinvio è la soluzione adottata anche nella sentenza Firpo, già citata, fondata sul rilievo preliminare della mancata formazione del giudicato sul punto relativo all'applicazione della pena (che – si dice in motivazione – il ricorrente ha rimesso in discussione

con l'impugnazione proposta⁴); nonché sulla constatazione che la pena applicata con il patteggiamento è divenuta illegale perché non più prevista dalla normativa che disciplina il reato per il quale si procede.

Sul punto da ultimo si segnala Sez. Un., 27 maggio 2010, n.35738, Calibè e altro, Rv. 247841⁵, in cui, constatata l'applicazione di una pena illegale perché inferiore al minimo che la legge avrebbe consentito, è stata annullata senza rinvio l'impugnata sentenza di patteggiamento, rimettendo le parti davanti al giudice nella stessa condizione in cui si trovavano prima dell'accordo che avrebbero potuto riproporre.

In breve => con riferimento alla sentenza di patteggiamento che abbia ratificato un accordo basato su una piattaforma sanzionatoria oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale:

a) **potrebbe ritenersi sussumibile nella categoria della “pena illegale” la sanzione applicata su richiesta delle parti sulla base di una piattaforma di calcolo basata su parametri normativi di riferimento dei limiti minimi e massimi non più vigente, perché “superata” dalla declaratoria di incostituzionalità e dalla conseguente reviviscenza del regime sanzionatorio precedente più favorevole;**

b) **l'illegalità della pena comporta l'esclusione della validità dell'accordo siglato fra le parti del processo e ratificato dal giudice; da ciò consegue che l'annullamento deve avvenire senza rinvio, con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso.**

3. Gli effetti della sentenza costituzionale sui ricorsi pendenti presso la Settima Sezione.

Un problema connesso a quanto si è detto nei paragrafi precedenti riguarda la possibilità che gli effetti della sentenza costituzionale si realizzino anche con riferimento ai ricorsi pendenti presso la settima sezione della Corte di cassazione.

Come è noto, l'art. 610 cod. proc. pen. attribuisce alla sezione una competenza limitata all'esame e alla decisione dei ricorsi inammissibili, prevedendo espressamente che, ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti siano rimessi al presidente della corte per l'assegnazione alle singole sezioni “ordinarie”. Va però evidenziato come nel corso degli anni la settima sezione ha

⁴ In proposito, come già segnalato nel par. 2.1. sub A, deve rammentarsi l'orientamento presente nella giurisprudenza di legittimità con riferimento alle condizioni di applicabilità della sentenza di incostituzionalità successiva alla presentazione del ricorso nei procedimenti in corso dinanzi alla Corte di cassazione: si afferma la (sola) necessità che con i motivi originari il giudice di legittimità sia stato investito del controllo della motivazione della sentenza di merito sul punto su cui è intervenuta la declaratoria di incostituzionalità.

⁵ Le Sezioni Unite erano chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale in ordine all'interpretazione dell'art. 444, comma 1 bis, c.p.p., nella parte in cui stabilisce che sono esclusi dal "patteggiamento" (tra gli altri) i procedimenti “contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria”.

progressivamente allargato la propria “competenza” in ordine alle pronunce adottabili e si è spinta ad utilizzare formule diverse dalla ordinanza di dichiarazione di inammissibilità, valorizzando il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Pertanto, oggi non si limita a declaratorie di inammissibilità per vizi formali o per manifesta infondatezza, ma pronuncia sentenze di annullamento senza rinvio per estinzione del reato per morte dell'imputato, per mancanza di una condizione di procedibilità ovvero per estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, nonché sentenze di annullamento senza rinvio per l'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria o sulla mancata applicazione di pene accessorie non discrezionali ovvero di sanzioni amministrative obbligatorie. Inoltre, per quello che può maggiormente interessare le problematiche in esame, rientrano tra le pronunce adottabili anche le sentenze di annullamento senza rinvio per estinzione del reato a seguito di prescrizione (nei casi in cui non vi sia costituzione di parte civile) e quelle di annullamento senza rinvio con la formula del fatto non previsto dalla legge come reato, nell'ipotesi di *abolitio criminis* o di dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma incriminatrice (decreto del Presidente aggiunto del 2.3.2009).

Di conseguenza, non si porrebbero problemi per quei ricorsi, pendenti davanti alla settima sezione, riferiti a reati per i quali, a causa della pronuncia di incostituzionalità, sia maturato il termine di prescrizione in ragione del diverso trattamento sanzionatorio previsto dalla normativa da applicare per effetto della sentenza della Corte costituzionale: infatti, in questo caso la settima sezione, sulla base di quanto detto in precedenza, potrebbe: a) limitarsi a dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ritenendo che il giudicato sostanziale impedisca l'accertamento della prescrizione maturatasi a seguito della “reviviscenza” del trattamento sanzionatorio originario; b) pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio per prescrizione, aderendo all'impostazione illustrata nel paragrafo 2.2.

In entrambi i casi, il procedimento verrebbe definito in settima sezione, evitando la restituzione degli atti alle sezioni ordinarie.

Più complesso appare il problema nel caso di ricorso assegnato alla settima sezione, con termini di prescrizione non decorsi, ma con un trattamento sanzionatorio comunque determinato sulla base delle norme dichiarate incostituzionali.

In tali ipotesi, si è visto (cfr. par. 2.1.) che la Corte di cassazione, una volta ravvisata l'incongruità delle pene inflitte per effetto della pronuncia di incostituzionalità, potrebbe annullare con rinvio per la rideterminazione della pena da parte del giudice di merito ovvero procedere direttamente a rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., qualora risulti in maniera inequivocabile la valutazione effettuata nella sentenza impugnata in ordine al calcolo della sanzione applicata.

Ebbene, in entrambe le ipotesi la settima sezione dovrebbe rimettere gli atti al primo presidente della corte per la assegnazione del ricorso alla sezione ordinaria, non rientrando tali pronunce nell'ambito delle sue attuali competenze. Ciò potrebbe comportare un impegnativo travaso di procedimenti verso le sezioni ordinarie, con concreti rischi di ingolfamento delle udienze.

Proprio per limitare tali rischi si è reso necessario ampliare la “competenza” della settima sezione e con decreto del Primo Presidente, emesso in data 26 febbraio 2014, è stata operata una variazione delle tabelle di organizzazione della Corte di cassazione aumentando ulteriormente l'area delle pronunce adottabili attraverso il modello semplificato di cui all'art. 610 comma 1 cod. proc. pen.

Per effetto di tale modifica la settima sezione, nel caso di possibile rideterminazione diretta della pena, potrà utilizzare la formula dell'annullamento senza rinvio limitatamente alla misura della pena, che verrebbe contestualmente rideterminata; qualora ciò non fosse possibile, sarebbe necessario pronunciare una sentenza di annullamento con rinvio, rimettendo al giudice di merito per la rideterminazione.

L'ampliamento dei pronunciamenti in sede di settima sezione risponde ad una esigenza di funzionalità e speditezza, in applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Del resto non si rinvergono controindicazioni perché nell'ambito della procedura semplificata non si possa, nell'interesse dello stesso imputato, prendere atto dell'applicazione di una pena calcolata sulla base di una disciplina sanzionatoria dichiarata incostituzionale. L'esigenza immediata in questo caso è quella di “disapplicare” immediatamente le norme dichiarate incostituzionali e la relativa pronuncia non sembra possa ritenersi preclusa dall'art. 610 comma 1 cod. proc. pen. là dove prevede che qualora non si dichiari l'inammissibilità debba rimettersi gli atti al primo presidente della corte. Con sentenza n. 21579 del 6 marzo 2008, Boujlaib, Rv 239956, proprio la settima sezione ha sostenuto che il citato art. 610 cod. proc. pen. non abbia derogato alla norma generale del'art. 129 cod. proc. pen. “che pone un vero e proprio obbligo per qualsiasi giudice che rileva una causa di non punibilità di dichiararla immediatamente d'ufficio con sentenza in ogni fase e grado del processo”, quindi anche dinanzi alla settima sezione della Corte di cassazione a cui il presidente abbia trasmesso il ricorso avendone, in sede di esame preliminare, rilevato una causa di inammissibilità.

Nonostante il caso in esame non rientri nelle ipotesi di cui all'art. 129 cit., deve rilevarsi che si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza e con quello di ragionevole durata del processo una lettura dell'art. 610 comma 1 cod. proc. pen. che impedisse al giudice di legittimità di emettere una decisione funzionale ad assicurare l'immediata rimozione, ove possibile, di una sanzione applicata sulla base di una normativa dichiarata incostituzionale, soprattutto se lo stesso

intervento fosse possibile attivarlo nella successiva fase esecutiva, non essendo ravvisabile un motivo razionale per prolungare il processo, condizionando il diritto dell'imputato a vedersi applicata una sanzione costituzionalmente adeguata.

Stesso discorso anche per le sentenze di "patteggiamento": l'accordo formatosi in base a parametri normativi della pena superati dalla dichiarazione di incostituzionalità, giustifica, anche in settima sezione, un annullamento senza rinvio della sentenza per "illegalità" della pena, con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso.

Si riporta di seguito il nuovo paragrafo n. 51 delle vigenti tabelle di organizzazione della Corte, come modificate dal citato decreto presidenziale:

"51.2. In relazione ai ricorsi introitati la Settima sezione, oltre ad ordinanze di inammissibilità, può adottare sentenze di annullamento senza rinvio nei seguenti casi: improcedibilità o improseguibilità dell'azione penale; estinzione del reato per morte dell'imputato, remissione di querela, prescrizione quando manchi la costituzione di parte civile; fatto non previsto dalla legge come reato, anche per abolitio criminis o per dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice; possibilità di procedere alla determinazione della pena a norma dell'art. 620, comma 1 lett. l), cod. proc. pen..

51.3. Nei casi di mutamenti normativi o di pronunce della Corte costituzionale che incidono sulla pena, la Settima sezione può adottare sentenze di annullamento con rinvio. In tali ipotesi, ove si tratti di ricorsi avverso sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la Settima sezione può adottare sentenze di annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria di provenienza.

51.4. La Settima sezione può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 619 cod. proc. pen..

51.5. Qualora il ricorso del P.M., pur in presenza di altri motivi inammissibili, contenga censure attinenti all'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria o alla mancata applicazione di pene accessorie non discrezionali o di sanzioni amministrative obbligatorie, la Settima sezione penale potrà procedere a pronunce definitive di annullamento senza rinvio, limitatamente ai detti punti, disponendo le conseguenti statuizioni."

Il presente decreto è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 2, dell'ord. giud., salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare".

In breve => a seguito della variazione tabellare, con riferimento ai possibili effetti derivanti dalla sentenza costituzionale n. 32/2014, la settima sezione, ove rilevi l'illegalità della pena inflitta in ragione della pronuncia della citata sentenza, potrà:

a) annullare con rinvio per la rideterminazione della pena;

b) procedere direttamente alla rideterminazione della pena in base a quanto previsto dall'art. 620 cod. proc. pen.;

c) annullare senza rinvio le sentenze di patteggiamento con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso;

d) annullare senza rinvio per intervenuta estinzione del reato per prescrizione, nei limiti indicati nel paragrafo 2.2.

4. Cenni sui riflessi della sentenza costituzionale sulle condanne definitive.

La sentenza della Corte costituzionale ha forti ricadute anche nella fase dell'esecuzione. Infatti, una delle questioni più serie da esaminare è quella se il regime sanzionatorio di maggior favore per le “droghe leggere” possa trovare applicazione anche in relazione alle condotte per le quali sia ormai intervenuta sentenza passata in giudicato nel vigore della disciplina dichiarata incostituzionale nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e non alla condotta incriminata, la cui soluzione potrebbe condizionare anche le scelte relative alla sorte dei ricorsi pendenti davanti alla Corte di cassazione.

Sul tema si registrano due contrastanti orientamenti, che in questa sede si riportano in estrema sintesi:

Orientamento A)

In base al primo orientamento – sviluppatosi di recente, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 11-*bis* cod. pen. (l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale), pronunciata con la sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 5 luglio 2010 – gli artt. 136 Cost. e 30, commi 3 e 4, l. 11 marzo 1953, n. 87, ostano all'esecuzione della porzione di pena inflitta dal giudice della cognizione per effetto dell'applicazione di una circostanza aggravante dichiarata illegittima. Di conseguenza, spetta al giudice dell'esecuzione il compito di individuare tale porzione di pena e di dichiararla non eseguibile, previa sua determinazione ove la sentenza del giudice della cognizione abbia ommesso di indicarne specificamente la misura, ovvero abbia proceduto al bilanciamento tra circostanze.

La Corte giunge a tale approdo interpretativo rilevando, per un verso, che la pronuncia che accerta e dichiara l'illegittimità costituzionale è dotata di una forza invalidante *ex tunc* e, per altro verso, che il sopra citato art. 30 si presta ad essere letto nel senso di impedire anche solamente una parte dell'esecuzione, vale a dire quella relativa alla porzione di pena che discendeva dall'applicazione della norma poi riconosciuta costituzionalmente illegittima. Una interpretazione di questa fatta appare, secondo la Corte, l'unica conforme ai principi di personalità, proporzionalità e

rimproverabilità desumibili dall'art. 27 Cost., che investono la funzione della pena dal momento della sua irrogazione a quello della sua esecuzione, oltre che a quegli stessi precetti costituzionali posti a base della sentenza n. 249 del 2010 (l'art. 3 Cost., che inibisce di istituire discriminazioni irragionevoli; l'art. 25 Cost., comma 2, che prescrive, in modo rigoroso, che un soggetto debba essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità personali), ovverosia all'insieme dei principi costituzionali che regolano l'intervento repressivo penale e che impediscono di ritenere costituzionalmente giusta, e perciò eseguibile, anche soltanto una frazione della pena, se essa consegue all'applicazione di una norma contraria a Costituzione.

Espressione dell'orientamento appena illustrato sono: Sez. II, 11 febbraio 2011, n. 8720, Idriz, Rv 249816; Sez. I, 27 ottobre 2011, n. 977, P.M. in proc. Hauohu, Rv 252062, Sez. I, 24 febbraio 2012, n. 19361, Tete Assic., Rv 253338; Sez. I 25 maggio 2012, n. 26899, P.M.T. in proc. Harizi, Rv 253084; Sez. I 12 giugno 2012, n. 40464, P.M. in proc. Kabi Ben Hassane, non massimata.

Nell'ambito di esso si colloca anche Sez. VI 16 maggio 2013, n. 21982, Ingordini, Rv 255674, la quale merita distinta menzione per le conseguenze ulteriori cui giunge in applicazione dei principi sopra riportati.

La Corte, dinanzi al ricorso proposto personalmente dall'imputato, rileva incidentalmente la sua inammissibilità per genericità dei motivi e, tuttavia, annulla la sentenza impugnata per una sopravvenuta causa di nullità della decisione che rileva anche in punto di trattamento sanzionatorio – rilevabile d'ufficio nella perdurante attualità della regiudicanda, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 4, e 129 cod. pen. – essendo stata nelle more giudicato incostituzionale il divieto di prevalenza dell'attenuante speciale del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) sulla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.

Orientamento B)

A conclusioni opposte giunge altro orientamento della Corte, da ultimo affermato in Sez. I, 19.01.2012, n. 27640, PMT in proc. Hamrouni, Rv 253383.

In tale sentenza è affermato che la pena inflitta con la condanna irrevocabile resta insensibile alla sopravvenuta modificazione, in senso favorevole al reo, delle disposizioni penali, cosiddetta *lex mitior* (art. 2, comma 4, cod. pen.) con la conseguenza - in ipotesi - della doverosa espiazione di una pena addirittura superiore al massimo edittale fissato dalla norma incriminatrice successivamente novellata. Sul punto è rilevato che con la pronuncia della sentenza irrevocabile di condanna si esaurisce la "applicazione" di ogni norma penale incidente sul trattamento sanzionatorio, laddove la esecuzione della pena trova esclusivamente titolo nel relativo provvedimento di irrogazione dalla sanzione, il quale, in virtù della efficacia preclusiva del giudicato, è insensibile a ogni questione circa la "applicazione" della norma definitivamente operata dal giudice.

Nella sentenza è, pure, dato atto che la giurisprudenza di legittimità consolidatasi negli ultimi cinquant'anni ha espressamente affermato che “*L'ultimo comma della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, che dispone la cessazione dell'esecuzione e di tutti gli effetti penali delle sentenze irrevocabili di condanna pronunciate in base a norma dichiarate incostituzionali, si riferisce alle sole norme incriminatrici dichiarate incostituzionali*”, con la conseguenza che la cessazione (non solo della esecuzione, ma anche congiuntamente e perentoriamente) di “tutti gli effetti penali” della “sentenza irrevocabile di condanna” implica necessariamente - alla evidenza - il radicale presupposto della *abolitio criminis*.

La Corte conclude rilevando che la conclusione raggiunta, circa il contenuto e la portata della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 4, comporta, peraltro, la ulteriore conseguenza che, per effetto della entrata in vigore dell'art. 673 cod. proc. pen., deve ritenersi implicitamente abrogata la succitata disposizione (della cessazione della esecuzione della condanna irrevocabile e di tutti gli effetti penali in dipendenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice), essendo la relativa disciplina ormai completamente assorbita in quella della norma codicistica la quale opera in radice la revoca della sentenza di condanna (e, quindi, indefettibilmente anche la cessazione della relativa esecuzione e di tutti gli effetti penali).

Espressione dell'orientamento in esame sono: Sez. V, 21 gennaio 1968, n. 296, Manenti, Rv 106904; Sez. I, 30 maggio 1970, n. 1794, Visconti, Rv 115441; Sez. III, 16 novembre 1970, n. 1287, Soranno, massima n. 116239; Sez. III, 2 marzo 1972, n. 7522, Confalonieri, Rv 122298; Sez. III, 19 gennaio 1973, n. 4611, Sgobba, Rv 124336; Sez. II, 27 gennaio 1976, n. 228, De Michele, Rv 132712; Sez. V, 26 giugno 1978, Iammella, Rv 140030; Sez. I, 1 luglio 1983, n. 1375, Giacomelli, Rv 160030; Sez. III, 26 settembre 1984, n. 10190, Saccuzzo, Rv 166746; Sez. V, 21 giugno 1985, n. 6676, Bossa, Rv 170006; e Sez. VI, 25 gennaio 1995, n. 3577, Neglia, Rv 200707).

Giova, in chiusura, evidenziare che sul tema generale della possibile incidenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma penale sostanziale, diversa dalla norma incriminatrice, sul giudicato, pende attualmente ricorso alle Sezioni Unite penali, la cui trattazione è stata fissata per il 24 maggio 2014.

La *quaestio iuris* rimessa alle Sezioni Unite è la seguente: “*se la dichiarazione della illegittimità costituzionale di norma penale sostanziale, diversa dalla norma incriminatrice* (nella specie, dell'art. 69, comma 4, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90⁶, sulla recidiva di cui all'art. 99,

⁶ Preme evidenziare che la questione rimessa alle Sezioni Unite investe la condotta di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, che, per effetto, del d.l. 23 .12.2013, n. 146, convertito in data 19 febbraio 2014, è stata trasformata in reato autonomo, secondo quanto affermato dalla Sez. VI, con sentenza depositata il 20 gennaio 2014; a ciò si aggiunge che il

comma 4, cod. pen., dichiarato incostituzionale con sentenza n. 251 del 5 novembre 2012), *comporti, ovvero no, la rideterminazione della pena in executivis, così vincendo la preclusione del giudicato*".

4.1. Altre ipotesi di illegittimità costituzionale di norme penali di carattere "sanzionatorio".

Deve, in chiusura sull'argomento, rilevarsi che risulta consistente il numero di casi recenti nei quali il Giudice delle leggi ha annullato disposizioni penali di carattere "puramente" sanzionatorio. Al caso prospetticamente affrontato in questa relazione e a quello direttamente considerato nell'ordinanza di rimessione (applicabilità *in executivis* delle riduzioni di pena conseguenti all'annullamento della disposizione dell'art. 69, comma quarto cod. pen., preclusiva del giudizio di prevalenza dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma quinto del d.p.r. n. 309/1990 sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.) devono aggiungersi quelli innescati:

- dall'annullamento dell'aggravante cd. di clandestinità sancito dalla sentenza Corte Cost. n. 249 del 5 luglio 2010);

- dall'annullamento dell'art. 630 cod. pen., nella parte in cui non estende al sequestro di persona a scopo di estorsione le attenuanti previste per il sequestro a scopo di terrorismo o di eversione dell'art. 311 cod. pen. (sentenza Corte Cost. n. 68 del 19-23 marzo 2012);

- dall'annullamento dell'automatismo applicativo delle pene accessorie della perdita della potestà genitoriale sancito dall'art. 569 cod. pen. per i delitti di alterazione e soppressione di stato (artt. 567, comma secondo e 566, comma secondo cod. pen.), sancito dalle sentenze Corte Cost. n. 31 del 15-23 febbraio 2012 e n. 7 del 16-23 gennaio 2013.

5. L'individuazione della norma incriminatrice applicabile nei processi in corso.

5.1. Brevi cenni in ordine alla retroattività della *lex mitior* nella giurisprudenza costituzionale.

Il percorso della giurisprudenza costituzionale sul tema dev'essere tracciato a partire dal riconoscimento di una costante: quella del diverso fondamento costituzionale e della diversa forza del principio di irretroattività della nuova legge penale sfavorevole (sia che si tratti di norma incriminatrice, sia che si tratti di disposizione aggravatrice del trattamento sanzionatorio), rispetto al principio di retroattività della *lex mitior*.

Le basi del primo riposano sull'art. 25, comma secondo, Cost. che lo afferma in termini di assolutezza (e cioè di insuscettibilità di bilanciamento con altri valori costituzionali), concependolo

trattamento sanzionatorio della nuova fattispecie autonoma è stabilito in relazione alla cornice normativa dichiarata incostituzionale, riferita ad un'unica tabella.

come essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore e come espressione della esigenza di “calcolabilità” delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta (Corte Cost., sentenza n. 394 del 23.11.2006).

Il principio di retroattività della *lex mitior* invece, non avendo alcun collegamento con la libertà di autodeterminazione individuale, è *insediato* nel principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) che, sul presupposto di una lettura oggettivistica del disvalore del reato, impone di equiparare il trattamento dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma che ha disposto l’*abolitio criminis* o la modifica mitigatrice.

Il collegamento con il principio di eguaglianza segna anche il limite della retroattività *in mitius*, nel senso che la sua tutela è suscettibile di deroghe, legittime sul piano costituzionale ove siano sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli⁷.

Individuate le costanti, una significativa evoluzione si registra nell’individuazione delle situazioni che possono essere qualificate come giustificazioni ragionevoli del trattamento differenziato tra chi ha commesso la stessa tipologia di fatti nel vigore di norme di diversa severità.

Nella pronunce più risalenti la formazione del giudicato è indicata come limite di per sé ragionevole alla proiezione retroattiva degli effetti della *lex mitior* non abolitrice.

Nella sentenza Corte Cost., 20.5.1980, n. 74 è rilevato che le previsioni contenute nel comma terzo (odierno comma quarto) dell’art. 2 cod. pen. trovano “*una pertinente ragione giustificativa ... nell’esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti, perseguita statuendo l’intangibilità delle sentenze divenute irrevocabili*”, insieme alla qualificazione in termini di “eccezionalità” delle deroghe, già in quel tempo, previste al principio del giudicato intangibile: “*La stessa circostanza che la regola dell’intangibilità del giudicato incontri a sua volta una serie di deroghe ... non consente certo di desumerne una regola di segno opposto*”⁸.

Ancora nel 2002 la Corte costituzionale, investita della questione di conformità agli articoli 25 e 3 Cost. delle disposizioni transitorie del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (artt. 100 e 102) per le quali le sanzioni amministrative sostitutive di precedenti sanzioni penali si applicano

⁷ È accaduto così che l’efficacia retroattiva del regime migliorativo della prescrizione stabilito, per taluni delitti, dall’art. 6 della legge 8 dicembre 2005, n. 251 sia stato ritenuto illegittimamente limitato dalla norma transitoria dell’art. 10, comma 3, l. cit. in relazione al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, per l’insignificanza di quell’incombente rispetto alle ragioni fondanti l’istituto della prescrizione (Corte Cost., 23.11.2006, n. 393); e che si sia invece reputato ragionevole escludere l’efficacia dei più favorevoli termini di prescrizione per i processi pendenti in grado d’appello o avanti alla corte di Cassazione (Corte Cost., 12.3.2008, n. 72; Corte Cost., 19.7.2011, n. 236). Si è pure ritenuto che un limite ragionevole alla proiezione retroattiva della *lex mitior* sia costituito dalla sua incostituzionalità (v. Corte Cost. n. 394 del 29.11.2006 che affronta il tema sotto il profilo dell’ammissibilità del sindacato di talune modifiche migliorative del trattamento sanzionatorio dei reati elettorali previsti dagli articoli 100, terzo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 90, terzo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

⁸ Il giudicato come precipitato dell’istanza di certezza dei rapporti giuridici e limite ragionevole all’efficacia retroattiva della *lex mitior* era stato già enunciato nelle sentenze Corte Cost. n. 164 del 1974, n. 6 del 1978; è stato successivamente ribadito nell’ordinanza n. 330 del 1995 e, ancora, nella sentenza 18 luglio 2013 n. 210.

anche alle violazioni commesse anteriormente alla depenalizzazione purché il procedimento non fosse stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili, rigettava la questione osservando che “*lo stesso fluire del tempo costituisce di per sé elemento differenziatore*”, capace di ricondurre a ragionevolezza il differente trattamento riservato agli autori delle violazioni (Corte Cost. n. 150 del 27 febbraio 2002).

L’evoluzione degli ultimi anni è segnata:

- dalla consapevolezza delle fonti internazionali e comunitarie che affermano il principio della retroattività della *lex mitior*: l’art. 15, primo comma, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; l’art. 49, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2006 e successivamente recepita dal Trattato di Lisbona modificativo del Trattato sull’Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1 dicembre 2009.

- dalla presa d’atto delle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea che, già prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, iscrivevano il principio della retroattività della *lex mitior* tra quelli facenti parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, destinati perciò a costituire parte integrante dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte di giustizia garantisce il rispetto e che il giudice nazionale deve osservare quando applica il diritto nazionale per attuare l’ordinamento comunitario (sentenza 3 maggio 2005, Berlusconi e altri, cause riunite C-387/02, C-391/02, C-403/02; sentenza 11 marzo 2008, Jager, C-420/06; sentenza 28 aprile 2011, El Dridi, C-61/11).

Soprattutto però è attraverso il prisma dell’art. 7 CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo nella notissima sentenza 17 settembre 2009 (Scoppola contro Italia), che si è pervenuti al conferimento di uno *status convenzionale* e di un nuovo fondamento *costituzionale* (art. 117 Cost.) al principio di retroattività della *lex mitior*.

In quella pronuncia (confermata nella successiva decisione 27 aprile 2010, Morabito contro Italia) la Corte di Strasburgo ha per la prima volta statuito che “l’art. 7 par. 1 della Convenzione non sancisce solo il principio dell’irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa”, traducendosi “*nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato*”.

Ora, l’estensione dei fondamenti costituzionali (l’art. 117 oltre all’art. 3 Cost.) e l’assunzione di uno *status convenzionale* non hanno comportato l’assolutizzazione del principio, il

riconoscimento di una sua totale impermeabilità al bilanciamento con interessi confliggenti; e neppure ha implicato la radicale svalutazione del giudicato, posto che la stessa sentenza C.EDU Scoppola – nella parte dedicata all’interpretazione dell’art. 7 della Convenzione - ravvisa nel giudicato un limite all’espansione della legge penale più favorevole⁹.

È tuttavia indiscutibile “*un salto di qualità*”: seppure ancora riconosciuto come valore, il giudicato non è più ritenuto ragione di per sé sufficiente al contenimento dell’efficacia retroattiva della legge migliorativa; non lo è in special modo quando al dogma della sua intangibilità si contrappongono le ragioni di ripristino della libertà personale, compressa da una previsione sanzionatoria invalida in radice.

Il punto più avanzato di questa evoluzione può essere rintracciato nella sentenza Corte Cost. n. 210 del 3-18 luglio 2013.

Dichiarando l’illegittimità della norma *pseudo-interpretativa* dettata dall’art. 7, comma primo del d.l. n. 341/2000 (quella venuta in rilievo nel summenzionato caso Scoppola, in tema di trattamento sanzionatorio dei delitti puniti con l’ergastolo aggravato dall’isolamento diurno, giudicati con il rito abbreviato) e riconoscendo la necessità di rimuovere gli ostacoli frapposti dall’ordinamento interno all’attuazione del principio di retroattività *in mitius*, la Corte ammette che l’ordinamento nazionale “*conosce ipotesi di flessione dell’intangibilità del giudicato, che la legge prevede nei casi in cui sul valore costituzionale ad esso intrinseco si debbano ritenere prevalenti opposti valori, ugualmente di dignità costituzionale, ai quali il legislatore intende assicurare un primato*” e che “*tra questi non vi è dubbio che possa essere annoverata la tutela della libertà personale, laddove essa venga ristretta sulla base di una norma incriminatrice successivamente abrogata oppure modificata in favore del reo*” (la Corte richiama gli artt. 673 cod. proc. pen., 2, secondo e terzo comma, cod. pen.).

Procedendo poi alla ricognizione dell’ordinamento nazionale (posto che “*le deroghe al limite del giudicato vanno ricavate, non dalla CEDU, che non le esige, ma nell’ambito dell’ordinamento nazionale*”) la Consulta riconosce la “non implausibilità” della lettura offerta dal giudice remittente (sez. un. Cass. pen., ordinanza n. 268 del 10 settembre 2012) all’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 che significherebbe la recessività del giudicato rispetto al principio di retroattività della *lex mitior* scaturente dalla caducazione per incostituzionalità della previsione più severa¹⁰.

L’art. 30, quarto comma, l.cit. è dunque il grimaldello che scardina il muro del giudicato intangibile quando si tratti di adeguare l’ordinamento interno alla CEDU. Ma le cadenze

⁹ In Corte Cost. n. 236 del 22 luglio 2011 si ricorda come la stessa sentenza C.EDU del 17 settembre 2009 (Scoppola contro Italia) pone il limite delle “leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva”.

¹⁰ Nell’ordinanza di remissione le sezioni unite, argomentando la rilevanza della questione sollevata, propugnano un’interpretazione dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953, non dissimile da quella che caratterizza il sopra illustrato “orientamento A”.

dell'argomentazione e la stessa portata della norma evocata consentono di equiparare al caso dell'incostituzionalità per violazione convenzionale, quello dell'incostituzionalità *tout court!*

Concludendo il discorso sulla rilevanza della questione sollevata dalle sezioni unite, la sentenza n. 210 del 2013, esprime la condivisione del giudice delle leggi su un altro punto significativo per la soluzione del nostro problema: quello che attiene all'identificazione del rimedio attraverso il quale possono essere ricondotte a giustizia le situazioni dei cosiddetti "fratelli minori di Scoppola"¹¹.

Il rimedio è individuato nell'incidente di esecuzione "*specie se si considera l'ampiezza dei poteri ormai riconosciuti dall'ordinamento processuale (al giudice dell'esecuzione) che non si limita a conoscere delle questioni sulla validità e sull'efficacia del titolo esecutivo ma è anche abilitato, in vari casi, ad incidere su di esso (artt. 669, 670, comma terzo, 671, 672 e 673 cod. proc. pen.)*".

5.2. La disciplina dei fatti di lieve entità.

La Corte costituzionale nella sentenza n. 32/2014 ha espressamente escluso l'estensione della pronuncia alla disposizione di cui al D.L. 146/2013, rilevando che "*... risulta evidente che nessuna incidenza sulle questioni sollevate possono spiegare le modifiche apportate all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 dall'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.10. Trattandosi di ius superveniens che riguarda disposizioni non applicabili nel giudizio a quo, non si ravvisa la necessità di una restituzione degli atti al giudice rimettente, dal momento che le modifiche, intervenute medio tempore, concernono una disposizione di cui è già stata esclusa l'applicazione nella specie, e sono tali da non influire sullo specifico vizio procedurale lamentato dal giudice rimettente in ordine alla formazione della legge di conversione n. 49 del 2006, con riguardo a disposizioni differenti. Inoltre, gli effetti del presente giudizio di legittimità costituzionale non riguardano in alcun modo la modifica disposta con il decreto-legge n. 146 del 2013, sopra citato, in quanto stabilita con disposizione successiva a quella qui censurata e indipendente da quest'ultima."*

¹¹ Così sono stati designati dalla dottrina gli imputati che, pur senza aver promosso il ricorso a Strasburgo, si trovino a patire la medesima situazione di 'illegalità convenzionale' riconosciuta dalla C.EDU nei confronti di Scoppola; coloro cioè che, avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza di una legge (l'art. 442, secondo comma cod. proc. pen. come riformulato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479) che prevedeva la sostituzione dell'ergastolo (comunque connotato) con la reclusione di trent'anni, siano giudicati alla stregua della cd. norma 'interpretativa' dell'art. 7 del d.l. n. 341 del 24 novembre 2000 che aggravava il trattamento sanzionatorio.

Ciò vuol dire che i **fatti di lieve entità commessi a far data dal 24 dicembre 2013 sono disciplinati dall'art. 2 del citato decreto legge**, in base al quale: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000”*¹².

L'indicata sentenza costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2006, n.49 (che aveva, tra l'altro, unificato il trattamento sanzionatorio per le “droghe leggere” e le “droghe pesanti”), determinando l'effetto di far rivivere *“l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate....(omissis).... il quale prevede un trattamento sanzionatorio più mite, rispetto a quello caducato, per gli illeciti concernenti le cosiddette “droghe leggere” (puniti con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa, anziché con la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa), viceversa stabilisce sanzioni più severe per i reati concernenti le cosiddette “droghe pesanti” (puniti con la pena della reclusione da otto a venti anni, anziché con quella da sei a venti anni)”*.

Tale reviviscenza impone di verificare quale sia il trattamento sanzionatorio applicabile ai fatti di lieve entità commessi in epoca anteriore al 24 dicembre 2013.

Invero, pur a fronte dell'eliminazione dal panorama giuridico delle norme dichiarate incostituzionali con efficacia *ex tunc*, residua un loro spazio applicativo nell'arco temporale di relativa vigenza ove le stesse si rivelino di maggiore favore per il reo.

È la stessa Corte costituzionale a *“ribadire che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sin dalla sentenza n. 148 del 1983, si è ritenuto che gli eventuali effetti in malam partem di una decisione della Corte non precludono l'esame nel merito della normativa impugnata, fermo restando il divieto per la Corte (in virtù della riserva di legge vigente in materia penale, di cui all'art. 25 Cost.) di «configurare nuove norme penali» (sentenza n. 394 del 2006), siano esse incriminatrici o sanzionatorie, eventualità questa che non rileva nel presente giudizio, dal momento che la decisione della Corte non fa altro che rimuovere gli ostacoli all'applicazione di una disciplina stabilita dal legislatore. Quanto agli effetti sui singoli imputati, è compito del giudice comune, quale interprete delle leggi, impedire che la dichiarazione di illegittimità costituzionale vada a detrimento della loro posizione giuridica, tenendo conto dei principi in materia di*

¹² Non sfugge che l'attuale disposizione contenuta nel quinto comma dell'art. 73 unifica, ai fini sanzionatori, il trattamento di sostanze stupefacenti che vengono invece diversificate sia sotto il profilo dell'incriminazione ex primo e quarto comma sia a fini amministrativi. Allo stato, tuttavia, la norma deve ritenersi vigente, pur non escludendosi possibili margini di irragionevolezza della stessa rispetto al parametro costituzionale di cui all'art. 3 Cost.

successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 cod. pen., che implica l'applicazione della norma penale più favorevole al reo".

L'avvenuta reviviscenza dell'originaria disciplina sanzionatoria dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (nella sua completezza, ivi compreso il quinto comma) impone, pertanto, in base ai principi in materia di successioni di leggi penali nel tempo, di verificare in concreto quale sia la disciplina più favorevole da applicarsi.

La questione si pone in termini diversi per le droghe leggere e per quelle pesanti.

Invero, in ordine alle prime, il D.P.R. 309/90 risulta, *quoad poenam*, più favorevole rispetto al d.l. 272/2005, convertito con modificazioni nella legge 49/2006, in ragione della parametrizzazione del trattamento sanzionatorio alla diversa tipologia di sostanza stupefacente, secondo una distinzione venuta meno proprio per effetto dell'indicato d.l.; specularmente inverso è il ragionamento da effettuarsi per le droghe pesanti.

Più complesso è, invece, il giudizio da effettuarsi nella comparazione delle discipline contenute nel d.P.R. 309/90 e nel d.l. 146/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 10/2014, dovendosi necessariamente verificare in concreto l'incidenza della trasformazione del fatto di lieve entità da circostanza attenuante ad effetto speciale a reato autonomo¹³, avendo anche presente la possibilità di accesso al lavoro sostitutivo di cui all'art. 73 comma 5 bis, introdotto dal più volte citato art. 4 bis, venuto meno per effetto della dichiarazione di incostituzionalità.

Specificatamente sul punto, deve ritenersi, in ragione delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale in sentenza, non solo che la sanzione del lavoro di pubblica utilità disposta prima della pronuncia di illegittimità costituzionale possa continuare ad avere corso, ma anche che essa possa essere ancora applicata in relazione a condotte venute in essere nel corso della vigenza dell'art. 4-bis, per le quali il giudice valuti in concreto più favorevole la disciplina in esso contenuta.

Resta ferma, in ogni caso, l'impossibilità di applicare la disciplina introdotta dal d.l. 272/2005, convertito con modificazioni nella legge 49/2006, alle condotte venute in essere prima della sua entrata in vigore, a prescindere da ogni valutazione di maggior favore della stessa.

¹³ Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, che il fatto di lieve entità se qualificato circostanza attenuante ad effetto speciale può entrare nel giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti, mentre non può incidere sul calcolo della prescrizione; a conclusioni opposte si giunge nel caso in cui il fatto di lieve entità costituisca reato autonomo. Del pari si consideri che, con la reviviscenza dell'originaria previsione di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, la detenzione contestuale di sostanze stupefacenti di natura e tipo diversi non integra più un unico reato, bensì una pluralità di reati in continuazione tra loro.

Sotto distinta prospettiva, si consideri che in base alla previsione di cui all'art. 443, comma 3, l'appellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di condanna rese all'esito del rito abbreviato non è consentita a meno che essa non abbia comportato una modifica del titolo di reato; dunque, la qualificazione del fatto di lieve entità quale reato autonomo piuttosto che circostanziato potrebbe indirettamente incidere sul regime di appellabilità.

Infatti, come costantemente affermato dalla Corte Costituzionale, il principio di retroattività della norma penale più favorevole in tanto è destinato a trovare applicazione, in quanto la norma sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima. Il nuovo apprezzamento del disvalore del fatto, successivamente operato dal legislatore, può giustificare - in chiave di tutela del principio di eguaglianza - l'estensione a ritroso del trattamento più favorevole, a chi ha commesso il fatto violando scientemente la norma penale più severa, solo a condizione che quella nuova valutazione non contrasti essa stessa con i precetti della Costituzione. La *lex mitior* deve risultare, in altre parole, validamente emanata: non soltanto sul piano formale della regolarità del procedimento dell'atto legislativo che l'ha introdotta e, in generale, della disciplina delle fonti (v., con riferimento alla mancata conversione di un decreto-legge, cfr., sentenza n. 51 del 1985); ma anche sul piano sostanziale del rispetto dei valori espressi dalle norme costituzionali. Altrimenti, non v'è ragione per derogare alla regola sancita dagli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3, della legge n. 87 del 1953, non potendosi ammettere che una norma costituzionalmente illegittima - rimasta in vigore, in ipotesi, anche per un solo giorno - determini, paradossalmente, l'impunità o l'abbattimento della risposta punitiva, non soltanto per i fatti commessi quel giorno, ma con riferimento a tutti i fatti pregressi, posti in essere nel vigore dell'incriminazione o dell'incriminazione più severa. (cfr. in termini, Corte Cost. 394/2006).

In breve => alla luce delle considerazioni svolte è possibile affermare che:

a) per le condotte poste in essere fino al 27.2.2006, vale a dire alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 49/2006, l'individuazione della legge più favorevole va effettuata avendo presente i trattamenti sanzionatori previsti dal d.P.R. 309/90 e il decreto legge n. 146/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 10/2014;

b) per le condotte poste in essere dal 28.2.2006, vale a dire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 49/2006, fino al giorno successivo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014 sulla Gazzetta Ufficiale, l'individuazione della legge più favorevole va effettuata avendo presente i trattamenti sanzionatori previsti dal d.P.R. 309/90, la legge di conversione n. 49/2006 e il decreto legge n. 146/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 10/2014.

5.3. La disciplina delle condotte illecite di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90.

Per l'individuazione della normativa applicabile alle condotte illecite oggi disciplinate dall'originario testo dell'art. 73 d. P.R. 309/90, si richiamano le considerazioni sopra svolte sub 5.2., ribadendosi che:

- la comparazione va effettuata tenendo presente che le norme dichiarate incostituzionali possono continuare a trovare applicazione, ove più favorevoli, solo per le condotte commesse nel corso della loro vigenza;
- una volta individuata la disciplina più favorevole, il giudice di merito è tenuto ad applicarla nella sua integralità non potendo combinare un frammento della legge dichiarata incostituzionale ed un frammento di quella vigente, giacché in tal modo si verrebbe ad applicare una terza legge di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando il principio di legalità.

6. Effetti della sentenza costituzionale sui tempi di prescrizione e sul regime dei termini di custodia cautelare applicabile con riferimento ai procedimenti per i quali penda ancora giudizio.

La sentenza della Corte costituzionale produce evidenti effetti con riferimento alla necessaria rideterminazione dei termini di estinzione del reato per prescrizione, nonché, ovviamente, dei tempi di custodia cautelare dettati dall'art. 303 del cod. proc. pen., in considerazione dell'applicabilità del regime sanzionatorio ripristinato per effetto della pronuncia del giudice delle leggi, nei limiti in cui si riveli più favorevole (si tratterà di ipotesi riguardanti esclusivamente le c.d. droghe leggere per le quali, come si è già sottolineato, la differenza tra il regime "che rivive" e quello dichiarato incostituzionale è macroscopica con riferimento ai vigenti massimi edittali, pari ai minimi della disciplina caducata).

6.1. Effetti sulla prescrizione

Valga in proposito anzitutto rammentare come le conseguenze che si determineranno quanto all'effettivo regime prescizionale applicabile ai casi concreti si presentano del tutto inedite, in ragione del fatto che la disciplina dei tempi necessari al prescriversi del reato è stata modificata, in senso più favorevole, nel 2005 (*ex lege* n. 251 del 5 dicembre 2005, in vigore dall'8 dicembre 2005¹⁴), quasi contemporaneamente all'emanazione del d.l. 20 dicembre 2005 n. 272, convertito con modifiche nella legge n.49 del 21 febbraio 2006, le cui parti di interesse sono state oggetto della declaratoria di incostituzionalità.

¹⁴ Sull'ambito di applicabilità della nuova disciplina in tema di termini di prescrizione si richiamano i criteri ermeneutici riferiti all'apposita disciplina transitoria emanata con la l. n. 251 del 2005 (art. 10, comma terzo, del testo di legge), come elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Sez. un., 10 dicembre 2009, n. 47008, D'Amato, Rv. 244810), all'esito della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 393 del 2006 (che ha ridotto l'esclusione dell'operatività dei nuovi termini di prescrizione unicamente con riguardo "ai processi già pendenti in grado d'appello o avanti la Corte di cassazione" e non più anche ai processi "già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento", come recitava il predetto art. 10, comma 3, nel testo in vigore prima della dichiarazione di incostituzionalità *in parte qua*).

In ordine all'applicabilità della nuova disciplina in tema di termini di prescrizione, si richiamano i criteri ermeneutici riferiti all'apposita disciplina transitoria emanata con la l. n. 251 del 2005 (art. 10, comma terzo, del testo di legge), come elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Sez. un., 10 dicembre 2009, n. 47008, D'Amato, Rv. 244810), all'esito della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 393 del 2006 (che ha ridotto l'esclusione dell'operatività dei nuovi termini di prescrizione unicamente con riguardo "ai processi già pendenti in grado d'appello o avanti la Corte di cassazione" e non più anche ai processi "già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento", come recitava il predetto art. 10, comma 3, nel testo in vigore prima della dichiarazione di incostituzionalità *in parte qua*).

Ciò posto, si rileva che la reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio non pare avere particolare incidenza sul regime della prescrizione per i fatti di reato inerenti le droghe pesanti. Invero, sia nella prima previsione dell'art. 73, comma 1, sia in quella modificata per effetto della norma dichiarata incostituzionale, la pena edittale massima è sempre stata pari a venti anni di reclusione.

Al contrario, per le droghe cosiddette leggere, la ripristinata operatività dell'originario trattamento sanzionatorio ha comportato che ad oggi, ex art. 74 comma 4, la pena massima è di sei anni di reclusione, notevolmente inferiore a quella prevista dalla norma incostituzionale che arrivava fino a venti anni. E' evidente, pertanto, che l'applicazione del nuovo regime di prescrizione alle condotte di reato inerenti tali sostanze comporterà l'estinzione del reato in tempi ben più brevi rispetto a quelli prevedibili sulla base dei limiti dichiarati incostituzionali.

In altri termini, può prevedersi che, con riferimento al computo dei termini di prescrizione per i reati concernenti le "droghe leggere", realizzati nel vigore della disciplina caducata dalla Corte costituzionale, la reviviscenza della normativa previgente a quella oggi dichiarata incostituzionale, comporterà, per il principio del *favor rei*, l'applicabilità di massimi edittali inferiori ai quali parametrare i tempi di prescrizione, ai sensi dell'art. 157 cod. pen. Infatti, per effetto della disciplina in tema di estinzione del reato per decorso del tempo appena richiamata, il termine di prescrizione per l'ipotesi consumata appare normalmente quantificabile in sei anni – ovvero nel termine massimo di sette anni e sei mesi computando le interruzioni ex art. 161 cod. pen. - , corrispondente al massimo della pena edittale prevista dal comma 4 dell'art.73 del D.P.R. n.309 del 1990, nel testo oggi ritornato in vigore a seguito della dichiarata incostituzionalità della corrispondente normativa di cui alla legge n.49 del 2006, fatta salva la previsione di cui al comma 2 dell'art. 157 cod. pen. sull'incidenza delle aggravanti ad effetto speciale e di quelle che stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria. Allo stesso modo si procederà per le ipotesi tentate, modificando i termini nella misura determinata dalla legge.

Per le condotte poste in essere successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, i termini prescrizionali saranno computabili sulla base del combinato disposto degli articoli 73, comma 4, del D.P.R. n.309 del 1990, nel testo previgente alla modifica del 2005-2006, e 157 cod. pen., come attualmente in vigore.

Più complessa è l'ulteriore verifica sui termini prescrizionali inerenti i fatti di lieve entità come disciplinati dal comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. n.309/1990.

Come sopra evidenziato, infatti, per i fatti di lieve entità si sono succeduti nel tempo tre differenti regimi sanzionatori; l'ultimo dei quali, peraltro, integrante un'autonoma fattispecie di reato e non più un'ipotesi di reato attenuata¹⁵.

Date tali premesse, deve richiamarsi l'affermazione già svolta sulla necessità che il regime più favorevole da applicarsi secondo i principi generali di successione delle leggi nel tempo vada individuato in concreto comparando le tre discipline sostanziali succedutesi. Ciò vale anche in ambito di verifica dei termini prescrizionali. Ad esempio, nel caso di condotta di "lieve entità" commessa con riferimento alle "droghe pesanti" saranno più favorevoli le disposizioni conseguenti all'applicazione della combinazione di norme "prescrizione – fattispecie di reato autonoma ex d.l. 146/2013 e successiva legge di conversione", che prevedono un massimo edittale parametrabile al tempo di prescrizione stabilito in 5 anni per l'ipotesi consumata (e dunque sei anni ai fini della prescrizione ex art. 157 cod. pen.), piuttosto che entrambe le precedenti discipline che configuravano la fattispecie in termini di ipotesi non autonoma ma solo attenuata, dunque non valutabile ai fini del computo della prescrizione ai sensi del comma 2 dell'art. 157 cod. pen.

La valutazione del maggior favore dell'uno o dell'altro regime applicabile andrà effettuata anche avendo presente che, a norma del vigente art. 157 comma 2, cod. pen., la diminuzione della pena per effetto della concessione delle circostanze attenuanti ad effetto speciali non rileva ai fini del computo del termine di prescrizione. Pertanto, considerando che la pena massima pari a cinque anni di reclusione prevista sia per le droghe leggere sia per le droghe pesanti dalla nuova fattispecie autonoma di reato introdotta dal citato d.l., quest'ultima disposizione sembra maggiormente favorevole in tale prospettiva rispetto alle due precedenti discipline contenute nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, le quali, pur comportando una diminuzione di pena, non avrebbero potuto incidere sul calcolo del termine di prescrizione. Resta fermo il principio interpretativo generale già esposto in base al quale, una volta individuata la disciplina più favorevole, il giudice di merito è

¹⁵ Risulta oggi vigente nel testo modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.10. Sul punto si rinvia alla compiuta analisi svolta nel par. 5 in ordine alle possibili questioni relative alla successione di leggi nel tempo.

tenuto ad applicarla nella sua integralità non potendo combinare un frammento della legge dichiarata incostituzionale ed un frammento di quella vigente, giacché in tal modo si verrebbe ad applicare una terza legge di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando il principio di legalità.

6.2. Effetti sui termini di custodia cautelare.

In ordine alle conseguenze delle decisione n. 32 del 2014 della Corte costituzionale sui termini di fase delle misure cautelari in atto, deve ritenersi che sia necessario procedere a rideterminare i termini di fase in relazione alle sanzioni oggi ripristinate a seguito dell'intervento dichiarativo dell'incostituzionalità degli articoli 4 *bis* e 4 *vicies ter* del d.l. n. 272 del 2005, convertito con modifiche nella legge n. 49 del 2006, in particolare per le “droghe leggere”¹⁶, sulla base della disposizione di cui all'art. 303, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen.¹⁷.

In ragione del fatto che i limiti massimi ripristinati a seguito della eliminazione delle norme incostituzionali, per le ipotesi diverse dal comma 5, appaiono identici ovvero più favorevoli, può argomentarsi che, alle condotte commesse nella vigenza della legge di conversione n. 46 /2006 andranno applicati i termini cautelari “di favore” oggi previsti per effetto della reviviscenza del precedente testo dell'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, non potendosi continuare a calcolare la quantificazione collegata ad un parametro sanzionatorio caducato per illegittimità costituzionale dal giudice delle leggi.

Nessuna questione si pone per le condotte successive alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale (né per quelle anteriori all'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 – ipotesi di fatto assai rara in concreto, dato il tempo trascorso e quello previsto per i termini cautelari – essendo coincidenti le normative attualmente in vigore e coeva e, soprattutto, essendo la norma dichiarata incostituzionale peggiorativa in ragione degli assai più alti limiti edittali previsti per le “droghe leggere”).

Quanto alle condotte commesse in presenza delle condizioni normative riferite al fatto di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, occorre distinguere a seconda delle tipologie di sostanze stupefacenti:

a) per le droghe pesanti, deve ritenersi più favorevole la disciplina introdotta dal d.l. 146/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 10/2014, in base alla quale il limite massimo edittale è pari a 5 anni, quindi inferiore rispetto sia ai precedenti 6 anni stabiliti dal testo dell'art. 4

¹⁶ Per esse, come già più volte sottolineato, il reintrodotta comma 4 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 ha ripristinato una pena edittale nel massimo inferiore rispetto a quella dichiarata incostituzionale; per le “droghe pesanti”, invece, la pena edittale massima è rimasta invariata.

¹⁷ Le ipotesi disciplinate, invece, dalle lettere c) e d) della medesima norma ricollegano i termini previsti per le rispettive fasi del giudizio all'entità della pena in concreto inflitta con sentenza.

bis d.l. n. 272 del 2005, oggi caducato, sia dall'originario disposto dell'art. 73 d.P.R. 309/90 per le droghe leggere, deve ritenersi più favorevole la disciplina contenuta nell'originario testo del d.P.R. 309/90, applicabile alle condotte commesse fino all'entrata in vigore del d.l. 146/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 10/2014, giacché il limite di pena massimo individuato dalla circostanza attenuante ad effetto speciale era pari a quattro anni - a fronte dell'attuale previsione di pena massima di 5 anni per il nuovo reato autonomo - in considerazione sia del limite sanzionatorio sia del possibile giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti valutabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 278 c.p.p.

L'immediata applicabilità dei nuovi termini di fase calcolati secondo le discipline di volta in volta ritenute più favorevoli e le conseguenze anche in tema di durata massima delle misure cautelari hanno costituito oggetto di diverse pronunce della Corte di Cassazione - rese in occasione di successione di leggi nel tempo - che non hanno raggiunto univoci approdi interpretativi.

In base ad un primo orientamento, la disciplina delle misure cautelari ha carattere processuale e perciò, in linea di massima, nella fase delle indagini preliminari il giudice non può discostarsi dalla contestazione mossa dal pubblico ministero e non gli è consentita alcuna valutazione sul suo contenuto. Tuttavia, quando risulti con evidenza, in base alla sola data del commesso reato così come precisata nell'imputazione, che debba essere applicata all'indagato, in base all'art. 2 del cod. pen., una normativa più favorevole inequivocabilmente individuabile raffrontando la disciplina sanzionatoria precedente e quella indicata nella contestazione, è alla prima che il giudice dovrà fare riferimento nel computare i termini di durata massima della custodia cautelare non potendosi trascurare il carattere sostanziale dell'afflittività delle misure cautelari personali e la tutela dello "status libertatis" con le relative implicazioni di carattere costituzionale che lo presidiano (così, Sez. I, 24 marzo 1995, n. 1783, P.M. in proc. Faccini, Rv 201363; Sez. I, 7 aprile 1995, n. 2144, P.M. in proc. Pastora, Rv 201187; Sez. I, 11 aprile 1995, n. 2239, Tomba Rv 201288; Sez. IV 18 dicembre 1997, n. 3522/98, P.M. in proc. Sartor, Rv 210582).

In base ad un secondo orientamento, ai fini del calcolo del termine di durata massima della custodia cautelare occorre fare riferimento esclusivamente alla contestazione contenuta nel capo d'imputazione e non alla eventuale diversa quantificazione della pena conseguente a modifiche normative; infatti il principio del "favor rei" contenuto nell'art. 2, comma primo, non si estende al diritto processuale ed in particolare alle norme che disciplinano le materie delle misure cautelari (in tal senso, Sez. VI, 30 maggio 1995, n. 2181, Accordino, Rv 202452; Sez. VI, 29 maggio 1995, n. 2172, Gardoni, Rv 202337).

7. La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 vicies ter.

7.1. Effetti in tema di tabelle di classificazione delle sostanze stupefacenti.

La pronuncia di incostituzionalità ha investito anche la modifica della classificazione delle sostanze stupefacenti, ragione per la quale risultano rivivere le sei tabelle previste dall'originario testo del d.P.R. 309/90, a fronte delle due uniche tabelle disciplinate dalla legge di conversione n. 49/2006.

Tale reviviscenza comporta due ordini di problemi:

a) l'attuale classificazione operata dal Ministero della Salute con i decreti di cui all'art. 13 d.P.R. 309/90 - pur volendo ritenere che gli stessi mantengano piena validità¹⁸ - è effettuata sulla base di due sole tabelle non più corrispondenti alle attuali sei, il che pone serie problemi applicativi sia nella definizione della condotta incriminata sia nella disciplina amministrativa relativa al consumo per uso personale di sostanze stupefacenti;

b) l'incoerenza interna delle disposizioni del d.P.R. 309/90, non toccate dalla pronuncia di incostituzionalità, che operano richiami alle sole due tabelle previste dalla norma dichiarata incostituzionale, così come avviene per l'art. 75 in tema di sanzioni amministrative.

Non sfugge in argomento che potrebbero ritenersi applicabili le ultime tabelle emanate in ordine di tempo prima dell'entrata in vigore del d.l. 272/2005, convertito con modificazioni nella legge 49/2006. Tale soluzione operativa non appare del tutto risolutiva, giacché in tali tabelle potrebbero verosimilmente mancare le sostanze stupefacenti di ultima generazione e, per altro verso, potrebbero non risultare più attuali i riferimenti percentuali di composizione rilevanti ai fini della configurabilità delle fattispecie incriminatrici.

7.2. Effetti in tema di lavoro sostitutivo.

Secondo quanto evidenziato al par. 5, l'art. 73, comma 5 bis, d.P.R. 309/90 ha costituito oggetto dell'intervento demolitorio della Corte costituzionale, di talché esso non sarà più applicabile per le condotte venute in essere in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza n. 32/2014.

Per i fatti di reato ad essa anteriori si pongono i problemi di diritto intertemporale in ordine ai quali si è ampiamente argomentato nei precedenti paragrafi.

¹⁸ Deve segnalarsi che per effetto della reviviscenza dell'originario art. 13 d.P.R. 309/90, pur rimanendo in capo al Ministero della Salute il potere di emanare i decreti di classificazione delle sostanze stupefacenti, è diverso il procedimento per la loro formazione, giacché risulta ripristinata la consultazione con il Ministro della Giustizia, con l'Istituto Superiore di Sanità e con il Consiglio Superiore di Sanità, consultazioni non previste dalla disciplina dichiarata incostituzionale

Effetto indiretto della pronuncia di incostituzionalità del comma 5 *bis* è la sostanziale inoperatività del successivo comma 5 *ter*¹⁹, come introdotto dal d.l. 1 luglio 2013, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 94, atteso che è venuta meno la norma presupposta. Ciò nondimeno, in ossequio ai più volte richiamati principi in tema di successione di leggi nel tempo, anche il comma 5 *ter* può continuare ad essere applicato per le condotte poste in essere tra la data di entrata in vigore dello stesso e quella di pubblicazione della sentenza n. 32/2014.

Il vice direttore
Giorgio Fidelbo

¹⁹ Il testo del comma 5 *ter* è il seguente: “*La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.*”



10514/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 28.2.2014

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

dott. Gaetanino Zecca	- Presidente -
dott. Claudio D'Isa	- Consigliere -
dott. Francesco M. Ciampi	- Consigliere -
dott. Salvatore Dovere	- Consigliere -
dott. Marco Dell'Utri	- Consigliere rel.-

SENTENZA
n. 397/2014

REGISTRO GENERALE
n. 42983/2013

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Verderamo Marco n. il 25.6.1971

avverso la sentenza n. 1796/2012 pronunciata dalla Corte d'appello di Lecce il 14.3.2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita nell'udienza pubblica del 28.2.2014 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;

udito il Procuratore Generale, in persona del dott. G. Pratola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per l'imputato l'avv.to F.G. Conte del foro di Lecce che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. - Con sentenza resa in data 11.11.2008, il tribunale di Lecce ha condannato Marco Verderamo alla pena di sei anni di reclusione ed euro 30.000,00 di multa in relazione a un reato concernente il traffico di sostanze stupefacenti (cocaina ed eroina) di cui all'art. 73, d.p.r. n. 309/90, commesso in Lecce il 3.8.2002.

Con sentenza in data 14.10.2011, la corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata la responsabilità dell'imputato, ha ridotto la pena allo stesso inflitta in quella di cinque anni di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.

Con sentenza in data 21.6.2012, questa Corte di Cassazione ha disposto l'annullamento della sentenza di secondo grado, limitatamente al giudizio relativo all'applicabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/90, rinviando ad altra sezione della corte d'appello di Lecce per un nuovo giudizio sul punto.

Con sentenza in data 14.3.2013, la corte d'appello di Lecce, quale giudice del rinvio, ritenuta la sussistenza dell'ipotesi prevista dall'art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/90, ha disposto la rideterminazione della pena a carico dell'imputato in quella di un anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.

Avverso la sentenza del giudice del rinvio, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, dolendosi della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nell'omettere la rideterminazione della pena in prossimità dell'assoluto minimo edittale previsto per il reato contestato, avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto espressamente richiamate dalla corte territoriale.

Sotto altro profilo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale omesso di riconoscere l'avvenuta estinzione del reato contestato all'imputato in ragione dell'intervenuta prescrizione dello stesso, attesa la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/90 quale reato autonomo e non già quale circostanza attenuante del reato di cui all'ipotesi base prevista dal medesimo art. 73.

Considerato in diritto

2.1. - Con l'impugnazione proposta in questa sede, il ricorrente si duole della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, per aver omesso di riconoscere l'avvenuta estinzione del

reato contestato all'imputato in ragione dell'intervenuta prescrizione dello stesso, essendo stato quest'ultimo ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/90, configurabile quale ipotesi di reato autonomo e non già quale circostanza attenuante del reato di cui all'ipotesi-base prevista dal comma primo del medesimo art. 73: distinzione (reato autonomo/circostanza attenuante) ritenuta come decisiva ai fini del computo dei richiamati termini di prescrizione.

Sul punto, vale evidenziare come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, l'ipotesi disciplinata dall'art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/90, sia stata costantemente configurata quale circostanza attenuante dell'ipotesi criminosa prevista dal comma primo dell'art. 73 cit., e non già quale figura autonoma di reato (cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. Un., n. 35737/2010, Rv. 247910; Cass., Sez. Un., n. 9148/1991, Rv. 187930).

Al riguardo, rileva peraltro il collegio come la fattispecie criminosa di cui al citato art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/90 sia stata di recente riqualificata dal legislatore (d.l. 23.12.2013, n. 146, convertito con modificazioni con legge n. 10/2014) quale ipotesi di reato punita con una pena edittale pari, nel massimo, a cinque anni di reclusione, oltre alla multa da euro tremila ad euro ventiseimila.

Nella disposizione citata, la novella, dopo aver inserito una clausola di sussidiarietà («*salvo che il fatto non costituisca più grave reato*»), ha provveduto, pur conservando l'originaria descrizione del nucleo caratterizzante la fattispecie materiale, a incastonare quest'ultima tra due proposizioni, e cioè «*chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo*» ed «*è punito con le pene*», quest'ultima destinata a sostituire la precedente formula «*si applicano le pene*». Infine è stato rimodulato il limite massimo edittale della pena detentiva, abbassato da sei a cinque anni di reclusione.

Alla luce delle illustrate modifiche, si è posto all'interprete il quesito consistente nello stabilire se, attraverso di esse, il legislatore abbia inteso mutare la qualificazione giuridica della fattispecie, trasformando, in un titolo autonomo di reato, ciò che, secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, si prestava a una piana configurazione quale circostanza attenuante dell'ipotesi-base di cui al primo comma dell'art. 73 d.p.r. n. 309/1990 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 35737/2010, Rv. 247910; Cass., Sez. Un., n. 9148/1991, Rv. 187930, *citt.*).

A favore di una siffatta lettura del significato dell'intervento normativo depongono, intanto, due elementi d'indole obiettiva (valutabili nella prospettiva di una possibile ricostruzione della volontà storica del legislatore), integrati dalle dichiarazioni rilasciate, in sede politica, al momento della deliberazione del d.l. n. 146/2013, dalle quali si evince, per l'appunto, l'intenzione di configurare «*una nuova ipotesi di reato in luogo della previgente circostanza attenuante*» (comunicato-stampa rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'esito del Consiglio dei Ministri n. 41 del 17 dicembre 2013), nonché dalla relazione al disegno della legge di conversione del decreto, che espressamente qualifica, quella del riformulato quinto comma dell'art. 73, come fattispecie autonoma di reato.

Prescindendo dalle riflessioni suggerite o indotte dal contesto storico-politico, rileva il collegio come, sul piano dell'interpretazione letterale del testo, le modifiche apportate alla disposizione in oggetto sembrano contenere plurimi indici sintomatici del proposito di qualificare la disposizione in oggetto quale autonomo titolo di reato.

La clausola di riserva, innanzi tutto, rivela che l'ambito di applicazione della norma è segnato in negativo dalla configurabilità di un «*più grave reato*», espressione che evidentemente presuppone come il fatto considerato dal quinto comma dell'art. 73 costituisca esso stesso, già di per sé, un «*reato*».

In secondo luogo, l'espressa e inedita previsione di un soggetto attivo («*chiunque*») e di una condotta («*commette*») appaiono scelte indicative della volontà di incriminare in maniera autonoma fatti la cui descrizione rimane pur sempre (sia pure in parte) mutuata da altre disposizioni incriminatrici, ma che nel citato quinto comma trovano una loro ulteriore caratterizzazione attraverso la descrizione delle condizioni che li rendono di «*lieve entità*».

Infine anche la modifica della formula punitiva, pur non essendo di per sé univocamente significativa, appare non solo corrispondere all'esigenza di una sua coerente declinazione con la già ricordata proposizione che ora domina la costruzione normativa, ma altresì alla volontà di condividere il lessico proprio delle disposizioni autonomamente incriminatrici.

Un ulteriore elemento a sostegno della tesi dell'introduzione di un reato autonomo sembra poi provenire da un elemento esterno al testo del rinnovato quinto comma dell'art. 73, ma contenuto nel d.l. n. 146 del 2013: l'art. 2 - che appunto incide sulle disposizioni in ma-

teria di stupefacenti - è infatti rubricato anche "*Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità*".

Invero, la contemporanea introduzione degli elementi illustrati (benché singolarmente privi di decisivo rilievo al fine di suffragare la qualificazione ipotizzata) costituisce un ulteriore elemento che s'impone all'attenzione dell'interprete, inducendo (pur a fronte di altri elementi d'indole sistematica astrattamente idonei a incoraggiare un orientamento interpretativo di segno contrario) a ritenere preferibile una lettura dell'intervento legislativo incline a confermare l'avvenuta introduzione, mediante la riformulazione del comma quinto dell'art. 73 del d.p.r. n. 309/90, di una nuova autonoma ipotesi di reato.

A tale lettura inducono, peraltro, anche le indicazioni contenute nei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 2 del d.l. n. 146 del 2013, come introdotti dalla legge di conversione. Invero, il comma 1-bis, dispone che all'art. 380, comma 2, lett. h), c.p.p., le parole "salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti "*salvo che per il caso dei delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo*"; il comma 1-ter, invece, aggiunge alla fine dell'art. 19, comma 5, le parole "*salvo che per i delitti di cui all'art. 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni*". In sintesi, può rilevarsi che, in entrambi i casi, il legislatore ha avuto cura di qualificare come "*delitti*" i fatti cui all'art. 73, comma 5 del d.p.r. n. 309 del 1990, addirittura sostituendo, nell'art. 380 c.p.p., questa espressione a quella precedente impiegata di "circostanza".

Varrà da ultimo segnalare come questa Corte di Cassazione abbia di recente sancito come, con l'art. 2 del d.l. 23.12.2013, n. 146, il legislatore abbia configurato l'ipotesi di cui all'art 73, co. 5, cit., quale autonoma figura di reato (Cass., Sez. 4, 9 gennaio 2014, n. 7363, Fazio), come tale idonea a imporre, anche retroattivamente, l'applicazione del termine prescrizione pari a sei anni (ovvero, tenendo conto del termine prorogato, al massimo pari a sette anni e sei mesi), a norma dell'art. 157 c.p., rispetto all'alternativa interpretazione, in precedenza consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, incline a configurarla quale circostanza attenuante dell'ipotesi base di cui al primo comma del medesimo art. 73.

Alla rilevata qualificazione dell'ipotesi di reato introdotta dall'art. 2 del d.l. 23.12.2013, n. 146 (convertita con modificazioni con

legge n. 10/2014) quale autonoma figura criminosa, piuttosto che quale circostanza attenuante dell'ipotesi base di cui al primo comma dell'art. 73 citato, questa Corte, sulla base del complesso delle argomentazioni sin qui richiamate, intende dunque aderire.

2.2. - Ciò posto, osserva il collegio che, a seguito dell'introduzione (con il richiamato art. 2, d.l. 23.12.2013, n. 146) della fattispecie autonoma di reato di cui all'art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/90, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 32/2014 del 25.2.2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-*bis* e 4-*vicies ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49), con i quali il legislatore aveva uniformato il trattamento sanzionatorio relativo alle ipotesi di reato concernenti le c.d. 'droghe leggere' con quelle riferite alle c.d. 'droghe pesanti'; trattamento sanzionatorio che, viceversa, il testo originario del d.p.r. n. 309/90 aveva configurato in termini largamente differenziati, mediante la previsione di una cornice edittale di maggiore o minore severità in relazione alla specifica natura della sostanza stupefacente considerata.

Secondo l'espressa indicazione del giudice delle leggi, con la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, "riprende applicazione l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate" (con il conseguente ripristino del differente trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le cosiddette "droghe leggere", puniti con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa, rispetto ai reati concernenti le cosiddette "droghe pesanti", puniti con la pena della reclusione da otto a venti anni, oltre la multa), atteso che i vizi procedurali in cui era incorso il legislatore del 2006 (in sede di conversione dell'originario decreto-legge), dovevano considerarsi tali da dar luogo ad un atto legislativo affetto da un "vizio radicale nella sua formazione [come tale] inidoneo ad innovare l'ordinamento e, quindi, anche ad abrogare la precedente normativa (sentenze n. 123 del 2011 e n. 361 del 2010)".

Sulla base di tale premessa, la Corte Costituzionale ha quindi evidenziato come, a seguito dell'intervenuto annullamento degli artt. 4-*bis* e 4-*vicies ter* citt., si ponesse al giudice ordinario il compito di "individuare quali norme, successive a quelle impugnate, non siano più applicabili perché divenute prive del loro oggetto (in quanto rin-

viano a disposizioni caducate) e quali, invece, devono continuare ad avere applicazione in quanto non presuppongono la vigenza degli artt. 4-bis e 4-vicies ter” dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Con particolare riguardo alla norma di cui all’art. 2, d.l. 23.12.2013, n. 146, occorre pertanto domandarsi se la stessa, nell’introdurre la fattispecie autonoma di reato di cui al ‘nuovo’ comma 5 dell’art. 73 d.p.r. n. 309/90, debba ritenersi non più applicabile (perché *divenuta priva del proprio oggetto*, nella misura in cui *rinvii a disposizioni caducate*), ovvero se la stessa debba continuare ad avere applicazione, in quanto *non presupponga la vigenza* degli artt. 4-bis e 4-vicies ter dichiarati costituzionalmente illegittimi.

A tale riguardo, ritiene questo collegio che l’art. 2, d.l. 23.12.2013, n. 146, nell’introdurre la fattispecie autonoma di reato di cui al ‘nuovo’ comma 5 dell’art. 73 d.p.r. n. 309/90, non possa in nessun caso ritenersi travolto dalla ricordata pronuncia del giudice delle leggi, atteso che – *sul piano puramente formale e lessicale, e dunque a prescindere dall’intenzione del legislatore storico e dalla scansione cronologica delle vicende normative succedutesi* - tale articolo non è stato in alcun modo ‘privato del proprio oggetto’, ossia di una disposizione caducata dall’intervento demolitorio della Corte Costituzionale cui il richiamato art. 2 faccia eventuale rinvio, né presuppone la vigenza degli artt. 4-bis e 4-vicies ter dichiarati costituzionalmente illegittimi.

E invero – ribadito (al fine di scongiurare ogni equivoco) come, in coerenza al dettato del giudice delle leggi, la norma da giudicare in ipotesi non più applicabile (siccome rinviante a disposizione caducate) sia (non già l’art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/90, bensì) l’art. 2, d.l. 23.12.2013, n. 146 -, conviene rilevare come tale ultima norma (nella parte qui in rilievo) disponga testualmente che: *«Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente comma: "5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000"»*.

Al fine di ritenere sopravvenuta l’inapplicabilità del richiamato articolo 2 (secondo il ragionamento suggerito dalla Corte Costituzio-

nale), occorrerebbe ritenere che, con la dichiarazione d'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter citati, si sia determinata la caducazione - in quanto tale e in via definitiva - della norma di cui al comma quinto dell'art. 73 d.p.r. n. 309/90, là dove invece, nel caso di specie, per effetto della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, le uniche norme venute meno sono quelle (gli artt. 4-bis e 4-vicies ter) di cui al decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49; fonte (il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272), la cui demolizione ha provocato la contestuale riespansione del previgente testo dell'art. 73 del d.p.r. n. 309/90, comprensivo del suo quinto comma.

In breve, le modalità del rinvio (a fini, per così dire, 'modificativo-sostitutivi') concretamente operato dal citato articolo 2 all'art 73, co. 5, induce a qualificarne la natura alla stregua di un rinvio c.d. 'mobile', ossia alla fonte normativa formale in sé considerata (a prescindere dal contenuto storicamente contingente) e non già di un ipotetico rinvio c.d. 'fisso' allo specifico testo (norma materiale) eventualmente in vigore in un dato momento storico.

Sulla base di tale premessa, deve logicamente ritenersi che l'effetto caducatorio ('di trascinamento') dell'art 2, d.l. 23.12.2013, n. 146 paventato dalla Corte Costituzionale avrebbe potuto verificarsi unicamente laddove, in ipotesi, detto art. 2 avesse modificato, non già, *sic et simpliciter*, l'art. 73, comma 5, del d.p.r. n. 309/90 (come invece testualmente avvenuto), bensì l'art. 73, comma 5, del d.p.r. n. 309/90 *così come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272*.

La mancanza di tale espressa estensione delle modificazioni apportate dall'art. 2 citato all'art. 73 d.p.r. n. 309/90 *nel testo a sua volta modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272*, impone pertanto di ritenere che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, l'efficacia modificativa dell'art. 2 deve ritenersi intervenuta (occorre ripetere: *a prescindere dall'intenzione del legislatore storico e dalla scansione cronologica delle vicende normative succedutesi*) sul (l'unico) testo (valido) del quinto comma dell'art. 73 d.p.r. n. 309/90, ossia sul testo previgente rispetto alla riforma giudicata costituzionalmente illegittima tornato *ipso iure* in vigore a seguito dell'intervento del giudice delle leggi.

È pertanto in tale prospettiva che pare potersi intendere il passaggio contenuto nella più volte richiamata sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, là dove afferma come “gli effetti del presente giudizio di legittimità costituzionale non riguardano in alcun modo la modifica disposta con il decreto-legge n. 146 del 2013, sopra citato, in quanto stabilita con disposizione successiva a quella qui censurata e indipendente da quest’ultima”.

Occorre conclusivamente ritenere che - venuto meno il contenuto della riforma di cui agli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 -, sul piano strettamente giuridico, l’art. 2 del d.l. 23.12.2013, n. 146 abbia determinato la modificazione del quinto comma dell’art. 73 cit. nella formulazione previgente rispetto all’entrata in vigore del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272; formulazione secondo cui *“quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV”*.

Tale ultima norma (divenuta il diretto referente dell’art. 2 del d.l. 23.12.2013, n. 146 per effetto della caducazione dei ricordati artt. 4-bis e 4-vicies ter), non essendo in nessun modo venuta meno (essendo stata piuttosto ‘ripristinata’) in conseguenza della citata sentenza della Corte Costituzionale, conferma come sia del tutto mancato il paventato effetto di ‘trascinamento’ (in termini di sopravvenuta inapplicabilità) del ridetto art. 2, d.l. 23.12.2013, n. 146, atteso che quest’ultimo, nell’introdurre la fattispecie autonoma di reato di cui al ‘nuovo’ comma 5 dell’art. 73 d.p.r. n. 309/90, mentre, da un lato, non presuppone in alcun modo la vigenza degli artt. 4-bis e 4-vicies ter dichiarati costituzionalmente illegittimi, dall’altro non è stato in alcun modo ‘privato del proprio oggetto’, ossia di una disposizione caducata dall’intervento demolitorio della Corte Costituzionale cui il richiamato art. 2 possa aver disposto un eventuale rinvio.

2.3. – L’accertata ‘sopravvivenza’ dell’art. 2 del d.l. 23.12.2013, n. 146 (convertito nella legge n. 10/2014), in termini di validità for-

male, rispetto all'intervento demolitorio della Corte Costituzionale, non solleva l'interprete dall'onere di estendere la propria verifica al controllo della persistente compatibilità 'logica' del contenuto delle norme oggetto d'esame, segnatamente in presenza di testi, quali quelli residuati a seguito degli interventi dell'ultimo legislatore e del più recente giudice costituzionale, verosimilmente ispirati al vigore di contrastanti principi d'indole politico-ideologica.

In breve, occorre domandarsi se l'uniformazione del trattamento sanzionatorio relativo a ogni ipotesi di reato concernente sostanze stupefacenti (indipendentemente dalla relativa classificazione quali droghe c.d. leggere o pesanti), là dove le stesse siano riconducibili al paradigma della tenuità ('lieve entità') del fatto (uniformazione verosimilmente legata a motivi di coerenza rispetto al disegno generale della disciplina in vigore al tempo di emanazione della novella del dicembre del 2013), conservi una propria giustificazione anche in relazione a un quadro di riferimento generale (quale quello rinvenibile nella disciplina di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309/90, tornata in vigore a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014) incline a distinguere con decisione il grado di offensività connesso alla commissione di reati concernenti il traffico di droghe c.d. leggere, rispetto a quello riguardante le droghe c.d. pesanti.

Infatti, mentre la disciplina delle c.d. ipotesi-base dei reati concernenti sostanze stupefacenti prevista dall'art. 73 ad oggi (tornata) in vigore, distingue, sul piano del trattamento sanzionatorio, i casi riguardanti il traffico delle droghe c.d. 'pesanti' (per cui è prevista la pena da otto a vent'anni di reclusione, oltre la multa) da quelli riferiti alle droghe c.d. 'leggere' (punte con la reclusione da due a sei anni, oltre la multa), nel caso in cui tali fatti - "per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze" - siano di lieve entità, la sanzione prevista (indipendentemente dalla natura, 'pesante' o 'leggera', della sostanza stupefacente) è quella della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Sul punto, ritiene il collegio che le discipline così risultanti, in termini obiettivi, in forza dei testi 'tornati' o 'rimasti' in vigore, ancora si prestino a un giudizio di persistente vicendevole compatibilità, non apparendo, il quadro complessivo offerto alla lettura dell'interprete (di là dalla sempre possibile soggettiva opinabilità delle singole valutazioni), minato da un'irragionevolezza di tale irriducibilità da prospettare un presumibile conflitto, della norma introdotta

dal citato art. 2, con il parametro costituzionale di cui all'art. 3 della Costituzione.

Lo sforzo ricostruttivo richiesto all'interprete istituzionale, al di là delle mutevoli scelte normative riconducibili all'iniziativa di maggioranze politiche contingenti (e dunque di là dalle prevedibili irrazionalità politico-culturali predicabili con riguardo alla contestuale vigenza di testi normativi che appartengono a tempi, storie e pensieri diversi), impone di orientarne la ricerca nella forma del possibile coordinamento, dei materiali normativi disponibili, utile a soddisfare, tanto l'esigenza di una coerenza di senso logico dei testi, quanto la necessità di una persistente compatibilità assiologica delle norme ricavate con i principi e i valori della Carta costituzionale.

In questo orizzonte, nel campo della disciplina dei fenomeni criminali connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti, la scelta legislativa di svalutare il rilievo della natura della sostanza stupefacente trattata (sia essa droga c.d. 'leggera' o 'pesante'), a fronte di specifiche modalità del fatto criminoso, tali da rivelarne la concreta e obiettiva ridotta idoneità offensiva - e dunque l'affermazione secondo cui alle modalità, natura, mezzi dell'azione o ad altre circostanze ad essa pertinenti, sia possibile predicare la capacità di degradare il fatto a una misura di tale sfumata offensività da rendere del tutto secondario o marginale il riscontro dell'identità della sostanza stupefacente -, non pare a questo collegio compromessa da tratti di evidente irragionevolezza (tanto logica, quanto assiologica) suscettibile di pregiudicare la persistente coerenza con la tavola dei valori costituzionali.

E invero, il quadro normativo attualmente in vigore deve ritenersi ancora obiettivamente dotato di tali margini di flessibilità da consegnare, alle accorte mani del giudice di merito, un largo spettro di soluzioni sanzionatorie, la cui ampiezza appare tale da consentirne, con un soddisfacente grado di duttilità, l'agevole adattamento al singolo episodio di vita o all'occasionale frammento di esperienza volta a volta condotto al suo esame, senza che le diverse cornici editali astrattamente considerate in relazione ai trattamenti sanzionatori riservati alle differenti ipotesi disciplinate valgano a dar luogo a un sistema sanzionatorio da ritenere obiettivamente ingiustificabile per le evidenti forme di irrazionalità che lo connoterebbero.

Deve pertanto conclusivamente ritenersi che l'ipotesi di recente introdotta dall'art. 2 d.l. n. 146/2013, identificata come "delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve

entità” (cfr. la rubrica del citato articolo 2) e sistematicamente collocata nel testo dell’art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/90, rimanga tuttora configurabile quale reato autonomo punibile con la reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa, pur a seguito dell’emissione della sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale.

2.4. – Le argomentazioni sin qui svolte inducono dunque a confermare che, in relazione al reato per il quale l’imputato è stato tratto a giudizio, deve ritenersi interamente decorso il termine di prescrizione, trattandosi di un fatto concernente il traffico di sostanze stupefacenti ricondotto all’ipotesi autonoma di reato di cui all’art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/90, commesso in data 3.8.2002.

Come già in precedenza rilevato, infatti, l’autonoma figura di reato di cui all’art. 73, co. 5, cit. (introdotta con l’art. 2 del d.l. 23.12.2013, n. 146) deve ritenersi tale da imporre, anche retroattivamente, l’applicazione del termine prescrizione pari a sei anni (ovvero, tenendo conto del termine prorogato, al massimo pari a sette anni e sei mesi), a norma dell’art. 157 c.p..

Ciò posto, rilevato che il ricorso proposto non appare manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d’inammissibilità di altra natura, occorre sottolineare, in conformità all’insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l’obbligo del giudice di pronunciare l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell’insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all’imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una ‘constatazione’, che a un atto di ‘apprezzamento’ e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., Sez. Un., n. 35490/2009, Rv. 244274).

E invero, il concetto di ‘evidenza’, richiesto dal secondo comma dell’art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 31463/2004, Rv. 229275).

Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato

occorre applicare il principio di diritto secondo cui *'positivamente'* deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., Sez. 2, n. 26008/2007, Rv. 237263).

Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni della sentenza impugnata - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p..

Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per prescrizione.

Per questi motivi

la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto per intervenuta prescrizione il reato per il quale è stata pronunciata condanna.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.2.2014.

Il Consigliere est.

(Marco Dell'Utri)

Marco Dell'Utri

Il Presidente

(Gaetanino Zecca)

Gaetanino Zecca



